

CAPITOLO 4

CRITERI DI LOCALIZZAZIONE

Indice capitolo

4.1 COMPETENZE.....	127
4.2 NORMATIVA COMUNITARIA.....	128
4.3 NORMATIVA NAZIONALE.....	129
4.4 NORMATIVA PROVINCIALE.....	129
4.5 CONFRONTO CRITERI NAZIONALI E PROVINCIALI.....	132
4.6 VALUTAZIONE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI.....	137
4.7 CRITERI DI LOCALIZZAZIONE.....	138
Tutela geologica, idrogeologica e valanghiva.....	138
Tutela dell'ambiente naturale.....	141
Tutela delle risorse idriche.....	142
Tutela beni culturali e paesaggistici.....	145
4.7.1 Criteri di esclusione per discariche di rifiuti inerti.....	149
4.7.2 Criteri di esclusione per altri impianti di smaltimento/recupero di rifiuti speciali.....	151
4.7.3 Criteri penalizzanti per discariche di rifiuti inerti.....	152
4.7.4 Criteri penalizzanti per altri impianti di smaltimento/recupero di rifiuti speciali.....	152
4.7.5 Criteri di preferenza.....	153
4.7.6 Criteri di conformità per gli impianti di gestione di rifiuti speciali.....	153
4.8 VERIFICA DI COMPATIBILITÀ LOCALIZZATIVA.....	155

4.1 COMPETENZE

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse, come di pubblico interesse è il mantenimento di un'elevata protezione dell'ambiente. I rifiuti devono pertanto essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza determinare rischi all'ambiente e in particolare, all'acqua, aria, suolo, flora e fauna; senza causare inconvenienti da rumori o odori e senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

Al fine di considerare tutti questi aspetti, è necessario individuare nell'ambito della pianificazione le zone idonee e non idonee alla successiva realizzazione ed esercizio dei relativi impianti.

In merito si ricorda che l'art. 196, comma 1 lett n) del D.Lgs. n. 152/2006 fa rientrare tra le competenze delle Regioni *“la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell'articolo 195, comma 1, lettera p)”*.

A livello provinciale, l'art. 65, comma 1 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. indica che tali criteri devono essere contenuti nel Piano provinciale di settore.

1. Il piano provinciale di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 64, comma 1, deve contenere:

(...)

c) l'individuazione, anche mediante criteri generali, delle zone idonee o non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, secondo principi di compatibilità generale con, le indicazioni e le previsioni del piano urbanistico provinciale e degli strumenti urbanistici ad esso subordinati;

(...)

prevedendo, al comma 5 bis dello stesso articolo, apposite deliberazioni della Giunta provinciale per l'individuazione delle zone idonee anche mediante criteri generali, in attesa dell'aggiornamento dei Piani provinciali di smaltimento dei rifiuti.

5 bis. In attesa dell'aggiornamento del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, la Giunta provinciale può provvedere, con apposite deliberazioni, all'individuazione, anche mediante criteri generali, delle zone di cui al comma 1, lettere b) e c), sentiti la rappresentanza unitaria dei comuni, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e il servizio urbanistica e tutela del paesaggio. La relativa deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

Infine, lo stesso decreto, in assenza dell'aggiornamento dei Piani di settore o dei criteri generali da parte della Giunta Provinciale ed in mancanza di individuazioni di aree a livello cartografico, prevede la **localizzazione** caso per caso di impianti di gestione rifiuti.

3 bis. In assenza dell'individuazione delle aree o delle zone ai sensi dell'articolo 65, commi 1, lettere b) e c), e 5 bis, e per soddisfare particolari esigenze di smaltimento o di recupero dei rifiuti, correlate anche alla difficoltà di ubicare gli interventi in conformità alle destinazioni urbanistiche indicate dall'articolo 67 bis, comma 5, la localizzazione degli impianti e delle attività di gestione dei rifiuti, se non espressamente definita a livello cartografico dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, è effettuata dalla Giunta provinciale in osservanza delle procedure stabilite dall'articolo 67 bis, commi 2 e 3. Su richiesta degli interessati questo comma si applica anche per la localizzazione degli impianti e delle attività sottoposti alle procedure semplificate di autorizzazione, in alternativa all'articolo 67 bis, commi 8, 8 bis e 9.

Alla luce del suddetto quadro, il presente Piano di gestione dei rifiuti definisce nuovi criteri che individuano le aree idonee e non idonee all'ubicazione degli impianti.

Nel presente capitolo, dopo una prima ricognizione delle condizioni di idoneità e non idoneità previsti dalle diverse fonti normative vigenti, si definiscono dunque nuovi criteri localizzativi differenziandoli per le discariche di rifiuti inerti e per gli impianti di trattamento/recupero dei rifiuti inerti.

La definizione di nuovi criteri si rende necessaria per riordinare le diverse indicazioni contenute in vari strumenti, i cui continui aggiornamenti hanno purtroppo portato ad un quadro poco organico. In un'ottica di riassetto generale, per le discariche di rifiuti inerti e per gli impianti di gestione degli stessi rifiuti, i criteri contenuti nel presente Piano prevalgono su quelli contenuti nel Piano stralcio del 2013.

4.2 NORMATIVA COMUNITARIA

Per quanto riguarda le **discariche** di rifiuti inerti, la **direttiva 1999/31/CE** e s.m., nel punto 1 dell'Allegato 1, definisce i requisiti generali per tutte le categorie di discariche.

La norma europea si limita ad elencare i principali fattori da considerare per l'ubicazione di una qualsiasi tipologia di discarica - sia essa di rifiuti pericolosi, non pericolosi o inerti - indicando che la stessa può essere autorizzata solo se non costituisce un grave rischio ecologico, considerati sia i suddetti fattori che le possibili misure correttive.

Dir 1999/31/CE <i>Allegato 1</i> 1. Ubicazione
<i>1.1. Per l'ubicazione di una discarica si devono prendere in considerazione i seguenti fattori:</i> a) <i>le distanze fra i confini dell'area e le zone residenziali e di ricreazione, le vie navigabili, i bacini idrici e le altre aree agricole o urbane;</i> b) <i>l'esistenza di acque freatiche e costiere e di zone di protezione naturale nelle vicinanze;</i> c) <i>le condizioni geologiche e idrogeologiche della zona;</i> d) <i>il rischio di inondazione, cedimento, frane o valanghe nell'area della discarica;</i> e) <i>la protezione del patrimonio naturale o culturale della zona.</i>
<i>1.2. La discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per quanto riguarda i fattori summenzionati o le misure correttive da adottare indicano che la discarica non costituisce un grave rischio ecologico.</i>
2. Controllo delle acque e gestione del colaticcio
<i>In relazione alle caratteristiche della discarica e alle condizioni meteorologiche vengono adottate misure adeguate per:</i> - <i>limitare la quantità di acqua proveniente dalle precipitazioni che penetra nel corpo della discarica;</i> - <i>impedire che le acque superficiali e/o freatiche entrino nei rifiuti collocati nella discarica;</i> - <i>raccogliere le acque e il colaticcio contaminati. L'autorità competente può decidere che la presente disposizione non si applica nel caso in cui una valutazione in base all'esame dell'ubicazione della discarica e dei rifiuti da ammettere dimostri che la discarica stessa non costituisca un potenziale rischio ecologico;</i> - <i>trattare le acque e il colaticcio contaminati raccolti nella discarica affinché raggiungano la qualità richiesta per poter essere scaricati.</i>
<i>Le suddette disposizioni possono non applicarsi alle discariche di rifiuti inerti.</i>

Secondo quanto riportato sopra, per le discariche di rifiuti inerti la direttiva prevede gli stessi fattori da analizzare per le altre tipologie di discariche, ma la possibilità di non applicare il controllo delle acque e del colaticcio riportato al punto 2.

In merito alla localizzazione degli altri **impianti** di trattamento/recupero dei rifiuti inerti non vengono date particolari indicazioni in nessuna direttiva.

4.3 **NORMATIVA NAZIONALE**

A livello nazionale, la direttiva delle **discariche** è stata recepita con il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, che stabilisce le misure, le procedure e i requisiti operativi e tecnici per la realizzazione delle discariche, indicando inoltre, al punto 1 dell'Allegato 1 come modificato dal recente D.Lgs. n. 121 del 3/09/2020, i criteri di localizzazione delle discariche per rifiuti inerti.

D.Lgs. n. 36/2003
<i>Allegato 1</i>
1. IMPIANTI DI DISCARICA PER RIFIUTI INERTI
1.1 UBICAZIONE
<i>Di norma i siti idonei alla realizzazione di un impianto di discarica per rifiuti inerti non devono ricadere in:</i>
<i>- aree individuate ai sensi dell'articolo 65, comma 3 lettera n) e comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</i>
<i>- aree individuate dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 così come modificato dal DPR n. 120 del 12/03/2003;</i>
<i>- aree collocate nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;</i>
<i>- aree, immobili e contesti tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.</i>
<i>Le discariche non devono essere localizzate:</i>
<i>- in corrispondenza di faglie attive e aree interessate da attività vulcaniche;</i>
<i>- in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale;</i>
<i>- in aree dove sono in atto processi geomorfologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali che potrebbero compromettere l'integrità della discarica;</i>
<i>- in aree esondabili, instabili e alluvionabili come individuate negli strumenti di pianificazione territoriali, deve essere presa come riferimento la piena con tempo di ritorno minimo pari a 50 anni. Le Regioni definiscono eventuali modifiche al valore da adottare per il tempo di ritorno sopra riportato in accordo con il Distretto Idrografico competente;</i>
<i>- in aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 39. Le Regioni possono, con provvedimento motivato, autorizzare la realizzazione delle discariche per inerti nei siti di cui al primo capoverso, a esclusione degli immobili e contesti tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.</i>
<i>La discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per quanto riguarda le condizioni di cui sopra, o le misure correttive da adottare, indichino che la discarica non costituisca un grave rischio ambientale.</i>
<i>Per ciascun sito di ubicazione devono essere valutate le condizioni locali di accettabilità dell'impianto nel contesto territoriale in relazione ai seguenti parametri:</i>
<i>- distanza dai centri abitati;</i>
<i>- fascia di rispetto da strade, autostrade, gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari;</i>
<i>- presenza di rilevanti beni storici, artistici, archeologici e paesaggistici.</i>
<i>Nell'individuazione dei siti di ubicazione sono da privilegiare le aree degradate.</i>

In merito alla localizzazione degli altri **impianti** di trattamento/recupero dei rifiuti inerti non vengono date particolari indicazioni.

4.4 **NORMATIVA PROVINCIALE**

Il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 14-44/Leg emanato in data 9 giugno 2005, recante le disposizioni regolamentari relative alle discariche di rifiuti, riporta nell'allegato A i criteri localizzativi sia per le nuove **discariche** che per i relativi ampliamenti o casi specifici.

**DPP 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg
Allegato A**

*Ai fini della localizzazione di nuove discariche mediante i piani di cui all'articolo 65 del testo unico ovvero mediante i procedimenti previsti dagli articoli 66 e 67 -bis del testo unico, **si considerano come aree o siti non idonei:***

- a) *aree a elevata pericolosità geologica, idrologica e valanghiva di cui all'articolo 2 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, contenute nell'allegato B della legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7 (Approvazione della variante 2000 al piano urbanistico provinciale), di seguito denominate "n.d.a. del PUP", fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 2;*
- b) *aree di tutela assoluta di pozzi e sorgenti, classificate dalla carta di sintesi geologica;*
- c) *aree di rispetto idrogeologico relative a sorgenti e pozzi selezionati e individuati nella carta di sintesi geologica;*
- d) *biotopi e riserve naturali di cui all'articolo 8-bis della n.d.a. del PUP e biotopi di interesse provinciale vincolati ai sensi della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14;*
- e) *aree a parco naturale di cui all'articolo 11 delle n.d.a. del PUP e aree comprese nel Parco nazionale dello Stelvio, limitatamente alle discariche per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi;*
- f) *all'interno dei siti e delle zone di cui all'articolo 9 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, limitatamente alle discariche per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi. All'interno dei siti e delle zone richiamate dalla presente lettera è ammessa l'ubicazione di discariche per rifiuti inerti tranne che nei tipi di habitat naturali e specie prioritari;*
- g) *aree di protezione dei laghi di cui all'articolo 9 delle n.d.a. del PUP;*
- h) *aree di protezione fluviale di cui all'articolo 9 bis delle n.d.a. del PUP;*
- i) *aree sottoposte a vincoli culturali e archeologici di cui agli articoli 8 e 10 delle n.d.a. del PUP ed ambientali di cui all'articolo 94 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22;*
- l) *centri storici, aree residenziali o destinate a uso residenziale, aree ricettive o aree commerciali, aree destinate a spazi pubblici e ricreativi, come individuati dagli strumenti di pianificazione urbanistica;*
- m) *altre aree in cui sia assolutamente escluso dal piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche approvato in via definitiva.*

2) Nelle aree di cui alla lettera a) del punto 1 possono tuttavia essere ubicate discariche per rifiuti inerti nei limiti e alle condizioni stabilite dalla carta di sintesi geologica.

*3) Nelle seguenti aree sensibili, l'ubicazione di discariche deve essere supportata da appropriate **misure di valutazione e di verifica**, tenuto conto dell'assetto generale del territorio provinciale sotto l'aspetto morfologico e ambientale:*

- a) *aree di tutela ambientale di cui all'articolo 6 delle n.d.a. del PUP, fatta salva la successiva autorizzazione a carattere paesaggistico;*
- b) *aree a rischio sismico classificate dalla carta di sintesi geologica come zona sismica 3;*
- c) *aree critiche recuperabili di cui all'articolo 3 della n.d.a. del PUP, regolate dalla carta di sintesi geologica;*
- d) *fascie di rispetto di strade, autostrade, ferrovie, aeroporti e impianti di depurazione;*
- e) *in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale;*
- f) *aree a bosco e di interesse agricolo primario di cui agli articoli 22 e 19 delle n.d.a. del PUP.*

La valutazione prevista dal presente punto deve essere documentata da apposita relazione volta ad analizzare la compatibilità dell'opera con tali aree e la loro vulnerabilità, indicando eventuali misure correttive da adottare e comprovando che la discarica non costituisca un grave rischio ecologico o a carattere igienico-sanitario.

4. Nella localizzazione delle discariche devono in ogni caso osservarsi le disposizioni normative, pianificatorie e amministrative che prescrivono l'esecuzione di studi, approfondimenti e indagini a carattere geologico, geotecnico, idrogeologico e nivologico.

5. Nelle aree e nei siti di cui al punto 1 in cui sia espressamente vietato, non possono essere installate nuove discariche per rifiuti inerti, anche se le stesse siano già state localizzate - alla data di entrata in vigore del presente regolamento - dai piani comprensoriali e dai provvedimenti comprensoriali di cui agli articoli 65, 66 e 67 bis del testo unico, salvo che le medesime discariche siano già state autorizzate, entro la medesima data, ai sensi dell'articolo 84 del testo unico.

6. L'ampliamento - ivi compresa la realizzazione di nuovi lotti contigui - o la modifica delle discariche esistenti per rifiuti inerti, qualora sia già intervenuta la localizzazione ai sensi degli articoli 65, 66 e 67 bis del testo unico alla data di entrata in vigore del presente regolamento e la stessa interessi le aree e i siti di cui al punto 1, sono ammissibili:

- a) *qualora nelle stesse siano conferiti esclusivamente i rifiuti elencati nella tabella 1 annessa all'articolo 5 del decreto ministeriale 3 agosto 2005;*
- b) *previa acquisizione del parere favorevole dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e del servizio geologico provinciale.*

7. L'ampliamento, ivi compresa la realizzazione di nuovi lotti contigui, o la modifica delle discariche esistenti per rifiuti non pericolosi - qualora sia già intervenuta la localizzazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento e la stessa interessi le aree e i siti di cui al punto 1 ed ove non sia stata rilasciata entro la stessa data l'autorizzazione di cui all'articolo 84 del testo unico - sono preventivamente sottoposti alle procedure di verifica o di valutazione dell'impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente.

8. Il punto 7 si applica anche qualora l'ampliamento o la modifica abbiano ad oggetto altre tipologie di rifiuti non pericolosi.

Sempre in tema di discariche, l'art. 65 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. dà ulteriori indicazioni. In particolare lascia la possibilità di prevedere fasce di salvaguardia delle invariati e, limitatamente alle discariche di competenza provinciale – comprese quindi le discariche per rifiuti

inerti con volume superiore a 300.000 mc – individua una fascia di 300 m dalle aree agricole di pregio.

1 bis. Per favorire la riduzione delle ripercussioni negative sull'ambiente e in particolare sul patrimonio culturale e paesaggistico derivanti dalla presenza di discariche nel territorio e per promuovere i principi dell'economia circolare, in attuazione della direttiva europea (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, il piano provinciale di gestione dei rifiuti o i relativi piani stralcio possono individuare, nell'ambito dei criteri localizzativi stabiliti dal comma 1, fasce di salvaguardia delle invariati disciplinate dalle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale approvato con la legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5.

1 ter. Per garantire adeguata tutela paesaggistica e ambientale alle aree agricole di pregio, disciplinate dall'articolo 38 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale approvato con la legge provinciale n. 5 del 2008, non possono essere localizzate discariche di competenza provinciale a distanza inferiore a trecento metri dal perimetro di queste aree.

Altri criteri di localizzazione sono stati definiti anche nel **Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti da costruzione e demolizione** (capitolo EER 17) approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 551 dd 28/03/2013.

Nel paragrafo “Criteri per la localizzazione di impianti di recupero e smaltimento” sono descritti i criteri da seguire per la localizzazione dunque sia degli **impianti** di recupero che di smaltimento, ma dei soli rifiuti appartenenti al capitolo EER 17, successivamente riassunti nella seguente tabella:

CRITERI CHE COSTITUISCONO CONDIZIONI DI NON IDONEITA'	Elementi di carattere urbanistico e paesaggistico
	Aree destinate all'insediamento: insediamenti storici, aree residenziali, aree ricettive, aree commerciali, aree per attrezzature e servizi pubblici e di uso pubblico ad esclusione di quelle per impianti di depurazione e per smaltimento rifiuti
	Aree agricole di pregio
	Foreste demaniali e boschi di pregio individuati dai piani di settore
	Beni culturali di cui al d.lgs. n. 42/2004
	Beni archeologici, architettonici e storico-artistici del PUP
	Beni ambientali di cui all'art. 69 della l.p. n. 1/2008
	Conservazione della natura
	Area a parco naturale del PUP e Parco nazionale dello Stelvio
	Beni del patrimonio dolomitico
	Siti di Natura 2000 (Siti di interesse comunitario e zone di protezione speciale) e riserve naturali provinciali
	Reti ecologiche e ambientali del PUP
	Sicurezza e protezione del territorio
	Aree a elevata pericolosità del PGUAP
	Aree di protezione dei laghi
	Aree di tutela assoluta e di rispetto di pozzi e sorgenti

Per le restanti aree, ad esclusione delle aree produttive pianificate in cui è ammissibile l'installazione di impianti di recupero ai sensi dell'art. 67 bis, commi 5 e 6 del TULP, l'ammissibilità della localizzazione è in ogni caso dipendente dalla verifica del sito, che dovrà essere effettuata tenendo conto degli elementi riportati di seguito:

CRITERI CHE COSTITUISCONO CONDIZIONI DI IDONEITA'	Elementi di carattere urbanistico e paesaggistico
	Assenza di interferenze con le "aree destinate all'insediamento" come definite nella tabella precedente
	Assenza di interferenze con le infrastrutture stradali, ferroviarie e per la mobilità
	Caratteristiche della viabilità di accesso
	Coerenza con la Carta del paesaggio del PUP
	Sicurezza e protezione del territorio
	Stabilità del suolo
	Possibilità di mantenimento della qualità dell'aria
	Valutazione previsionale di impatto acustico
	Assenza di interferenze con le aree e siti Natura 2000

4.5 CONFRONTO CRITERI NAZIONALI E PROVINCIALI

Alla luce della ricognizione dei criteri localizzativi ad oggi vigenti, riportati nel paragrafo sopra, ne è emersa la seguente tabella riassuntiva e di confronto.

Da una lettura attenta di tale tabella, risulta evidente la presenza di alcuni criteri poco omogenei tra di loro e dunque di non facile applicazione.

Si fa presente che questi criteri costituiscono le indicazioni vigenti fino all'approvazione di questo Piano e pertanto la base di riferimento sia dell'analisi effettuata sulle discariche di rifiuti inerti di competenza provinciale, riportata nell'Allegato 1, sia di tutte le localizzazioni degli impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti da costruzione e demolizione (C&D), limitatamente ai criteri riportati nel relativo Piano stralcio provinciale 2013.

Si precisa che la tabella riportata nell'Allegato 1 sulla quale è stata effettuata la verifica di congruità delle discariche pianificate di competenza provinciale, riporta gli stessi criteri della tabella sotto in una forma più compatta, prendendo per le disposizioni provinciali la condizione più restrittiva.

matrice	Criteria	D.Lgs. n. 36/2003 (discariche rifiuti inerti)	All.A, DPP 14-44/2005/Leg (discariche rifiuti inerti)	Criteria Piano provinciale rifiuti C&D (impianti smaltimento e recupero C&D) e rifiuti
suolo	<p>Zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni idrogeologiche</p> <p>Area ad elevata pericolosità geologica idrologica e valanghiva</p> <p>Aree ad elevata pericolosità del PGUAP</p> <p>Aree in cui è assolutamente escluso per il PGUAP</p>	<p>Non idonee. Le Regioni possono, con provvedimento motivato, autorizzare la realizzazione delle discariche per inerti in questi siti</p>	<p>Non idonee* <i>In queste aree possono essere ubicate discariche per rifiuti inerti nei limiti e alle condizioni stabilite dalla carta di sintesi geologica. <u>Sempreché la loro realizzazione non sia espressamente esclusa da altre norme di settore (leggi Carta sintesi pericolosità)</u></i></p> <p>Non idonee*</p>	<p>Non idonee</p>
suolo	Aree critiche recuperabili		Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica.	
suolo	In corrispondenza di faglie attive e aree interessate da attività vulcaniche	Non idonee		
suolo	In corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale	Non idonee	Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica.	
suolo	Aree dove sono in atto processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane,	Non idonee		

	l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità della discarica;			
suolo	Aree esondabili, instabili e alluvionabili con T= 50 anni	Non idonee		
suolo	Aree a rischio sismico 3		Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica.	
acqua	Ambiti fluviali idraulici [art. 65 DLgs 152/2006]	Non idonee. Le Regioni possono, con provvedimento motivato, autorizzare la realizzazione delle discariche per inerti in questi siti		
acqua	Carta criticità idriche sotterranee: Aree critiche e di attenzione [art. 65 DLgs 152/2006]	Non idonee. Le Regioni possono, con provvedimento motivato, autorizzare la realizzazione delle discariche per inerti in questi siti		
acqua	Area tutela assoluta pozzi e sorgenti [art 94 DLgs 152/06]	Non idonee Le Regioni possono, con provvedimento motivato, autorizzare la realizzazione delle discariche per inerti in questi siti	Non idonee*	Non idonee
acqua	Area rispetto idrogeologico pozzi e sorgenti [art 94 DLgs 152/06]	Non idonee Le Regioni possono, con provvedimento motivato, autorizzare la realizzazione delle discariche per inerti in questi siti	Non idonee*	Non idonee
acqua	Fascia di 300 m dalla linea di battigia dei laghi e mare [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004]	Non idonee		
acqua	Aree protezione laghi		Non idonee*	Non idonee
acqua	Aree protezione fluviale [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004]	Non idonee	Non idonee*	
natura	Riserve naturali provinciali e nazionali [art. 142	Non idonee	Non idonee *	Non idonee

	D.Lgs. n. 42/2004] Biotopi di interesse provinciale		Non idonee *	
natura	Aree e siti di cui agli artt. 2-3 DPR 357/1997 (SIC, ZSC e ZPS)	Non idonee Le Regioni possono, con provvedimento motivato, autorizzare la realizzazione delle discariche per inerti in questi siti	Ammesse discariche rifiuti inerti tranne che nei tipi di habitat naturali e specie prioritari.	Non idonee
natura	Parchi e territori di protezione esterna dei parchi [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004] Parchi naturali (art. 11 PUP 2003) e Parco Stelvio Patrimonio dolomitico	Non idonee Non idonee		Non idonee Non idonee
paesag	Montagne per la parte eccedente 1.600 m e i ghiacciai [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004]	Non idonee		
paesag	Zone di interesse archeologico [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004] Vincoli culturali, archeologici e ambientali (Invarianti elencate nel PUP)	Non idonee Non idonee	Non idonee*	Non idonee Non idonee
paesag	Aree tutela ambientale, fatta salva la successiva autorizzazione a carattere paesaggistico		Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica.	
paesag	Aree di interesse agricolo primario (art 19 PUP 2003) Fascia di 300 m dalle aree agricole di pregio (art. 65 TULP)		Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica. Non idonee per le sole discariche di competenza provinciale	Non idonee
paesag	Foreste e boschi e aree sottoposte a	Non idonee	Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e	

	vincolo di rimboscimento [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004] Foreste demaniali e boschi di pregio		verifica	Non idonee
urban	Zone gravate da usi civici	Non idonee		
urban	Centri storici da PRG		Non idonee*	Non idonee
urban	Aree residenziali, ricettive, commerciali, spazi pubblici e ricreativi, come individuati dagli strumenti di pianificazione urbanistica		Non idonee*	Non idonee
urban	Distanza da centri abitati	Da valutare le condizioni locali di accettabilità		
urban	Fasce di rispetto impianti di depurazione		Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica.	
urban	Fasce di rispetto di strade, autostrade, ferrovie, aeroporti, Fasce di rispetto di gasdotti, elettrodotti, oleodotti, cimiteri, beni militari	Da valutare le condizioni locali di accettabilità Da valutare le condizioni locali di accettabilità	Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica.	
urban	Aree degradate	Da privilegiare		
urban	Aree produttive			Da privilegiare
urban	Buona viabilità di accesso			Da privilegiare
urban	Assenza interferenze infrastrutture stradali, ferroviarie e per la mobilità			Da privilegiare

(*) Nelle aree indicato come “non idonee” per il DPP 14-44/2005:

- non possono essere realizzate nuove discariche per inerti neanche se queste siano già state previste nei relativi Piani, salvo siano già state autorizzate alla data di entrata in vigore del decreto;
- ampliamenti, anche con lotti contigui, o modifiche di discariche esistenti per inerti, qualora già localizzate, sono ammessi solo se: - con solo tab 1 – con parere favorevole dell’APPA e del Servizio Geologico;

4.6 VALUTAZIONE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI

Dopo aver esposto il sistema vincolistico e normativo vigente, lo studio dei criteri localizzativi si è basato sulla valutazione delle componenti ambientali coinvolte dalla realizzazione/esercizio delle discariche di rifiuti inerti e più in generale di tutti gli impianti di smaltimento o recupero di rifiuti speciali, quali in particolare:

- acqua: circolazione idrica superficiale e sotterranea;
- atmosfera: emissioni di polveri e traffico;
- suolo: consumo di suolo da utilizzare per la realizzazione della discarica, calcolato come fattore di pressione ambientale o per la realizzazione dell'impianto;
- ecosistemi: interferenze con aree naturali limitrofe;
- stabilità e sicurezza dell'area: dal punto di vista geologico, idrogeologico, geotecnico, nivologico;
- paesaggio: valutando la visibilità, la destinazione e la vocazione dell'area, nonché edifici/strutture da tutelare a fini storici/architettonici/naturalistici/archeologici;
- condizioni locali di accettabilità e vicinanza a strutture sensibili.

In quest'ottica è stato necessario approfondire tutti gli strumenti di pianificazione provinciale, verificando i diversi gradi di tutela attribuiti, avvalendosi anche del sistema informatizzato della Provincia Autonoma di Trento.

4.7 CRITERI DI LOCALIZZAZIONE

Valutati i gradi di tutela del territorio, si è proseguito con la definizione dei criteri, suddividendoli in:

- **criteri di esclusione**, che definiscono le aree dove non è possibile realizzare nuove discariche di rifiuti inerti o in generale di impianti di smaltimento/recupero, e neanche ampliamenti, salvo se già autorizzati, a discariche di rifiuti inerti o ad impianti di smaltimento o recupero esistenti;
- **criteri penalizzanti**, che definiscono le aree dove è possibile realizzare le discariche o, in generale, gli impianti di smaltimento/recupero per rifiuti speciali previa presentazione di appositi studi e approfondimenti;
- **criteri di preferenza**, che definiscono le aree da privilegiare;
- **criteri di conformità** per i soli impianti di gestione di rifiuti speciali. Se gli impianti ricadono in tali aree non necessitano di localizzazione puntuale, in quanto risultano già compatibili urbanisticamente con dette destinazioni urbanistiche.

I paragrafi seguenti riportano una disamina dei criteri ad oggi vigenti, suddivisi per le principali matrici, con le motivazioni che hanno portato alla definizione dei nuovi criteri.

Tutela geologica, idrogeologica e valanghiva

Come visto sopra, il D.Lgs. n. 36/2003 prevede, tra le zone non idonee alla localizzazione di discariche, le “Aree individuate ai sensi dell’articolo 65, comma 3 lettera n) e comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, con la deroga prevista per la realizzazione delle discariche per inerti da parte delle Regioni/provincie autonome con provvedimento motivato.

Si precisa che l’art.65, comma 3 del Dlgs 152/2006 citato recita:

3. Il Piano di bacino, in conformità agli indirizzi, ai metodi e ai criteri stabiliti dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4, realizza le finalità indicate all'articolo 56 e, in particolare, contiene, unitamente agli elementi di cui all'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto: (.....)
n) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;

Qualora però si fosse nelle aree sotto riportate, la stessa norma nazionale esclude la possibilità di deroga per le discariche di rifiuti inerti:

- in corrispondenza di faglie attive e aree interessate da attività vulcaniche;
- in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale;
- dove sono in atto processi geomorfologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali che potrebbero compromettere l'integrità della discarica;

- esondabili, instabili e alluvionabili come individuate negli strumenti di pianificazione territoriali, con piena con tempo di ritorno minimo pari a 50 anni.

A livello provinciale la maggior parte di queste aree sono finora state classificate come “aree ad elevata pericolosità geologica, idrologica e valanghiva” per la Carta di sintesi geologica dove sono ammesse solo opere inerenti la difesa ed il consolidamento del suolo o del sottosuolo. In queste aree, seppur il comma 5 dell’Allegato A del DPP 14-44/2005 esclude la possibilità di realizzare nuove discariche di rifiuti inerti ancorchè già localizzate nei Piani di settore ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 bis del TULP, il comma 6 lascia la possibilità di ampliare le discariche di rifiuti inerti esistenti, purché previo parere favorevole dell’APPA e del Servizio Geologico provinciale e purché si conferiscano solo rifiuti previsti dalla tabella 1 del DM 3 agosto 2005 (leggasi oggi tab. 1, allegato 4 del D.Lgs. n. 36/2003).

A completare il quadro, già piuttosto complesso, occorre evidenziare che a livello provinciale l’approccio della materia geologica e idrologica è notevolmente cambiato negli ultimi tempi con l’entrata in vigore - in data 2 ottobre 2020 - della Carta di sintesi della pericolosità (comprensiva del primo aggiornamento dello stralcio relativo al territorio del Comune di Trento e dei Comuni di Aldeno, Cimone, Garniga Terme, del Comune di Caldonazzo e al territorio dei comuni compresi nella Comunità RotalianaKönigsberg) per tutto il territorio provinciale, approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1307 di data 4/09/2020.

La Carta di sintesi della pericolosità considera diverse tipologie di pericolosità del territorio - connessi a fenomeni idrogeologici, valanghivi, alluvionali, sismici, a incendi boschivi, a determinate sostanze pericolose, a cavi sospesi o ad altri ostacoli alla navigazione aerea e ad ordigni bellici inesplosi - e ne riporta appunto una “sintesi” del grado di pericolo come descritto nella dGP n. 1066 di data 19/07/2019, modificata dalla dGP n. 1306 di data 4/09/2020, dalla quale è stata estrapolata la tabella seguente:

PERICOLOSITÀ IDROGEOLOGICA	Pericolosità fluviale Pericolosità torrentizia Pericolosità lacuale Frane Crolli rocciosi Deformazioni gravitative profonde di versante (DGPV) Valanghe Ghiacciai e Piccola Età Glaciale (PEG) <i>Permafrost e Rock glacier</i> Caratteristiche lito-geomorfologiche
ALTRE PERICOLOSITÀ	Pericolosità sismica Incendi boschivi Ordigni bellici inesplosi Sostanze pericolose Cavi sospesi e ostacoli alla navigazione aerea

Considerando sia temi geologici che idrogeologici, la Carta di sintesi della pericolosità costituisce lo strumento di riferimento per questi temi e, dalla data della sua approvazione, cessano di applicarsi la Carta di sintesi geologica e il PGUAP, per la parte relativa al rischio idrogeologico.

*Art. 22 l.p. 4 agosto 2015, n. 15 “legge provinciale per il governo del territorio”
 (...)*

2. La carta di sintesi della pericolosità soddisfa i requisiti e i principi stabiliti, sotto il profilo urbanistico, dal capo IV dell'allegato del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006 (Norme di attuazione del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche). Le disposizioni del piano in materia di uso del suolo cessano di applicarsi a decorrere dalla data di approvazione della carta di sintesi della pericolosità.

3. Le disposizioni contenute nella carta di sintesi della pericolosità e nei suoi aggiornamenti prevalgono sugli strumenti di pianificazione territoriale vigenti e adottati. I contenuti di tali strumenti in contrasto con la carta di sintesi e con i suoi aggiornamenti sono disapplicati. Il grado di penalità evidenziato dalla carta di sintesi della pericolosità è riportato nei certificati di destinazione urbanistica.

La Carta di sintesi della Pericolosità, disciplinata agli artt. 14,15,16,17 e 18 della l.p. 27 maggio 2008, n. 5 “Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale”, definisce le aree con penalità elevate, medie, basse o altri tipi, prescrivendone gli interventi possibili all’interno di ognuna di esse.

Per quanto riguarda le aree esondabili, la Carta di sintesi della pericolosità provinciale considera la pericolosità dell’area in funzione dell’esondabilità e al reticolo idrografico, come descritto nella dGP n. 1066 dd 19/07/2019. In particolare classifica con probabilità:

- Elevata, per eventi con tempo di ritorno fino a 30 anni;
- Media, per eventi con tempo di ritorno tra 30 e 100 anni;
- Bassa, per eventi con tempo di ritorno tra 100 e 200 anni.

Pertanto viene considerata corrispondente al criterio nazionale, che stabilisce un tempo di ritorno di 50 anni, la classificazione delle aree con pericolosità elevata e media della Carta di sintesi della pericolosità.

Alla luce di questa dettagliata analisi si conclude che, nella definizione dei nuovi criteri, si considera la Carta di sintesi della pericolosità, per tutti gli aspetti geologici e idrogeologici, prendendo *in primis* le condizioni di non idoneità previste a livello nazionale.

In particolare si prevede come criteri escludenti per la localizzazione di discariche e, in generale, di impianti di smaltimento/recupero di rifiuti speciali, le aree con pericolosità elevata (P4) e media (P3) della Carta di sintesi della pericolosità. Per le sole aree con pericolosità elevata e media dovuta ad incendi, così come per le aree a bassa pericolosità (P2) nonché le aree da approfondire (APP) per presenza di fenomeni alluvionali o valanghivi e le aree con penalità residua da valanga (PRV), si lascia la possibilità di realizzazione di detti impianti/discariche, previa presentazione di uno studio di compatibilità (che dunque sono criteri penalizzanti).

Tutela dell'ambiente naturale

Il d.lgs. n. 36/2003 prevede, tra le zone non idonee alla localizzazione di tutte le discariche, con possibilità di deroga prevista per la realizzazione delle discariche per inerti da parte delle regioni/provincie autonome con provvedimento motivato, le aree individuate dagli articoli 2 e 3 del decreto del presidente della repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Direttiva "Habitat" 92/43/CEE), che corrispondono alle zone speciali di conservazione (ZSC).

Nella definizione dei nuovi criteri provinciali, per una maggiore tutela, non viene lasciata la possibilità di deroga per le discariche di rifiuti inerti. Ancorchè lo stesso decreto nazionale, prevede, come siti non idonei senza possibilità di deroga, la più estesa tipologia di “aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394”. Le misure di salvaguardia sulle aree naturali protette, previste dall'art. 6 comma 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, prevedono il divieto dell'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, di qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta. Pertanto vengono riproposte come criteri escludenti tutte le aree naturali protette facenti parte della Rete ecologica europea “Natura 2000”, di cui alla Direttiva habitat 92/43/CEE e Direttiva uccelli 79/409/CEE (Zone di protezione speciale ZPS, siti di importanza comunitaria SIC, zone speciali di conservazione ZSC).

A livello provinciale, con il DPP 14-44/2005/Leg., sono stati inoltre definiti come criteri di non idoneità i biotopi e le riserve naturali e biotopi di interesse provinciale vincolati. Sono state classificate come aree di non idoneità le aree a parco naturale di cui all'art. 11 della nda del PUP e le aree comprese nel Parco nazionale dello Stelvio limitatamente per le discariche di rifiuti

pericolosi e non pericolosi. Nella definizione dei nuovi criteri provinciali, per una maggiore tutela, viene estesa la non idoneità di tali aree anche per le discariche di rifiuti inerti.

Infine si indica come criterio escludente sia per le discariche che per gli impianti in generale, le invariante delle aree agricole di pregio, già previste come zone non idonee in entrambi gli strumenti provinciali. In aggiunta a tale criterio, solo per le discariche di rifiuti inerti di competenza provinciale, si riporta la condizione di non idoneità prevista dall'art. 65 del TULP relativo alla fascia di 300 m dalle suddette aree.

Tutela delle risorse idriche

L'art. 94 del D.Lgs. n. 152/02006 disciplina le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, rimandando a prescrizioni specifiche delle Autorità competenti per gli usi diversi.

Le aree di salvaguardia vengono distinte in zone di tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione.

Art. 94 Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano

3. La **zona di tutela assoluta** è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e dev'essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

4. La **zona di rispetto** è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
- e) aree cimiteriali;
- f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;

h) gestione di rifiuti;

- i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- m) pozzi perdenti;
- n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

5. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza.

(...)

6. In assenza dell'individuazione da parte delle regioni o delle province autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

7. Le **zone di protezione** devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni o delle province autonome per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.

8. Ai fini della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, le regioni e le province autonome individuano e disciplinano, all'interno delle zone di protezione, le seguenti aree:

- aree di ricarica della falda;
- emergenze naturali ed artificiali della falda;
- zone di riserva.

Le aree di tutela assoluta di pozzi e sorgenti e le zone di rispetto idrogeologico di pozzi e sorgenti sono previste come condizione di non idoneità dal DPP 14-44/2005/Leg.

Il D.Lgs. n. 36/2003 prevede, tra le zone non idonee alla localizzazione di tutte le discariche, con possibilità di deroga prevista per la realizzazione delle discariche per inerti da parte delle Regioni/province autonome con provvedimento motivato, le “Aree collocate nelle zone di rispetto di cui all’articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e all’art. 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Nella definizione dei nuovi criteri, per una maggiore tutela, non viene lasciata la possibilità di deroga per le discariche di rifiuti inerti.

Continuando la disamina, riprendendo il criterio di non idoneità del D.Lgs. n. 36/2003 sul Piano di bacino sull’art.65, comma 3 del Dlgs 152/2006, si fa presente che in Provincia di Trento il Piano di bacino è costituito dal Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP) e, pertanto, le aree individuate ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando gli ulteriori criteri più restrittivi evidenziati sopra, sono considerate costituite anche dalle seguenti zone:

- gli ambiti fluviali di interesse idraulico del PGUAP, che per l’art. 32 delle norme di attuazione del Piano sono costituite dalle aree nelle quali assume un ruolo preminente la possibilità di espansione dei corsi d'acqua e quindi di invaso delle piene e individuate dalle aree soggette ad esondazione con tempo di ritorno fino a 200 anni e poste al di fuori dei centri abitati. La realizzazione di qualsiasi intervento o manufatto negli ambiti fluviali di interesse idraulico è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:

- non si riduca apprezzabilmente la capacità di invaso complessiva dell'ambito o si prevedano interventi idraulicamente compensativi, fermo restando lo specifico assenso della competente autorità idraulica;
- non si determini l’incremento delle condizioni di rischio idrogeologico.
- non si determini l’aggravamento delle condizioni di pericolo nei territori posti a valle, anche al di fuori del territorio provinciale;
- non si precluda la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano la condizione di pericolo.

- aree critiche e di attenzione per la Carta delle criticità idriche sotterranee definite dalla dGP n. 2563 dd 10 ottobre 2008 come:

Aree Critiche:

- per *elevato sfruttamento* della falda acquifera: in cui è presente un’alterazione quantitativa della risorsa causata da un’elevata densità di pozzi abbinata ad eccessivi prelievi d’acqua che

determinano una depressione della falda idrica oltre i limiti consentiti da una normale ricarica della stessa;

- per *alterazione qualitativa* della falda acquifera: in cui è presente una alterazione qualitativa della risorsa idrica, determinata dalla presenza di sostanze inquinanti che non rispettano i valori fissati per le acque destinate al consumo umano così come stabiliti dalle leggi vigenti;

Aree di attenzione:

- per *intenso sfruttamento* della falda acquifera: in cui l'aumento dell'intensità degli emungimenti in atto con nuovi prelievi idrici può determinare l'alterazione quantitativa della falda;

- per *potenziale alterazione qualitativa* della falda acquifera: costituite dalle porzioni di territorio limitrofe a quelle critiche per alterazione qualitativa della falda acquifera nelle quali pur essendo il livello di concentrazione delle sostanze inquinanti inferiore ai valori ammissibili sopra richiamati, si possono sporadicamente verificare dei superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) previste dal D.Legs 152/2006. Inoltre in tali aree l'intensità dell'emungimento delle acque sotterranee può determinare l'alterazione qualitativa della falda a seguito del trascinamento (richiamo) delle sostanze inquinanti dalle aree limitrofe;

- per *riserva futura* della falda acquifera: costituite dalle porzioni di territorio nelle quali sono presenti falde idriche di buone caratteristiche quali-quantitative dal punto di vista del loro potenziale utilizzo potabile.

Alla luce di tali definizioni, vengono definiti gli ambiti fluviali di interesse idraulico escludenti per la realizzazione di discariche di rifiuti inerti.

Vengono invece definiti come criteri penalizzanti, i siti ricadenti in "Aree di attenzione per riserva futura della falda acquifera" individuate dalla Carta delle criticità idriche sotterranee disciplinata dall'art. 10 delle norme di attuazione del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche (PGUAP) e definite dalla dGP 2563/2008 come le porzioni di territorio nelle quali sono presenti falde idriche di buone caratteristiche quali-quantitative dal punto di vista del loro potenziale utilizzo potabile. La realizzazione di nuove discariche in tali aree è subordinata alla presentazione di una perizia idrogeologica, da redigere secondo le indicazioni delle Linee Guida contenute nell'Allegato n. 2 alla citata deliberazione, che dovrà attestare che l'opera non arrechi pregiudizio alla falda acquifera interessata. Ciò in quanto su particolari tipi di terreni (es. in complessi carbonatici, ancor più se interessati da fenomeni carsici, così come su complessi rocciosi con grado di permeabilità idraulica "alto" ($K > 10^{-3}$ m/s)) qualsiasi inquinante rilasciato sul suolo si infiltra facilmente in profondità, raggiungendo velocemente la falda acquifera di base, che in tali tipologie di rocce risulta molto estesa e comunicante con altri acquiferi confinanti. È, pertanto opportuno vietare che tali terreni siano adibiti allo stoccaggio di rifiuti. In merito, le discariche, anche se protette da teli e strati argillosi impermeabili, per possibili difetti costruttivi e/o per cause geostrutturali e sismiche, potrebbero rilasciare percolato, che andrebbe velocemente a raggiungere la falda acquifera di base e a diffondersi in uno spazio anche molto esteso e profondo. In tal modo potrebbero essere inquinati

punti di captazione delle acque sotterranee (sorgenti e pozzi), anche molto distanti rispetto al luogo del rilascio dell'inquinante.

Per tutti gli altri tipi di impianti di smaltimento/recupero di rifiuti speciali, poiché è necessario conoscere la presenza di eventuali pozzi a fini industriali, sono da considerare quali criteri penalizzanti, tutte le aree critiche e di attenzione della Carta delle criticità idriche sotterranee.

Tutela beni culturali e paesaggistici

Il D.Lgs. n. 36/2003 prevede, tra le zone non idonee alla localizzazione di tutte le discariche, le aree, immobili e contesti tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Secondo l'art. 2 del D.Lgs. n. 42/2004, il **patrimonio culturale** è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.

Sono **beni culturali** le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà, tra i quali si elencano:

- (...)
- f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
 - g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
 - h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
 - l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.

Sono **beni paesaggistici** gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge., tra i quali l'art. 142 elenca:

- (...)
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
 - c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
 - d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
 - e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
 - f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonchè i territori di protezione esterna dei parchi;
 - g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
 - h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
 - i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
 - l) i vulcani;
 - m) le zone di interesse archeologico.

La maggior parte di questi beni culturali e ambientali rientrano nelle aree di tutela ambientale e nelle "invarianti" elencati dall'art. 8 del Piano Urbanistico Provinciale (PUP) come :

- a) i principali elementi geologici e geomorfologici compresi nell'allegato D, quali morfosculture, morfologie carsiche, morfologie glaciali, aree d'interesse paleontologico, mineralogico e stratigrafico, da tutelare e valorizzare secondo le specifiche disposizioni di legge e nel rispetto delle indicazioni contenute nella relazione illustrativa;

b) i beni del patrimonio dolomitico compresi nell'allegato D;
c) la rete idrografica, costituita da tutto il sistema delle acque superficiali e sotterranee, cioè laghi, fiumi e torrenti, pozzi e sorgenti selezionati, nonché dai ghiacciai compresi nell'allegato D;
d) le foreste demaniali, come definite e individuate ai sensi delle disposizioni provinciali in materia di foreste, e i boschi di pregio per la particolare funzione di protezione e valenza paesaggistico-ambientale, specificamente individuati mediante i piani forestali e montani, le aree a elevata naturalità comprese nell'allegato D, cioè parchi naturali, siti e zone della rete "Natura 2000", riserve naturali provinciali, da tutelare e valorizzare secondo specifiche disposizioni di legge;
e) le aree agricole di pregio di cui all'articolo 38, da riconoscere e tutelare ai fini della valorizzazione produttiva e paesaggistica nonché dell'attrattività complessiva del territorio;
f) i paesaggi rappresentativi, cioè beni ambientali, beni archeologici, architettonici, storico-artistici rappresentativi, in quanto elementi identificativi dei luoghi, da riconoscere e approfondire al fine della conservazione dell'identità territoriale, compresi nell'allegato D.

oltre a quelli che rientrano nelle invariati provinciali, costituiscono i beni culturali e ambientali anche i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, i territori di protezione esterna dei parchi, le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici, una fascia di 300 m dagli argini dei fiumi nonché foreste e boschi.

Nella definizione dei nuovi criteri provinciali, queste condizioni di non idoneità vengono tradotte con le seguenti condizioni:

- aree di protezione dei laghi, individuate dalla Carta delle Reti ecologiche e ambientali del PUP, per i laghi situati a quota inferiore a 1600 metri sul livello del mare. Per gli altri laghi l'estensione delle aree di protezione è determinata in cento metri dalla linea di massimo invaso, misurati sul profilo naturale del terreno. Al fine di ricomprendere anche il criterio nazionale, si considera tra i criteri escludenti, per le discariche di rifiuti inerti, anche una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia dei laghi.

- aree di protezione fluviale di cui all'art. 23 delle n.d.a. del PUP (considerate zone non idonee anche per il DPP 14-44/2005/Leg) e poste lungo i corsi d'acqua principali meritevoli di tutela per il loro interesse ecologico e ambientale.

In merito alla lettera g) dell'art. 142 citato, si precisa che tutte le foreste e boschi sono considerate condizioni di non idoneità per il D.Lgs. n. 36/2003, mentre a livello provinciale (per il Piano dei rifiuti da C&D) sono considerate condizioni di non idoneità solo le foreste demaniali e i boschi di pregio. Le sole aree a bosco sono considerate condizioni da valutare per il DPP 14-44/2005/Leg.

Vista la conformazione del territorio provinciale, si confermano le condizioni previste dal Piano C&D, pertanto si considerano criteri escludenti, sia per le discariche che per gli impianti, le foreste demaniali e i boschi di pregio, a cui vengono aggiunti anche le invariati delle rupi boscate e i boschi di protezione per caduta massi.

Come ulteriore condizione di non idoneità, si evidenzia che il DPP 14-44/2005/Leg definisce i Centri storici, aree residenziali o destinate a uso residenziale, aree ricettive o aree commerciali, aree destinate a spazi pubblici e ricreativi, come individuati dagli strumenti di pianificazione urbanistica come classificati dai PRG comunali. I nuovi criteri di localizzazione li confermano come criteri escludenti.

Infine, vengono definiti come penalizzanti per le discariche per rifiuti inerti i seguenti criteri:

- Un importante e nuovo criterio da valutare, definito come indicatore a livello nazionale, è il fattore di pressione antropica (FPA). In particolare, per le discariche, è inteso quale rapporto tra il volume autorizzato di rifiuti in discarica per unità di superficie territoriale comunale. La sua regolamentazione permetterà di non gravare eccessivamente su un particolare Comune per la gestione dei rifiuti. Il fattore di pressione prevede una soglia massima di volumi di rifiuti e di aree destinate alle discariche per unità di superficie territoriale, allo scopo di regolamentare la realizzazione di nuovi impianti di discarica, l'ampliamento di quelli già esistenti e la modifica dell'autorizzazione per una categoria di discarica di livello superiore ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. In attesa di più dettagliate indicazioni di calcolo, demandate ad apposito decreto, durante la fase di verifica della compatibilità localizzativa, come prevista nel paragrafo successivo, dovrà essere valutato il FPA comunale per i rifiuti inerti, al momento senza alcun limite ma a soli fini di monitoraggio.

- Un altro criterio da valutare al fine di verificare le condizioni locali di accettabilità dell'impianto, così come definite dal D.Lgs. n. 36/2003, è l'ubicazione delle discariche da edifici destinati ad abitazione (e non solamente centri abitati) oltre che da aree sensibili (strutture scolastiche, asili, ospedali, case di riposo). Allo scopo di prevenire situazioni di compromissione della sicurezza delle abitazioni o di grave disagio degli abitanti – sia in fase di esercizio che di realizzazione, che in caso di incidenti – è definita una distanza di sicurezza minima tra:

- l'area ove vengono effettivamente svolte le operazioni di smaltimento (anche come pretrattamenti), intesa come luogo fisico ove avvengono le suddette operazioni, indipendentemente dalla presenza di eventuali opere di mascheratura /o mitigazione previsti in progetto;

- gli edifici pubblici e le abitazioni, anche singole, purché stabilmente occupate (esclusa l'eventuale abitazione del custode dell'impianto stesso).

Le suddette distanze si computano indipendentemente dalla distanza tra la recinzione perimetrale dell'attività e le abitazioni o gli edifici pubblici di cui sopra.

All'interno di dette distanze è necessario verificare le situazioni di eventuale compromissione della sicurezza o del disagio causato dalla discarica, sia in fase di regolare esercizio (traffico e viabilità inclusa) che in caso di incidenti:

	Fascia di influenza
Distanza della discarica per rifiuti inerti da edifici destinati ad abitazione (e non solamente centri abitati)	100 m
Distanza della discarica per rifiuti inerti da aree sensibili (strutture scolastiche, asili, ospedali, case di riposo)	500 m

- Rientra nella verifica delle condizioni locali di accettabilità anche la valutazione in merito all'accessibilità dell'impianto, in relazione alle attività di cantiere e al conferimento dei rifiuti. È necessario verificare le infrastrutture esistenti in ordine alle loro dimensioni e capacità, alla possibilità di percorsi alternativi per i mezzi che conferiscono i rifiuti al fine di evitare, ove possibile, l'attraversamento dei centri urbani.
- al fine di verificare l'interferenza delle discariche con i territori di protezione esterna dei parchi e la coerenza con i relativi regolamenti, come richiesto dalla normativa nazionale, si prevede una fascia di 200 m dai parchi.

4.7.1 Criteri di esclusione per discariche di rifiuti inerti

Criterio	Riferimento
Tutela geologica, idrogeologica e valanghiva	
Aree con penali� elevata (P4) o media (P3) per la Carta di sintesi della pericolosit� (CSP), escluso le aree con penali� elevata (P4), media (P3) per incendi.	WGT - Carta di sintesi della pericolosit�
Tutela dell'ambiente naturale	
Aree naturali protette "Natura 2000", di cui alla Direttiva habitat 92/43/CEE e Direttiva uccelli 79/409/CEE (Zone speciali di conservazione ZSC, Zone di protezione speciale ZPS, siti di importanza comunitaria SIC)	WGT - biodiversit�
Parchi e le riserve nazionali, provinciali o locali	WGT - biodiversit�
Aree agricole di pregio	Invarianti individuate in WGT-Urbanistica – Carta delle tutele paesistiche
Fascia di 300 m dal perimetro delle aree agricole di pregio (per le sole discariche di rifiuti inerti con volume superiore a 300.000 mc)	Verifica caso per caso sulle invarianti individuate in WGT-Urbanistica – Carta delle tutele paesistiche
Tutela delle risorse idriche	
Zone di tutela assoluta di sorgenti, sorgenti minerali, acque superficiali e pozzi	Carta delle risorse idriche visualizzabile da http://www.protezionecivile.tn.it/territorio/webgis_downloadcarte/
Zone di rispetto idrogeologico di sorgenti, acque superficiali e pozzi	Carta delle risorse idriche visualizzabile da http://www.protezionecivile.tn.it/territorio/webgis_downloadcarte/
Fascia di protezione fluviale di fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua	WGT- Urbanistica – Reti ecologiche e ambientali
Ambiti fluviali di interesse idraulico e di interesse ecologico a valenza elevata	WGT- PGUAP
Tutela beni culturali e paesaggistici	
le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;	Invarianti individuate in WGT-Urbanistica – Carta delle tutele paesistiche
le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale	
le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina	
i ghiacciai e i circhi glaciali	
le zone di interesse archeologico	
aree di protezione dei laghi di cui all'art. 22 delle n.d.a. del PUP e fascia di 300 m dalla linea di battigia dei laghi	WGT- Urbanistica – Reti ecologiche e ambientali

	buffer da considerare caso per caso
le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici	Da valutare caso per caso
foreste demaniali, boschi di pregio, rupi boscate e boschi a vocazione protettiva	Invarianti individuate in WGT-Urbanistica – Carta delle tutele paesistiche e piani forestali
Centri storici, aree residenziali o destinate a uso residenziale, aree ricettive o aree commerciali, aree destinate a spazi pubblici e ricreativi, come individuati dagli strumenti di pianificazione urbanistica	PRG comunali

4.7.2 Criteri di esclusione per altri impianti di smaltimento/recupero di rifiuti speciali

Critério	Riferimento
Tutela geologica, idrogeologica e valanghiva	
Aree con penalità elevata (P4) o media (P3) per la Carta di sintesi della pericolosità (CSP), escluso le aree con penalità elevata (P4), media (P3) per incendi per i soli impianti di trattamento dei rifiuti inerti.	WGT - Carta di sintesi geologica/ Carta di sintesi della pericolosità
Tutela dell'ambiente naturale	
Aree naturali protette "Natura 2000", di cui alla Direttiva habitat 92/43/CEE e Direttiva uccelli 79/409/CEE (Zone speciali di conservazione ZSC, Zone di protezione speciale ZPS, siti di importanza comunitaria SIC)	WGT - biodiversità
Parchi e le riserve nazionali, provinciali o locali	WGT - biodiversità
Aree agricole di pregio	Invarianti individuate in WGT-Urbanistica – Carta delle tutele paesistiche
Tutela delle risorse idriche	
Zone di tutela assoluta di sorgenti, sorgenti minerali, acque superficiali e pozzi	Carta delle risorse idriche visualizzabile da http://www.protezionecivile.tn.it/territorio/webgis_downloadcarte/
Zone di rispetto idrogeologico di sorgenti, acque superficiali e pozzi	Carta delle risorse idriche visualizzabile da http://www.protezionecivile.tn.it/territorio/webgis_downloadcarte/
Ambiti fluviali di interesse idraulico e di interesse ecologico a valenza elevata	WGT- PGUAP
Tutela beni culturali e paesaggistici	
le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;	Invarianti individuate in WGT-Urbanistica – Carta delle tutele paesistiche
le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale	
le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina	
i ghiacciai e i circhi glaciali	
le zone di interesse archeologico	
foreste demaniali, boschi di pregio, rupi boscate e boschi a vocazione protettiva	Invarianti individuate in WGT-Urbanistica – Carta delle tutele paesistiche e piani forestali
Centri storici, aree residenziali o destinate a uso residenziale, aree ricettive o aree commerciali, aree destinate a spazi pubblici e ricreativi, come individuati dagli strumenti di pianificazione urbanistica	PRG comunali

4.7.3 Criteri penalizzanti per discariche di rifiuti inerti

Criteri penalizzanti	Fonte/riferimento
Aree di tutela ambientale di cui all'articolo 6 delle n.d.a. del PUP, fatta salva la successiva autorizzazione a carattere paesaggistico;	WGT – Urbanistica- Carta delle tutele paesistiche
Aree a rischio sismico classificate dalla carta di sintesi geologica come zona sismica 3;	WGT - geologia
Aree con pericolosità elevata (P4) o media (P3) per soli incendi per la Carta di sintesi della pericolosità	CSP
Aree con pericolosità bassa (P2) o di altri tipi (APP, PRV, IMP, RSS) per la Carta di sintesi della pericolosità	CSP
Ambiti fluviali di interesse ecologico a valenza mediocre	WGT- PGUAP
Foreste e boschi (diverse dalle foreste demaniali, boschi di pregio, rupi boscate e boschi a vocazione protettiva)	PUP
Fascia di 200 m dai confini dei parchi	Da verificare caso per caso
Fasce di rispetto di strade, autostrade, ferrovie, aeroporti e impianti di depurazione;	PRG comunali – verifica caso per caso
Aree di attenzione per riserva futura della falda acquifera della Carta criticità idrica sotterranea - PGUAP	WGT - PGUAP
Fattore di pressione antropica (FPA)	Da calcolare caso per caso
Distanza della discarica di rifiuti inerti da: - centri abitati o abitazioni sparse - strutture sensibili	100 m 500 m
Accessibilità all'area	Da valutare caso per caso con studi di viabilità

4.7.4 Criteri penalizzanti per altri impianti di smaltimento/recupero di rifiuti speciali

Criteri penalizzanti	Fonte/riferimento
aree di tutela ambientale di cui all'articolo 6 delle n.d.a. del PUP, fatta salva la successiva autorizzazione a carattere paesaggistico;	WGT – Urbanistica- Carta delle tutele paesistiche
aree a rischio sismico classificata come zona sismica 3;	WGT - geologia
Aree con pericolosità elevata (P4) o media (P3) per soli incendi per la Carta di sintesi della pericolosità, per i soli impianti di trattamento dei rifiuti inerti	CSP
Aree con pericolosità bassa (P2) o di altri tipi (APP, PRV, IMP, RSS) per la Carta di sintesi della pericolosità	CSP
Fascia di protezione fluviale di fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua	WGT – Urbanistica- reti ecologiche ambientali
Ambiti fluviali di interesse ecologico a valenza mediocre	WGT- PGUAP

Aree di protezione dei laghi di cui all'art. 22 delle n.d.a. del PUP	PUP – reti ecologiche e ambientali
Foreste e boschi (diverse dalle foreste demaniali, boschi di pregio, rupi boscate e boschi a vocazione protettiva)	PUP
Fasce di rispetto di strade, autostrade, ferrovie, aeroporti e impianti di depurazione;	PRG comunali – verifica caso per caso
Aree di attenzione per riserva futura della falda acquifera della Carta criticità idrica sotterranea - PGUAP	WGT – Carta criticità idrica sotterranea
Distanza dell'impianto di gestione di rifiuti inerti da: - centri abitati o abitazioni sparse - strutture sensibili	100 m 500 m
Accessibilità all'area	Da valutare caso per caso con studi di viabilità

4.7.5 Criteri di preferenza

Sia per le discariche di rifiuti inerti che per gli impianti di recupero/smaltimento di rifiuti speciali, sono da privilegiare le aree degradate, le aree estrattive, le aree produttive, la buona viabilità di accesso al sito, l'assenza di interferenze con infrastrutture stradali, ferroviarie e di mobilità.

4.7.6 Criteri di conformità per gli impianti di gestione di rifiuti speciali

Gli impianti di gestione dei rifiuti sono definiti dall'art. 67, comma 2 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. come opere di infrastrutturazione del territorio e, in quanto tali, conformi urbanisticamente alla previsione di "area produttiva" (oppure area agricola per le lavorazioni accessorie alle attività agricole, es. compostaggio – art. 67 bis, commi 5 e 6).

L'art. 67 bis citato prevede inoltre alcune esclusioni dalla necessità di localizzazione nel piano di settore, fatta salva sempre la conformità urbanistica (commi 7, 8 e 8 bis):

- impianti di incenerimento di rifiuti speciali non pericolosi con capacità complessiva fino a 10 t/giorno;
- impianti e attività di recupero o di autosmaltimento dei rifiuti autorizzati in regime semplificato, esclusi quelli basati sul trattamento termico e chimico;
- attività di recupero dei rifiuti autorizzati in procedura ordinaria in R10, R11, R1.

Peraltro, il 1° aggiornamento del Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti (1997) prevede l'esclusione della localizzazione, fatta salva la conformità urbanistica di cui al primo capoverso, per i seguenti impianti:

- a. stoccaggio provvisorio di rifiuti in contro proprio
- b. trattamento di rifiuti presso impianti di depurazione autorizzati ai sensi della normativa sulla tutela delle acque dagli inquinamenti;
- c. attività agricole ed assimilabili che trattano e/o utilizzano rifiuti destinati ad uso agronomico;

d. utilizzazione di rifiuti ai fini del recupero ambientale;
e. attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione degli stessi, diverse dall'incenerimento e dalla discarica;
f. attività di trattamento di rifiuti non pericolosi ai fini del recupero e/o riutilizzo degli stessi, diversi dall'incenerimento, con potenzialità inferiore a 35.000 t/anno;
g. trattamento di rifiuti speciali non pericolosi per la produzione di materiale da utilizzare nei recuperi ambientali, qualora progettualmente previsti e consentiti dalla normativa di settore, autorizzabili con le procedure semplificate di cui all'art. 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per un quantitativo massimo di 120.000 t/anno; tale attività deve essere esercitata nell'area in cui si svolgono le operazioni di recupero ambientale.

Ad oggi non sono stati definiti, oltre quelli già descritti per gli impianti di rifiuti da C&D, criteri localizzativi per gli impianti di gestione dei rifiuti speciali.

Per fare ordine nelle condizioni di compatibilità urbanistica appena descritte, si riportano le nuove condizioni di compatibilità valide per tutti gli impianti di gestione dei rifiuti speciali, che ricomprendono e ampliano le condizioni riportate nel 1° aggiornamento del Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti (1997), nel Piano stralcio dei rifiuti da C&D (2013) e nel D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg..

Le attività di recupero o smaltimento di rifiuti speciali, di seguito elencate, possono essere esercitate in aree o in siti non previsti cartograficamente dal presente Piano, in quanto per loro natura sono compatibili con le destinazioni urbanistiche delle zone interessate ovvero siano accessorie o strumentali ad altre attività produttive o di servizi esercitate in via principale nelle stesse zone.

Per queste attività è sufficiente presentare la sola verifica di conformità localizzativa di cui al paragrafo successivo, in sede di richiesta dell'autorizzazione.

Criteria di conformità per gli impianti di gestione di rifiuti speciali

- 1) deposito temporaneo di rifiuti in contro proprio
- 2) trattamento di rifiuti presso impianti di depurazione autorizzati ai sensi della normativa sulla tutela delle acque dagli inquinamenti;
- 3) in aree agricole: attività agricole ed assimilabili che trattano e/o utilizzano rifiuti destinati ad uso agronomico;
- 4) utilizzazione di rifiuti ai fini del recupero ambientale;
- 5) attività di recupero/smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi effettuate nel luogo di produzione degli stessi, diversi dall'incenerimento e dalla discarica;
- 6) in area produttiva: tutti gli impianti di recupero/smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, diversi dall'incenerimento con capacità superiore a 10 t/giorno e dalle discariche.

Per le restanti aree, l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto è subordinata all'espletamento della localizzazione puntuale ai sensi degli artt. 65, 66, 67 e 67bis del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. in coerenza con i criteri riportati nel presente capitolo.

4.8 VERIFICA DI COMPATIBILITÀ LOCALIZZATIVA

La verifica dei criteri localizzativi riportati nei paragrafi precedenti deve essere fatta, attraverso una “relazione di verifica dei criteri localizzativi” presentata da parte del proponente dell’impianto, in sede di espletamento delle procedure in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA/PAUP), al fine di verificare la compatibilità urbanistica e l’alternativa progettuale migliore, e comunque in sede di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione ed esercizio, al fine di verificare la coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti al momento del rilascio del provvedimento autorizzatorio.

Le fasi del processo sono riportate nello schema sotto:

Fase	Azioni	Competenze
Fase 1	Presentazione della domanda: il proponente presenta all’Autorità competente la domanda di VIA/ autorizzazione, corredata da apposito documento contenente la verifica di ciascun criterio localizzativo per la tipologia impiantistica di interesse.	Proponente
Fase 2	L’Ente competente al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale o, in assenza di tale procedimento, l’Ente competente al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione ed esercizio dell’impianto, procede – nell’ambito dell’istruttoria - alla verifica della compatibilità del progetto rispetto ai criteri localizzativi.	L’Ente competente al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale o, in assenza di tale procedimento, l’Ente competente al rilascio della autorizzazione alla realizzazione ed esercizio dell’impianto
Fase 3	Qualora si verifichi la compatibilità localizzativa si prosegue con l’istruttoria del progetto ai fini del giudizio di compatibilità ambientale e/o dell’autorizzazione.	

Si precisa che la verifica di compatibilità localizzativa è necessaria al fine di garantire la coerenza del sito da autorizzare con i criteri localizzativi previsti dal presente Piano.

Gli impianti di gestione dei rifiuti speciali già localizzati con apposita deliberazione della Giunta provinciale non necessitano di detta verifica di conformità.

Per le discariche dei rifiuti inerti è sempre necessaria la preventiva pianificazione nel Piano di settore, da parte delle Comunità di valle o della Provincia nel rispetto delle proprie competenze stabilite dall’art. 64 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg., in coerenza con i criteri localizzativi del presente Piano.

Per verificare la coerenza delle discariche già pianificate dalle Comunità di valle con i criteri localizzativi del presente Piano, dovranno essere sottoposte a verifica di compatibilità localizzativa,

di cui allo schema sopra, tutti i progetti relativi ad ampliamenti o a nuove discariche per rifiuti inerti, anche se già pianificati, salvo che le stesse siano già state autorizzate alla data di approvazione del presente Piano.

CAPITOLO 5

FOCUS DISCARICHE

Indice capitolo

5.1 PREMESSA.....	158
5.2 ANALISI DELLE DISCARICHE.....	160
1. Discarica Bancoline – Comune Varena - Comunità Territoriale della Val di Fiemme (ex Compensorio C1 Valle di Fiemme).....	160
2. Discarica Monte Zaccon – Comune Roncegno Terme - Comunità Valsugana e Tesino (ex Compensorio C3 Bassa Valsugana e Tesino).....	169
3. Discarica Val Camino – Comune Civezzano - Comunità Alta Valsugana e Bersntol (ex Compensorio C4 Alta Valsugana).....	173
4. Discarica Stuardi – Comune Lavis - Comunità Rotaliana – Konigsberg (ex Compensorio C5 Valle dell’ Adige).....	184
5. Discarica Sardagna – Comune Trento - Territorio Val d’Adige (ex Compensorio C5 Valle dell’Adige).....	186
6. Discarica Olivezza-Faè – Comune Cles - Comunità della Valle di Non (ex Compensorio C6 della Valle di Non).....	204
7. Discarica Busa di Colin – Comune San Lorenzo Dorsino - Comunità delle Giudicarie (ex Compensorio C8 Giudicarie).....	212
8. Discarica Bersaglio vecchio– Comune Nago Torbole - Comunità Alto Garda e Ledro (ex Compensorio C9 Alto Garda e Ledro).....	221
9. Discarica Fasse di Nago– Comune Nago Torbole - Comunità Alto Garda e Ledro (ex Compensorio C9 Alto Garda e Ledro).....	230
10. Discarica Casarino (cava Manara) – Comune Ala - Comunità della Vallagarina (ex Compensorio C10 Vallagarina).....	239
11. Discarica Cengi di Marco – Comune Rovereto - Comunità della Vallagarina (ex Compensorio C10 Vallagarina).....	250
12. Discarica Bordala (loc. Salvati) – Comune Ronzo Chienis - Comunità della Vallagarina (ex Compensorio C10 Vallagarina).....	260
SINTESI DELL’ANALISI EFFETTUATA.....	269

5.1 PREMESSA

In questo capitolo si procede alla verifica della congruità dei siti pianificati a discarica con volume superiore a 300.000 mc (discariche di competenza provinciale) con i criteri localizzativi vigenti.

Vengono di seguito analizzate singolarmente, le discariche elencate nel paragrafo 3.3.2 e, per comodità, riportate sotto.

COMPRESORIO	COMUNITÀ	COMUNE	DISCARICA	VOLUME PIANIFICATO
C1 VALLE DI FIEMME	1 COMUNITÀ TERRITORIALE DELLA VALLE DI FIEMME	Ville di Fiemme (ex Varena)	1. Bancoline	320.000(progetto) + 310.000 (riserva) mc
C2 DEL PRIMIERO	2 COMUNITÀ DI PRIMIERO			-
C3 BASSA VALSUGANA E TESINO	3 COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO	Roncegno	2.Monte Zaccon	3.000.000 mc
C4 ALTA VALSUGANA	4 COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	Civezzano	3. Val Camino	306.000 mc
C5 VALLE DELL'ADIGE	14 COMUNITÀ DELLA PAGANELLA			-
	13 COMUNITÀ ROTALIANA – KONIGSBERG	Lavis	4. Stuardri	400.000 mc
	16 COMUNITÀ VALLE DEI LAGHI			-
	15 TERRITORIO VAL D'ADIGE	Trento	5. Sardagna	1.220.000 mc
	5 COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA			-
C6 DELLA VALLE DI NON	6 COMUNITÀ DELLA VALLE DI NON	Cles	6. Olivezza-faè	1.100.000 mc
C7 DELLA VALLE DI SOLE	7 COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE			-
C8 GIUDICARIE	8 COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE	San Lorenzo Dorsino (ex S. Lorenzo in Banale)	7. Busa di Colin	500.000 mc
C9 ALTO GARDA E LEDRO	9 COMUNITÀ ALTO GARDA E LEDRO	Nago Torbole	8. Bersaglio Vecchio	500.000 mc
			9. loc. Fasse di Nago	1.000.000 mc
C10 VALLAGARINA	10 COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA	Ala	10. Casarino (cava Manara)	6.000.000 mc

		Rovereto	11. Cengi di Marco	2.000.000 mc
		Ronzo-Chienis	12. Bordala (loc. Salvati)	lotti da 100.000 mc
	12 MAGNIFICA COMUNITÀ DEGLI ALTIPIANI CIBRI			-
C11 LADINO DI FASSA	11 COMUN GENERAL DE FASCIA			-

Per ognuna di queste discariche è stata effettuata un'analisi territoriale e ambientale, dove sono stati analizzati i procedimenti amministrativi pregressi, evidenziandone le criticità amministrative e/o ambientali, gli aspetti positivi nonché la situazione attuale rispetto la possibile attività di discarica. Inoltre sono stati esaminati i siti in funzione degli esistenti criteri di localizzazione previsti dalla normativa nazionale e provinciale vigente per le discariche per rifiuti inerti, così come dettagliatamente descritti nel capitolo 4.


5.2 ANALISI DELLE DISCARICHE

1. Discarica Bancoline – Comune Varena - Comunità Territoriale della Val di Fiemme (ex Comprensorio C1 Valle di Fiemme)

PIANIFICAZIONE COMPRENSORIALE

L'area in loc. Bancoline è stata pianificata come discarica nel I Piano comprensoriale di rifiuti speciali del Comprensorio della Valle di Fiemme, approvato con deliberazione assemblea comprensoriale n. 8 dd 28/04/1992, del quale si riporta sotto lo stralcio della parte di interesse. Il Volume pianificato a discarica era pari a quello previsto per l'escavazione della cava esistente e dunque di 320.000 mc (progetto) + 310.000 mc (riserva).

La perimetrazione della discarica pianificata è quella riportata nelle figure sotto relative all'estratto del Piano Comprensoriale citato.



- Comune Catastale o Amministrativo di: VARENA

- Località o denominazione del sito: "Bancoline"

- Proprietà: comunale

INDAGINE GENERALE

- Destinazione precedente: cava inerti
attuale: cava inerti

- Indicazioni urbanistiche
secondo il P.U.P. - bosco in zona estrattiva (vedi piano cave)
- fascia area di tutela ambientale
secondo il P.di F /

- Volumetria disponibile mc. di progetto 320.000
di riserva 310.000


- Bacino di probabile utenza: Comprensoriale
- Viabilità di accesso: ottima

- Acclività del terreno a discarica ultimata: 0° - 30°

- Proposta di finitura per il ripristino ambientale: /

- **Elementi di valutazione puntuale:** trattasi di una cava di sabbia in pieno esercizio; fino al 6.12.89 è stato estratto un volume di 320.000 mc; il volume residuo già autorizzato dal vigente piano cave corrisponde a circa 310.000 mc. al netto degli scarti presenti in loco. Per permettere un corretto recupero ambientale della cava ripristinando il pendio secondo la morfologia del terreno preesistente, la discarica di inerti è prevista per la volumetria di mc. 320.000 già escavata come area di progetto, e per mc. 310.000 residui come area di riserva. La progettazione dovrà essere unitaria mentre la fase di realizzazione e gestione avverrà per stralci successivi, intervenendo progressivamente nei settori esauriti della cava. La discarica potrà essere attivata presumibilmente nel corso del biennio 1994-95 e protrarsi per un periodo di 10-15 anni e comunque in stretta sintonia con le fasi di escavazione. Necessariamente, per la volumetria disponibile pari a 630.000 mc. totali, il bacino di utenza non può che essere comprensoriale.

- Proposta di destinazione finale: bosco



Stralcio Piano comprensoriale di rifiuti speciali 1992

DESCRIZIONE DEL SITO

Nel sito in questione è tuttora presente una cava, con un'attività di escavazione consolidata da più di cinquant'anni.

La cava occupa la p.f. 2418/1 C.C. Varena – loc Bancoline, di proprietà del Comune di Varena ed è soggetta ad uso civico. È data in concessione fino al 31/12/2026.

La cava si colloca lungo la pendice SE del Monte Pizzoi su un deposito alluvionale tra le quote 1375 e 1445; è delimitata su tre lati (est-nord-ovest) dal versante boscato tra le quote 1420 e 1445 s.l.m. e a valle (sud) dalla strada statale SS n. 620 posta tra le quote 1378 e 1385 s.l.m. da cui si accede direttamente al piazzale di cava.

L'area è distante dai contesti abitativi e si colloca a ca 1,5 km dall'abitato di Varena e a ca 4 km dal Passo Lavazè. Gli unici due recettori sensibili presenti nelle vicinanze della cava sono un ristorante, ubicato a ca 300 metri in direzione sud-ovest e una trattoria posta a circa 800 metri in direzione nord-est, situati rispettivamente a valle e a monte della cava lungo la statale n. 620.

A valle della strada statale scorre il Rio Gambis che delimita il piede del versante e la cui circolazione idrica avviene solo in concomitanza di apporti meteorici eccezionali e nel periodo del disgelo.

La cava è costituita da un fronte unico dell'altezza variabile da 20 a 40 ml e uno sviluppo di ca 150 ml che viene coltivato attraverso gradoni contemporanei con un elevato grado di stabilità fornito dalla forte coesione degli elementi costitutivi del deposito.



Ubicazione planimetrica dell'area



Ubicazione dell'area in 3D


ITER AUTORIZZATIVO

Il progetto di cava ha subito diverse modifiche.

Nel 1996 è stato autorizzato un primo progetto di cava, assorbendo l'autorizzazione comunale per l'attività estrattiva, l'autorizzazione alla tutela paesaggistica e quella al vincolo idrogeologico all'interno della procedura di Valutazione di impatto ambientale (VIA-1996-12) conclusasi positivamente con prescrizioni, con la deliberazione della Giunta Provinciale (dGP) n. 10578 dd 26/09/1997.

Nel 1999 le stesse autorizzazioni sono state rilasciate per un nuovo progetto di cava all'interno di una nuova procedura di VIA (VIA-1999-14) conclusasi anch'essa positivamente con dGP n. 1986 dd 4/08/2000, con la compatibilità ambientale prorogata per tre volte (con dGP n. 1590 dd 29/07/2005, dGP n. 198 dd 11/02/2011 e dGP n. 575 dd 18/04/2016) fino al 31/12/2026, coincidente con il termine della concessione comunale dell'area.

A seguito della modifica del limite del giacimento minerario, avvenuta con Deliberazione della Giunta provinciale n. 893 del 31 maggio 2016 (variante 2016 del Piano Provinciale di Utilizzazione delle sostanze minerali – PPUSM), il progetto di cava è stato sottoposto a procedura di verifica (screening) (SCR-2016-36) conclusasi per la non assoggettabilità a VIA con Determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 369 dd 04/07/2017.



Soleggiamento DTM Lidar 315° con nuova area PPUSM

Raffronto tra l'area originaria di cava (area gialla rigata), l'area pianificata a discarica (area blu) e la nuova perimetrazione di cava con la variante PPUSM 2016 (linea blu)

Fin dal progetto originario di cava è stato previsto un ripristino contestuale dell'area con sistemazione finale a bosco. Il ripristino avviene tuttora attraverso il riporto di materiali inerti per la ricomposizione morfologica dell'area con un progressivo avanzamento della scarpata ad ovest a mezzo trince montanti le cui scarpate più esposte sono provvisoriamente rinverdate a mezzo semina a spaglio; il volume annuo di riporto è mediamente pari a 15.000 mc. La differenza di volume garantisce il mantenimento di una fascia di separazione tra il fronte di scavo e quello di riporto che consente la movimentazione dei mezzi meccanici.

I materiali utilizzati per il riempimento dei vuoti di cava provengono da un impianto di recupero di rifiuti inerti, presente nello stesso piazzale di cava.

Originariamente questo impianto era finalizzato esclusivamente al ripristino finale dell'area. A seguito di una richiesta della ditta di un ampliamento dell'impianto di recupero di rifiuti con l'estensione della propria finalità anche alla commercializzazione del materiale prodotto, si è reso necessario localizzare l'impianto nel Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, con dGP n. 1404 dd 11/08/2014, limitatamente al periodo corrispondente alla durata dell'attività della cava. In quell'occasione, a seguito di una richiesta del Comune di Varena alla Comunità della Val di Fiemme, tutta l'area è stata stralciata dalla previsione a discarica con deliberazione dell'assemblea comprensoriale n. 39 dd 27/12/2013.


Di seguito viene comunque verificato il rispetto dei criteri localizzativi, sottolineando che il progetto di cava attualmente autorizzato non prevede la discarica, ma un ripristino contestuale all'escavazione con materiali recuperati.

Oggi il vuoto di cava si sta riempiendo e pertanto non è da ritenersi più fattibile il riempimento del vuoto di cava con la realizzazione di una discarica per rifiuti inerti.


INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO

Di seguito si riportano gli stralci dei tematismi della pianificazione provinciale che rilevano delle condizioni rilevanti. Non sono state riportate quelle cartografie che non hanno rilevato alcun vincolo.

PUP:




PGUAP:



Non si rileva nessun vincolo per la carta della criticità idrica sotterranea.

PRG



Non viene interessata nessuna area protetta. Le aree protette più vicine sono il sito denominato Alta Val di Stava IT3120128 situato ad una distanza di circa 2,7 km in direzione est rispetto all'area in questione. A circa 4,4 km in direzione NE, nei pressi del Passo di Lavazè, sono presenti le aree protette Selva di Ega IT312025 e Becco della Palua IT312026.

Accesso alla cava e tomo coprivista lungo la statale con lavori di sopraelevazione in corso con la costruzione della scogliera di contenimento sul lato interno del tomo



la

foto evidenza sulla destra il rinverdimento provvisorio della scarpata finale di scavo, al centro in riporto in corso e sulla sinistra il rinverdimento delle scarpate di ripristino provvisorie);



(la foto evidenzia lo scavo sull'ultimo gradone dopo aver riprofilato quelli superiori; la nicchia che si è formata al centro del penultimo gradone coincide con la presenza di piccole lenti di materiali cementato che in ogni caso non compromette la stabilità della scarpata il cui angolo complessivo viene in ogni caso mantenuto inferiore ai 45°)



Criteri	All.1, D.Lgs. n. 36/2003	All.A, 14-44/2005/Leg, rifiuti inerti e TULP DPP Piano	CAVA BANCOLINE
<p>Area ad elevata pericolosità geologica idrologica e valanghiva</p> <p>Aree a rischio idrogeologico molto elevato (R4) e aree a rischio idrogeologico elevato (R3) del PGUAP</p> <p>Aree in cui è assolutamente escluso per il PGUAP o per la Carta di sintesi della pericolosità</p>		<p>Non idonee* <i>In queste aree possono tuttavia essere ubicate discariche per rifiuti inerti nei limiti e alle condizioni stabilite dalla carta di sintesi geologica (leggi Carta sintesi pericolosità)</i></p> <p>Non idonee</p> <p>Non idonee*</p>	<p>- In area con penalità leggere, mentre la parte a sud-ovest con penalità gravi o medie</p> <p>- in parte a rischio moderato (R2)</p> <p>-</p>
Aree critiche recuperabili		Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica.	-
In corrispondenza di faglie attive e aree interessate da attività vulcaniche	Non idonee		-
In corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale	Non idonee	Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica.	-
Aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità della discarica;	Non idonee		-
Aree esondabili, instabili e alluvionabili con T= 50 anni	Non idonee		-
Aree a rischio sismico 3		Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica.	- Per la CSG l'area ha una sismicità trascurabile (4)
Ambiti fluviali idraulici [art. 65 Dlgs 152/2006]	Non idonee. Le Regioni possono, con provvedimento motivato, autorizzare la realizzazione delle	da verificare con le norme di attuazione del PGUAP e Carta di sintesi della pericolosità	-

	discariche per inerti in questi siti		
Carta criticità idriche sotterranee: Aree critiche e di attenzione [art. 65 Dlgs 152/2006]	Non idonee. Le Regioni possono, con provvedimento motivato, autorizzare la realizzazione delle discariche per inerti in questi siti		-
Area tutela assoluta pozzi e sorgenti [art 94 DLgs 152/06]	Non idonee Le Regioni possono, con provvedimento motivato, autorizzare la realizzazione delle discariche per inerti in questi siti	Non idonee	-
Area rispetto idrogeologico pozzi e sorgenti [art 94 DLgs 152/06]	Non idonee Le Regioni possono, con provvedimento motivato, autorizzare la realizzazione delle discariche per inerti in questi siti	Non idonee	-
Fascia di 300 m dalla linea di battigia dei laghi [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004]	Non idonee		-
Fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative aree di protezione fluviale [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004] (le acque pubbliche sono consultabili in: http://172.17.70.122/internos/ cliccando poi su "interNOS WebGis" e poi su: "idrpub_tt in aggiornamento")	Non idonee	Non idonee*	La distanza minima dal rio Gambis è 78 m, ma non è presente alcuna area di protezione fluviale
Aree protezione laghi		Non idonee	-
Riserve naturali provinciali e nazionali [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004]	Non idonee	Non idonee	-
Biotopi di interesse provinciale		Non idonee*	
Parchi e territori di protezione esterna dei parchi [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004]	Non idonee	Non idonee	-
Parchi naturali (art. 11 PUP 2003) e Parco Stelvio e Patrimonio dolomitico		Non idonee	
Aree e siti di cui agli artt. 2-3 DPR 357/1997 (SIC, ZSC e ZPS)	Non idonee Le Regioni possono, con provvedimento motivato, autorizzare la realizzazione delle	Non idonee	-

	discariche per inerti in questi siti		
Montagne per la parte eccedente 1.600 m e i ghiacciai [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004]	Non idonee		-
Zone di interesse archeologico [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004]	Non idonee	Non idonee	-
Vincoli culturali, archeologici e ambientali (Invarianti elencati nel PUP)	Non idonee	Non idonee	
Aree tutela ambientale, fatta salva la successiva autorizzazione a carattere paesaggistico		Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica.	Tutta l'area si trova in tutela ambientale
Aree di interesse agricolo primario (art 19 PUP 2003)		Non idonee	-
Fascia di 300 m dalle aree agricole di pregio (art. 65 TULP)		Non idonee	-
Foreste e boschi o aree sottoposte a vincolo di rimboschimento [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004]	Non idonee	Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica.	Nessuna Presente bosco a valenza turistico-ricreativa a sud, ma esterno all'area
Foreste demaniali e boschi di pregio		Non idonee	-
Zone gravate da usi civici [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004]	Non idonee		Tutta la p.f. 2418/1 della cava è soggetta ad uso civico
Centri storici da PRG		Non idonee	-
Aree residenziali, ricettive, commerciali, spazi pubblici e ricreativi, come individuati dagli strumenti di pianificazione urbanistica		Non idonee	-
Distanza dai centri abitati	Da valutare le condizioni locali di accettabilità dell'impianto		L'area è distante dai contesti abitativi e si colloca a ca 1,5 km dall'abitato di Varena e a ca 4 km dal Passo Lavazè. Gli unici due recettori sensibili presenti nelle vicinanze della cava sono il ristorante "La Baita", ubicato a ca 300 metri in direzione sud-ovest e la trattoria "alla Chiusa" posta a circa 800 metri in direzione nord-est,

			situati rispettivamente a valle e a monte della cava lungo la statale n. 620.
Fasce di rispetto impianti di depurazione		Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica.	-
Fasce di rispetto di strade, autostrade, ferrovie, aeroporti,	Da valutare le condizioni locali di accettabilità dell'impianto	Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica.	
Fasce di rispetto di gasdotti, elettrodotti, oleodotti, cimiteri, beni militari	Da valutare le condizioni locali di accettabilità dell'impianto		
Aree degradate	Da privilegiare		L'area è classificata come cava. Il progetto esecutivo autorizzato prevede il ripristino dell'intera area a bosco.

(*) Nelle aree indicato come “non idonee” per il DPP 14-44/2005:

- non possono essere realizzate nuove discariche per inerti neanche se queste siano già state previste nei relativi Piani, salvo siano già state autorizzate alla data di entrata in vigore del decreto;
- ampliamenti, anche con lotti contigui, o modifiche di discariche esistenti per inerti, qualora già localizzate, sono ammessi solo se: - con solo tab 1 – con parere favorevole dell'APPA e del Serv Geologico

CONCLUSIONI

Alla luce della trattazione riportata sopra, se ne deduce che il sito di discarica non risulta coerente con il criterio nazionale di non idoneità relativo agli usi civici.

Il sito si trova inoltre in area di tutela ambientale, considerata anch'essa una condizione di non idoneità, ma che può essere superata con successivi approfondimenti, secondo quanto disposto dal regolamento provinciale DPP 14-44/2005/Leg.

Fermo restando questo quadro rispetto alla coerenza dei criteri, la discarica ad oggi risulta in pratica non fattibile visto l'attuale grado di riempimento della cava e la prosecuzione dei lavori di estrazione secondo un progetto approvato che prevede il riempimento contestuale all'escavazione, senza l'attivazione di una discarica.


Discarica da stralciare dal Piano provinciale di gestione dei rifiuti inerti

2. Discarica Monte Zaccon – Comune Roncegno Terme - Comunità Valsugana e Tesino (ex Comprensorio C3 Bassa Valsugana e Tesino)

PIANIFICAZIONE COMPRENSORIALE

La discarica è stata inserita nel Piano comprensoriale per rifiuti inerti con il II aggiornamento, approvato con deliberazione assemblea comprensoriale n. 18 dd 16/12/1999. Successivamente è stata ampliata verso sud-est con il VII aggiornamento, approvato con deliberazione assemblea comprensoriale n. 17 dd 19/11/2008, per una volumetria massima prevista di 3.000.000 mc, su una ex cava di proprietà privata.

DESCRIZIONE DEL SITO




L'area di interesse si colloca approssimativamente al centro dell'arco rappresentato dal tratto trentino della Valsugana, nel Comune di Roncegno Terme, in prossimità dell'abitato di Marter. Risulta all'interno di una più ampia zona sede di attività industriali afferenti alla produzione di materiali inerti e calcestruzzi, connesse storicamente con l'attività estrattiva.

Le attività di escavazione del materiale hanno trasformato l'area, che in origine era boschiva-agricola e rurale, in una zona fortemente antropizzata che ha successivamente condizionato anche le trasformazioni delle aree limitrofe in cui si sono insediate altre attività industriali di lavorazione dei minerali creando quindi un distretto dedicato.

L'area è compresa, verso Nord, dal tratto locale del fiume Brenta, e a Sud dalle pendici dei rilievi montuosi locali, tra cui spiccano appunto il Monte Zaccon e la cima dell'Armentera. Verso Ovest è invece compresa all'interno della Val Canale, che risulta costantemente in secca, e vede il passaggio di portate soltanto in casi estremamente rari, in occasione dei maggiori eventi meteorologici. Ad Est ed a Sud il sito risulta direttamente adiacente al SIC IT3120125 "Zaccon".



Foto aerea scattata all'inizio della fase di riempimento del catino prodotto dall'attività estrattiva



Corografia e curve di livello dell'area oggi

Oggi nell'area si trova una depressione del versante tra le quote 460 e 620 m

ITER AUTORIZZATIVO

Il sito è stato interessato da attività estrattiva dagli anni '30 e fino al 2000.

Come da progetto di cava, la ditta proprietaria ha iniziato il ripristino ambientale e, a seguito di una variante, nel 2000 ha iniziato ad utilizzare diverse tipologie di rifiuti in procedura semplificata. Il ripristino prevedeva di raggiungere una quota finale a 470 m con destinazione agricola e collocazione di terreno vegetale nell'ultimo metro. Questo ripristino non escludeva la possibilità di realizzare sopra una discarica per rifiuti inerti, fino al raggiungimento della quota massima di 620 m.

Nel dicembre 2008 l'area di ripristino ambientale è stata posta sotto sequestro dall'Autorità Giudiziaria.

Con Ordinanza n.18/2009 dd 5/11/2009, il Sindaco di Roncegno Terme ha intimato la Società alla messa in sicurezza del sito. L'ordinanza non è stata ottemperata dal soggetto interessato e pertanto la bonifica è stata portata avanti dal Comune di Roncegno Terme, in qualità di soggetto attuatore dell'azione sostitutiva.

Con dGP n. 1598 dd 21/09/2015 è stato approvato il progetto operativo di bonifica con messa in sicurezza permanente del sito ed è stato autorizzato, ai sensi degli artt. 77 bis e 102 quater del TULP in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, il Comune di Roncegno Terme ad eseguire gli interventi previsti.

Il progetto autorizzato ha previsto una riprofilatura delle rampe e dei piani dell'area, seguita da una completa impermeabilizzazione del sito, delimitato per tre quarti del perimetro dalla parete rocciosa.

Come destinazione finale dell'area lo stesso progetto ha definito l'area come *“sito bonificato di tipo industriale ove non sarà consentita alcuna attività: nello specifico non sarà ammessa la destinazione a discarica per rifiuti inerti prevista dal PRG di Roncegno Terme. La sistemazione finale consisterà nella semina di prato e l'eventuale colonizzazione dell'area da parte di specie arbustive o ad alto fusto sarà lasciata all'evoluzione naturale”*.

CONCLUSIONI

Alla luce dell'iter autorizzativo riportato sopra, si prende atto di quanto prescritto dal progetto di bonifica stante quanto disposto dall'art. 242, comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006, “l'autorizzazione (del progetto di bonifica) costituisce, altresì, variante urbanistica”.


Pertanto a seguito dell'approvazione del suddetto progetto di bonifica, con dGP n. 1598 dd 21/09/2015, **la destinazione a discarica dell'area deve essere stralciata dal Piano di settore.**

3. Discarica Val Camino – Comune Civezzano - Comunità Alta Valsugana e Bersntol (ex Comprensorio C4 Alta Valsugana)

PIANIFICAZIONE COMPRENSORIALE

La discarica è stata inserita nel Piano comprensoriale di smaltimento rifiuti speciali (PCSRS) del 1997 su un'area in parte interessata da una discarica di porfido.


Con il quarto aggiornamento del Piano Provinciale di Utilizzazione delle Sostanze Minerarie (PPUSM), approvato con dGP n. 2533 dd 10/10/2003, la discarica di porfido è stata stralciata e ciò ha permesso di procedere ad una nuova variante del Piano comprensoriale.



Estratto variante 2008 PCSRS con indicata l'area di riduzione rispetto a quanto pianificato nel 2003

Nello stesso anno infatti, con delibera n. 18 dd 15/12/2003 l'Assemblea comprensoriale ha approvato una variante al PCSRS con ampliamento del perimetro della discarica di inerti della Val Camino, inglobando anche l'adiacente discarica di porfido stralciata dal PPUSM e modellando i confini secondo il progetto di un nuovo tracciato viario provinciale allora in fase di progettazione. Infine, a seguito della realizzazione della nuova viabilità, con la variante 2008, approvata con deliberazione dell'assemblea comprensoriale n. 23 dd 15/12/2008, è stato ridefinito il perimetro della discarica e la sua volumetria, riducendo l'area di quella parte evidenziata nella figura sotto, rispetto al perimetro pianificato nel 2003. A seguito di questa ultima variante la volumetria massima della discarica è diventata pari a 306.000 mc.

DESCRIZIONE DEL SITO



La discarica di inerti è inserita nella ex cava di ghiaia e discarica di porfido denominata Val Camino, localizzata in Val Grande.

La zona d'interesse è un sito fra i Comuni amministrativi di Civezzano e Pergine Valsugana, delimitato verso sud dalla scogliera in massi ciclopici posti lungo il Rio Silla e a nord dalla nuova viabilità “variante di Torchio”.

L'area si sviluppa per lo più in senso longitudinale, da nord a sud, ad est del centro abitato di Torchio.

L'area è



attraversata da due torrenti: il rio Silla che scorre sul fondovalle, lungo il limite orientale dell'area individuata dalla discarica, ed il rio Canova che invece taglia trasversalmente la parte centro meridionale del corpo di discarica e risulta intubato sotto il deposito di porfido.

L'area è in parte di proprietà privata ed in parte di proprietà pubblica.

ITER AUTORIZZATIVO

L'iter della cava e poi della discarica è stato piuttosto articolato.

Nel **1991** è stato approvato il progetto di realizzazione della cava (denominata “cava di Ronchi”), previo rilascio di compatibilità ambientale con deliberazione della Giunta provinciale n. 9297 dd 22/07/1994 (VIA-1991-22).


A seguito della variante del 1997 del Piano comprensoriale di smaltimento dei rifiuti speciali inerti, l'area è stata interessata da una discarica di porfido, con relativo centro di riciclaggio del materiale porfirico conferito.

Nel **1998** (VIA-1997-02) è stato approvato il progetto di una discarica per 620.000 mc di rifiuti inerti, in parte ricadente nell'esistente discarica di porfido, con rilascio di compatibilità ambientale con deliberazione della Giunta Provinciale n. 9471 di data 28 agosto 1998, prorogato successivamente con deliberazione n. 2180 di data 5 settembre 2003 e con deliberazione di Giunta Provinciale n. 945 di data 30 aprile 2004, fino alla nuova definizione progettuale della discarica, in variante al progetto approvato, che rendesse compatibile l'attività di coltivazione della discarica di inerti con il progetto denominato “Collegamento stradale tra la S.P. 71 e la S.P. 83”. Infatti la nuova viabilità, denominata “variante di Torchio”, sarebbe transitata in parte sulla discarica di inerti in esame ed in parte sulla discarica adiacente di porfido.


Nel frattempo la discarica di porfido è stata stralciata dal Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerarie (PPUSM) ed è stata convertita in discarica per lo smaltimento di rifiuti inerti.

Nel **2005** (SCR-2005-17) è stato valutato, e successivamente approvato, il progetto di variante della discarica che prevedeva la riduzione altimetrica di entrambe le discariche (quella di rifiuti inerti e quella di porfido) per far posto al nuovo “Collegamento stradale tra la S.P. n. 71 e la S.P. n. 83”. Contestualmente il progetto prevedeva l’ampliamento volumetrico a nord della discarica di inerti, fino ad occupare una parte di discarica adibita agli scarti di porfido da smantellare progressivamente, riciclando e riutilizzando il materiale porfirico. In questo modo il volume di inerti, limitato dalla realizzazione della strada, sarebbe stato abbondantemente recuperato utilizzando lo spazio liberato dall’asportazione del porfido.

La valutazione del progetto si è conclusa con la Determinazione del Direttore dell’APPA n. 22 dd 31/08/2005 per la non sottoposizione a VIA della prosecuzione dei lavori presso l’esistente discarica di rifiuti inerti (sita tra le sez.16b e 22 del progetto), che sarebbe stata ridotta a 230.000 mc. Tuttavia la stessa determinazione ha imposto la sottoposizione a VIA dell’ampliamento della discarica sul sedime dell’ex discarica di porfido compreso il suo smantellamento ed il trattamento del porfido nell’adiacente impianto di recupero (sita tra le sez. 1 e sez. 16b del progetto).



20




Estratto sez. 20 sulla riprofilatura finale della discarica

La discarica, in coerenza a quanto valutato nel 2005, è stata autorizzata dal Comune di Civezzano fino al 31/03/2011. La coltivazione della discarica è quindi proseguita solo nella parte dedicata ai rifiuti inerti (tra le sez.16b e 22 del progetto) e solo utilizzando i rifiuti previsti nella tabella 3 del DM 13/03/2003, come da prescrizione dello screening del 2005.

Successivamente, nel **2008**, è stato valutato un nuovo progetto (VIA-2008-02) per l'ampliamento di 300.000 mc della discarica, ormai esaurita e in fase di chiusura definitiva, sul sedime della ex discarica di porfido, previo suo smantellamento (sez 7 – 14 del progetto originario). Il progetto prevedeva anche la sistemazione finale del rio Canova, oggi intubato sotto il volume di scarti di porfido depositati, che sarebbe tornato a scorrere in superficie su un nuovo alveo artificiale completamente impermeabile. Questo nuovo progetto ha avuto la compatibilità ambientale con dGP n. n. 2172 dd 29/08/2008, ma non è mai stato autorizzato dal Comune di Civezzano.

Nel 2013 è stata valutata positivamente una sua variante (SCR-2013-37) per il conferimento di un volume di rifiuti inerti, al netto dei pacchetti di impermeabilizzazione, di 224.934 mc, ma anch'essa non è stata autorizzata dal Comune di Civezzano.



1 discarica inerti in esaurimento;2 impianto di frantumazione e riciclaggio;3 localizzazione della nuova discarica

A febbraio **2011**, a seguito di segnalazione del Nucleo operativo ecologico dei carabinieri di Trento, il Comune di Civezzano ha ordinato la rimozione di rifiuti non conformi depositati nel sito e alla scadenza del 31 marzo 2011, il Comune di Civezzano non ha più rinnovato l'autorizzazione comunale per l'esercizio della discarica.

A seguito dell'Analisi di rischio, del parere positivo dell'APPA e della verifica di assenza di rischio per i recettori umani e per la falda, con Determinazione del responsabile del Servizio Strutture e territorio n. 146 dd 28/12/2012 il Comune di Civezzano ha emesso un



provvedimento di regolarizzazione ex art. 86 ter TULP per le sez.22-17, prescrivendo un monitoraggio semestrale dei piezometri ed il ripristino con chiusura della discarica tra le sez 22-17 secondo il Piano di adeguamento al D.Lgs. n. 36/2005 approvato con provvedimento del responsabile tecnico n. 6145 dd 13/07/2005. Nello stesso provvedimento il Comune ha esplicitato di non rilasciare alcuna autorizzazione per il prosieguo dell'attività di discarica né per l'attività degli impianti ivi presenti. Con Determinazione del responsabile del Servizio Strutture e territorio n. 190 dd 19/12/2014 il Comune di Civezzano ha stabilito il termine del 30/09/2015 per la chiusura definitiva della discarica, per il cui ripristino finale mancava ancora il conferimento di 3.000 mc di materiale.

Successivamente la ditta è fallita e l'area si presenta oggi in uno stato degradato, con gli impianti ancora in sito e la zona della discarica non ultimata.

INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO

Di seguito si riportano gli stralci dei tematismi della pianificazione provinciale che rilevano delle condizioni rilevanti. Non sono state riportate quelle cartografie che non hanno rilevato alcun vincolo.


PUP:




Inquadramento strutturale: area (in retinato grigio al netto della parte in azzurro) senza vincoli, eccetto la parte a sud (dove c'è l'attuale discarica e l'impianto) che rientra in bosco.



Carta del paesaggio: tutta l'area è indicata come cava, eccetto la parte centrale che è indicata come area produttiva



Sistema delle aree agricole: **tutta l'area della discarica rientra nella fascia di 300 m dal conferine delle aree agricole di pregio**






Reti ecologiche e ambientali: **la parte orientale dell'area rientra in zona di protezione fluviale (reti ecologiche e ambientali - PUP)**



Sistema insediativo e reti infrastrutturali: si nota chiaramente la "Variante di Torchio" che attraversa longitudinalmente l'area stralciata del Piano



Tutta l'area rientra in area di tutela ambientale

PGUAP:



Tutta l'area di discarica rientra in rischio medio (R2), corrispondente ad un'area a moderata pericolosità geologica su un'area produttiva. L'area confina a est con una zona ad elevata pericolosità geologica, per la presenza del rio Silla.

Non si rileva nessun vincolo per la carta della criticità idrica



sotterranea, né per gli ambiti fluviali.

Dalla consultazione delle derivazioni, risultano presenti diversi pozzi lungo il rio Silla, che delimita il confine est della discarica.

Per la carta delle risorse idriche l'area rientra in zona di protezione del pozzo Silla captato ad uso potabile e a servizio dell'acquedotto di Civezzano.

L'area risulta confinante a est con una zona di attenzione per intenso sfruttamento della falda, come rilevato dalla Carta delle criticità idriche sotterranee

Criteria	All.1, D.Lgs. n. 36/2003	All.A,DPP 14-44/2005/Leg	DISCARICA VAL CAMINO
<p>Area ad elevata pericolosità geologica idrologica e valanghiva</p> <p>Aree a rischio idrogeologico molto elevato (R4) e aree a rischio idrogeologico elevato (R3) del PGUAP</p> <p>Aree in cui è assolutamente escluso per il PGUAP o per la Carta di sintesi della pericolosità</p>		<p>Non idonee* <i>In queste aree possono tuttavia essere ubicate discariche per rifiuti inerti nei limiti e alle condizioni stabilite dalla carta di sintesi geologica (leggi Carta sintesi pericolosità)</i></p> <p>Non idonee</p> <p><i>Non idonee*</i></p>	<p>- In area a moderata pericolosità geologica</p> <p>- in parte a rischio moderato (R2)</p> <p>-</p>
Aree critiche recuperabili		Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica.	-
In corrispondenza di faglie attive e aree interessate da attività vulcaniche	Non idonee		-
In corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale	Non idonee	Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica.	-
Aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità della discarica;	Non idonee		-
Aree esondabili, instabili e alluvionabili con T= 50 anni	Non idonee		-
Aree a rischio sismico 3		Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica.	- Per la CSG l'area ha una sismicità trascurabile (4)
Ambiti fluviali idraulici [art. 65 Dlgs 152/2006]	Non idonee. Le Regioni possono, con provvedimento motivato, autorizzare la realizzazione delle discariche per inerti in questi siti	da verificare con le norme di attuazione del PGUAP e Carta di sintesi della pericolosità	-

Carta criticità idriche sotterranee: Aree critiche e di attenzione [art. 65 Dlgs 152/2006]	Non idonee. Le Regioni possono, con provvedimento motivato, autorizzare la realizzazione delle discariche per inerti in questi siti		-
Area tutela assoluta pozzi e sorgenti [art 94 DLgs 152/06]	Non idonee Le Regioni possono, con provvedimento motivato, autorizzare la realizzazione delle discariche per inerti in questi siti	Non idonee	-
Area rispetto idrogeologico pozzi e sorgenti [art 94 DLgs 152/06]	Non idonee Le Regioni possono, con provvedimento motivato, autorizzare la realizzazione delle discariche per inerti in questi siti	Non idonee	-
Fascia di 300 m dalla linea di battigia dei laghi e mare [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004]	Non idonee		-
Fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative aree di protezione fluviale [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004] (le acque pubbliche sono consultabili in: http://172.17.70.122/internos/ cliccando poi su "interNOS WebGis" e poi su: "idrpub_tt in aggiornamento")	Non idonee	Non idonee*	Una fascia stretta a est rientra in area di protezione fluviale del rio Silla dal quale dista tra i 20 e i 55 m
Aree protezione laghi		Non idonee	-
Riserve naturali provinciali e nazionali [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004]	Non idonee	Non idonee	-
Biotopi di interesse provinciale		Non idonee*	
Parchi e territori di protezione esterna dei parchi [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004]	Non idonee	Non idonee	-
Parchi naturali (art. 11 PUP 2003) e Parco Stelvio e Patrimonio dolomitico		Non idonee	
Aree e siti di cui agli artt. 2-3 DPR 357/1997 (SIC, ZSC e ZPS)	Non idonee Le Regioni possono, con provvedimento motivato, autorizzare la realizzazione delle discariche per inerti in questi siti	Non idonee	-

montagne per la parte eccedente 1.600 m e i ghiacciai [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004]	Non idonee		-
Zone di interesse archeologico [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004]	Non idonee	Non idonee	-
Vincoli culturali, archeologici e ambientali (Invarianti elencati nel PUP)	Non idonee	Non idonee	
Aree tutela ambientale, fatta salva la successiva autorizzazione a carattere paesaggistico		Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica.	Tutta l'area si trova in tutela ambientale
Aree di interesse agricolo primario (art 19 PUP 2003)		Non idonee	-
Fascia di 300 m dalle aree agricole di pregio (art. 65 TULP)		Non idonee	tutta la discarica rientra nella fascia di 300 m dall'area agricola di pregio presente a nord-ovest.
Foreste e boschi o aree sottoposte a vincolo di rimboscimento [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004]	Non idonee	Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica.	La parte a sud, coincidente con la discarica di rifiuti inerti, ricade in area a bosco, seppur non totalmente
Aree a bosco (art 22 PUP 2003)		Non idonee	
Zone gravate da usi civici [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004]	Non idonee		-
Centri storici da PRG		Non idonee	-
Aree residenziali, ricettive, commerciali, spazi pubblici e ricreativi, come individuati dagli strumenti di pianificazione urbanistica		Non idonee	-
Distanza dai centri abitati	Da valutare le condizioni locali di accettabilità dell'impianto		-
Fasce di rispetto impianti di depurazione		Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica.	-
Fasce di rispetto di strade, autostrade, ferrovie, aeroporti,	Da valutare le condizioni locali di accettabilità dell'impianto	Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica.	-
Fasce di rispetto di gasdotti, elettrodotti, oleodotti, cimiteri, beni militari	Da valutare le condizioni locali di accettabilità dell'impianto		

Aree degradate	Da privilegiare		L'area oggi si presenta degradata, con gli impianti dismessi, ma ancora montati e con una discarica esaurita, ma ancora da chiudere definitivamente.
-----------------------	-----------------	--	--

(*) Nelle aree indicato come “non idonee” per il DPP 14-44/2005:

- non possono essere realizzate nuove discariche per inerti neanche se queste siano già state previste nei relativi Piani, salvo siano già state autorizzate alla data di entrata in vigore del decreto;
- ampliamenti, anche con lotti contigui, o modifiche di discariche esistenti per inerti, qualora già localizzate, sono ammessi solo se: - con solo tab 1 – con parere favorevole dell'APPA e del Serv Geologico

CONCLUSIONI

Alla luce dello stato di fatto riportato sopra, l'area a sud risulta esaurita e ripristinata quasi totalmente. La parte centrale dell'area pianificata potrebbe ancora essere sfruttata come discarica per la parte ricadente sul sedime dell'ex deposito di porfido, previo suo smantellamento e recupero del porfido. Questo progetto è stato più volte analizzato e valutato.

Tuttavia tutta l'area rientra nella fascia di 300 m dall'area agricola di pregio sita a nord-ovest, considerato un vincolo non derogabile dalla normativa provinciale.

Infine tutta la fascia est rientra in area di protezione fluviale.

In conclusione la discarica è **da stralciare dal Piano provinciale di gestione dei rifiuti inerti.**

4. Discarica Stuardri – Comune Lavis - Comunità Rotaliana – Konigsberg (ex Comprensorio C5 Valle dell'Adige)

PIANIFICAZIONE COMPRENSORIALE

La discarica è stata inserita nel I stralcio del Piano comprensoriale per rifiuti inerti, approvato con deliberazione assemblea comprensoriale n. 20 dd 29/10/1993, per una volumetria massima prevista di 400.000 mc, su una ex cava di gesso.

DESCRIZIONE DEL SITO

La zona d'interesse è ubicata in sinistra idrografica della Val d'Adige, nel Comune di Lavis, tra le frazioni di Nave S. Felice (a circa 700 m a sud) e Sorni (a circa 500 m a nord), lungo la SS n. 12 dell'Abetone e del Brennero, pochi chilometri a nord di Trento. La discarica, realizzata in una vecchia cava di gesso, ha un accesso dalla statale del Brennero, appena superato l'abitato di Nave S. Felice, provenendo da sud. L'area è di proprietà privata.

Essa confina ad ovest con un'abitazione privata e due attività commerciali e ad est con territorio adibito ad agricoltura (coltivazione a vite).

I nuclei abitativi più vicini, oltre Sorni e Nave San Felice, sono Panizza di Sopra a circa 500 m ad ovest e Panizza di Sotto a circa 250 m a nord, la quale, vista la morfologia della ex-cava risulta la più esposta alle attività di discarica.



Ubicazione planimetrica dell'area

ITER AUTORIZZATIVO

Il progetto di discarica è stato sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA-1996-10) nel **1996**, ottenendo la compatibilità ambientale per otto anni con deliberazione della Giunta Provinciale n. 5508 del 30 maggio 1997, successivamente prorogata con dGP n. 968 dd 19/05/2006 fino al 31/12/2009.

La discarica è divenuta operativa nel **1999** e autorizzata per 274.000 mc, in seguito alla modifica di una prescrizione (relativa al numero di giorni alla settimana nei quali permettere il conferimento dei rifiuti).

Nel **2002** un progetto di ampliamento di 60.000 mc (II lotto) è stato sottoposto a screening (SCR-2002-30) che ha concluso con determinazione del Direttore dell'APPA n. 35 dd 18/09/2002 per la non sottoposizione a VIA. Con questo II lotto il volume utile complessivo della discarica è stato aumentato da 279.000 mc a 339.000 mc, comunque ben al di sotto del volume di 400.000 mc originariamente pianificato. La capacità totale del conferimento nel II lotto è stata ridefinita in 62.000 mc al netto dei ripristini (volume complessivo compresi i ripristini stimato di 83.000 mc), con una variante del 2006.

Il 29 aprile **2005** si è conclusa l'attività di conferimento nel I lotto, essendosi raggiunti i limiti di capienza. Contestualmente è iniziata l'attività di conferimento dei rifiuti nel II lotto, a seguito dell'autorizzazione all'esercizio concessa dal Comune all'Ente gestore (Consorzio Lavoro Ambiente Srl) il 21 marzo 2005.

Considerate le interferenze tra i due lotti, il ripristino finale del I lotto poteva avvenire solo ad avvenuto completamento del II lotto.

E così è avvenuto. Infatti con nota dd 21/12/**2007** del Direttore dei lavori è stata certificata l'ultimazione dei lavori nel II lotto e in data 23/04/**2008** lo stesso ha emesso il certificato di regolare esecuzione, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n 295 dd 14/10/2008. Nello stesso giorno (14/10/2008) con deliberazione della Giunta Comunale n 296 è stato approvato il certificato di collaudo del I lotto.

CONCLUSIONI

Alla luce dello stato di fatto riportato sopra, la discarica risulta chiusa, esaurita e ripristinata nel 2008 e dunque è **da stralciare dal Piano provinciale di gestione dei rifiuti inerti**


5. Discarica Sardagna – Comune Trento - Territorio Val d'Adige (ex Comprensorio C5 Valle dell'Adige)

PIANIFICAZIONE COMPRENSORIALE DISCARICA

La discarica in loc. Sardagna è stata pianificata nel Piano comprensoriale di rifiuti speciali del Comprensorio della Valle dell'Adige (1993) approvato con deliberazione assemblea comprensoriale n. 20 dd 29/10/1993 per un volume complessivo di 150.000-180.000 mc.


Nel 2006 è stata approvata una variante al citato Piano per un aumento della volumetria complessiva della discarica fino a 920.000 mc.

Successivamente, con deliberazione assemblea comprensoriale n. 8 dd 12/05/2008, è stato approvato un ulteriore ampliamento di 300.000 mc, per una volumetria complessiva della discarica di 1.220.000 mc, con la perimetrazione riportata sotto nell'estratto del Piano Comprensoriale citato.



ELENCO PP.FF INTERESSATE: 1274, 1275, 1276, 1277, 1270, 1279, 1776/2, 1360, 1361, 1782/1, 95/3, 100/1, 100/2, 100/3, 92, 91/1, 91/2, 95/2, 1786/1, 39/3, 1786/3, 1786/2, 1889, 115/1, 117, 126/1, 135, 143/5, 143/6, 143/4, 143/3, 143/2, 1785, 146, 144, 1784, 1382, 1383, 1378, 1783, 1376, 1375, 1368, 139/1, 130, 139/2, 1348, 1351/1, 1351/2, 1352/1, 1352/3, 1352/4, 1352/2, 1353, 1354, 1355, 1356
ELENCO PP.ED INTERESSATE: 582, 408, 583, 409

TAVOLA DI SINTESI GEOLOGICA 1:5000



VINCOLI DI CARATTERE GEOLOGICO: AREE AD ELEVATA PERICOLOSITA' GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA, AREE DI TUTELA ASSOLUTA DI POZZI E SORGENTI - AREE CON PENALITA' GRAVI O MEDIE.

Parere geologico preliminare a firma del Dott. Geologo Michele Vuillemin Vedi allegato "D"

TAVOLA AMBIENTALE 1:2880



VINCOLI DI CARATTERE AMBIENTALE : AREA NON SOGGETTA A TUTELA AMBIENTALE

PARERE PREVENTIVO COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA PAESAGGISTICO-AMBIENTALE DELIBERAZIONE N.323/01 DI DATA 13/11/01:

FAVOREVOLE

Estratto Piano comprensoriale di rifiuti speciali 2008 con foto 2008

ESTRATTO PIANO REGOLATORE GENERALE

TAVOLA URBANISTICA 1:5000



DESTINAZIONE URBANISTICA: Discariche per rifiuti inerti - E6 Zone improduttive - Area di recupero ambientale - VPG Zone destinate ai servizi di quartiere, verde pubblico o uso collettivo di quartiere - E4 Zone a bosco

PARERE PREVENTIVO DEL COMITATO TECNICO FORESTALE ESPRESSO IN DATA 20/11/01 E 18/12/01 IN MERITO AL PROFILO IDROGEOLOGICO-FORESTALE, RELATIVO AL CAMBIO DI CULTURA PROPOSTO:


FAVOREVOLE



PIANIFICAZIONE PROVINCIALE IMPIANTO DI VALLE

Come descritto nei paragrafi successivi, l'esercizio della discarica è legato all'utilizzo della teleferica con stazione di valle situata nella città di Trento, in via al Maso Visintainer, sulle pp. ff. 1865/1 (parte), 1865/2 (parte), 2457/1 (parte) e 1815/3 (parte) C.C. Trento.

Per permettere il trasferimento dei rifiuti in discarica e garantire una loro corretta gestione con stoccaggio e pretrattamento, con deliberazione della Giunta provinciale n. 1177 dd 06/07/2018 è stato localizzato nel Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti un impianto di rifiuti inerti non pericolosi, con una superficie catastale riportata a lato, per un periodo corrispondente alla gestione operativa della discarica di inerti di Sardagna, con l'obbligo di ripristino successivo dell'area medesima secondo le previsioni del piano regolatore comunale.




DESCRIZIONE DEL SITO

L'area in cui è ubicata la discarica si colloca sul versante occidentale della Valle dell'Adige, nel territorio del Comune di Trento, lungo il versante orientale del Monte Bondone.

Più precisamente, la discarica si localizza a sud dell'abitato di Sardagna, in territorio comunale di Trento, occupando il versante sud del bacino idrografico del Rio denominato "Roggia di Sardagna", allo sbocco dello stesso nella Valle dell'Adige (che avviene subito a valle del Sito con una parete quasi verticale dove il rio forma una cascata).

La discarica si trova vicino al centro abitato di Sardagna, che si sviluppa fino ad una distanza minima di 90 m e con la chiesa e il cimitero adiacenti nel confine a nordest.

L'accesso alla discarica avviene per mezzo di una strada che attraversa il paese, da cui si diparte la pista di accesso poco prima di arrivare al cimitero. Dopo un attraversamento della Roggia di Sardagna, è situato il cancello di accesso all'area di discarica.



STORIA DEL SITO

Ex cava Italcementi

L'area su cui insiste la discarica è quella di una ex cava di argilla, situata a sud del centro abitato di Sardagna, in loc. Casa Vecia.

Il sito è stato sfruttato sino al 1976 dalla società Italcementi per ca 30 anni per l'estrazione dell'argilla approssimativamente fra quota 525 e 600 m.

A causa dell'asportazione del materiale ai piedi del pendio, lungo il fronte occidentale si sono registrati negli anni '70 fenomeni di instabilità di entità crescente, sino all'evento franoso del 1976, che ha causato l'interruzione dell'attività di cava.

Periodo post frana 1976

Nel periodo tra il 1976 e la metà degli anni '90 la cava è rimasta in stato di abbandono e di profondo degrado: le pareti della cava non interessate da alcun tipo di ripristino, il piano sub-orizzontale del centro della cava, non servito da opere di drenaggio superficiale, era paludoso per l'acqua riversata dalle numerose sorgenti scaturenti dalle pareti della cava.

Progetto VIA 1995 (VIA-1995-04)

Per fermare la frana e risanare l'area dal punto di vista geologico, è stato sottoposto a Valutazione di impatto ambientale (VIA) nel marzo 2015 un progetto per la realizzazione di una discarica di rifiuti inerti.

Al momento della redazione del Progetto, il Piano Comprensoriale di Smaltimento dei Rifiuti Speciali vigente nel 1996 prevedeva lo stoccaggio di un volume di 150.000- 180.000 mc di rifiuti

inerti. Come si evince dal Progetto 1995, tale volumetria non era sufficiente a garantire la stabilizzazione dei piani di scorrimento superficiali individuati in relazione al movimento franoso.

Per questo motivo il Progetto del 1995 è stato articolato in due stralci distinti:

1° stralcio: costruzione di una discarica per inerti da 150.000 mc (incrementabili fino ad un massimo del 20% per un totale di 180.000 mc) conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici. Questo volume, secondo il progetto esecutivo, avrebbe ottenuto la formazione di un solo gradone di 15 m sul fondo della ex cava, da quota 525 a quota 540, ma non sarebbe stato in grado di bloccare i piani di scorrimento superficiali più alti, compreso quello che ha causato la frana del '76, a quota 570;

2° stralcio: riempimento integrativo di ulteriori 740.000 mc finalizzato al raggiungimento dei coefficienti minimi di sicurezza di legge (allora vigenti) e quindi all'eliminazione del rischio di frana, con conseguente possibilità di recupero dell'area alle destinazioni d'uso previste dal PRG allora vigente. Era previsto un riempimento fino a quota 590 con gradoni di circa 10 metri di spessore ciascuno, lasciando alla base due aree pianeggianti: una più ampia a quota 540 m circa (di circa 10.000 mq da destinare a verde pubblico sportivo attrezzato, come da previsioni del PRG allora vigente) ed una più ristretta a quota 550 m circa. Dalla quota 590 m gli inerti si sarebbero invece raccordati al pendio naturale (sino a quota 598 m circa) con pendenza di circa l'8-10%, da destinare ad attività agricole. Solo in seguito al deposito di tale quantitativo di rifiuti si sarebbero realizzate condizioni tali da "svincolare l'area da zona a rischio idrogeologico" e quindi da rendere di fatto possibile il recupero dell'area. Il Progetto finale approvato prevedeva inoltre che i rifiuti venissero conferiti in discarica mediante teleferica con il fine di non ostacolare il traffico veicolare lungo la Strada Provinciale 85 del Monte Bondone, creando disagi alla popolazione di Sardagna. È stata quindi realizzata una stazione posta a quota inferiore alla discarica (dislivello pari a circa 180 m), dove erano effettuate attività di adeguamento volumetrico e di selezione allo scopo di consentire il parziale riutilizzo del materiale conferito e di separare l'eventuale frazione non inerte.

Questo secondo stralcio era possibile attuare solo dopo la modifica delle previsioni del Piano di settore con un ampliamento della volumetria a 920.000 mc.

La procedura di VIA si è conclusa con il rilascio della compatibilità ambientale per 10 anni con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2949 del 15/03/1996 e successivamente prorogata di altri 5 anni con deliberazione della Giunta Provinciale n. 646 del 13/03/2006 (fino al 13/03/2011), subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni che imponevano, tra le altre, il monitoraggio geotecnico dell'area.

Attività discarica (1998/2009)

Il conferimento dei rifiuti è avvenuto a partire dal 1998: dapprima per riempimento del fondo della cava e poi in rilevato attraverso la realizzazione di quattro gradoni, in quanto nel 2006 è intervenuta la modifica richiesta del Piano comprensoriale dei rifiuti inerti con l'aumento della volumetria della discarica a 920.000 mc.

Sequestro discarica per conferimento materiale non conforme

Dopo aver riscontrato il superamento di alcuni dei limiti previsti dal Decreto Ministeriale 3 agosto 2005 per l'ammissibilità in discarica di rifiuti inerti e in seguito all'avvenuto sequestro preventivo della discarica disposto dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Trento in data 19 gennaio 2009, il Comune di Trento ha sospeso l'autorizzazione per la coltivazione della discarica, con provvedimento n. 12391/2008 del 2 febbraio 2009.

Dissequestro dell'area

In data 28 febbraio 2011, alla luce dell'esito del procedimento penale del 2008, è stato disposto il dissequestro della discarica, che è quindi stata restituita alla ditta Sativa Srl per la ripresa dei conferimenti.

Intanto nel 2008 è stato modificato il Piano Comprensoriale dei rifiuti speciali, prevedendo un ampliamento della volumetria della discarica da 920.000 a 1.220.000 mc, a seguito delle modifiche apportate al Piano Regolatore Generale del Comune di Trento.

In vista dell'imminente scadenza della compatibilità ambientale, necessaria per riprendere i lavori di realizzazione della discarica di inerti, la ditta Sativa Srl ha presentato nel 2012 un progetto di VIA per la prosecuzione della stessa.

Progetto VIA 2012 (VIA-2012-16)

L'intervento proposto nel 2012 è stato sospeso per permettere il superamento di questioni tecnico-amministrative evidenziate durante l'istruttoria di VIA, tra le quali la localizzazione dell'impianto di valle nel Piano di settore, l'analisi di rischio sui rifiuti non conformi depositati e l'approfondimento delle questioni geologiche. Nel 2019 la ditta Sativa Srl ha ripresentato lo stesso progetto del 2012, aggiornandolo in alcuni punti con le ultime modifiche normative e localizzative sopraggiunte.

Il progetto riguarda la ripresa dell'attività di discarica, già parzialmente realizzata secondo il progetto del 1995 che prevedeva un riempimento di 920.000 mc (dei quali 670.000 mc risultano già conferiti), con un aumento del volume complessivo dei rifiuti da conferire di 300.000 mc e dunque un riempimento complessivo pari a 1.220.000 mc.

Come parte integrante del progetto viene considerato l'impianto di trattamento rifiuti ubicato a valle, in via al Maso Visintainer che tratterà i rifiuti prima del loro trasferimento alla discarica, mediante l'utilizzo della teleferica esistente.


Il progetto richiede una deroga fino al triplo dei valori limite fissati dal DM 27/09/2010 che definisce i criteri di ammissibilità per le discariche dei rifiuti inerti.

I profili finali vengono previsti in maniera diversa rispetto al progetto del 1995, con un piano leggermente inclinato (10°) a monte per la destinazione a verde del PRG ed il resto del versante con una pendenza massima di 25°.

L'istruttoria di VIA di analisi del progetto risulta al momento sospesa per richiesta di integrazioni tecniche e per la presente verifica della corrispondenza del sito ai criteri localizzativi, disposta dall'art. 97 quater del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

STATO ATTUALE E STABILITÀ DELL'AREA

Ad oggi la discarica si trova nello stesso stato in cui si trovava al momento del sequestro dell'area nel 2009: il piazzale di base dell'ex cava risulta colmato con lo scarico di circa 180.000 mc di rifiuti sino ad una quota di circa 540 m (1° gradone tra 526 e 540 m) e sono stati realizzati altri tre gradoni sino alla quota di circa 570 m, con occupazione di un volume di circa 670.000 mc.



Discarica come da rilievo topografico al 31/12/2008 e le relative sezioni.

Nel 1976 il Servizio Geologico provinciale aveva effettuato uno studio dettagliato del fenomeno franoso presente, che aveva messo in evidenza “un movimento franoso di tipo complesso legato a fratture di origine tettonica a direzione est-ovest ed alle superfici di strato della formazione marnosa dell'eocene superiore, coltivata dalla Italcementi”. “Le cause del fenomeno, oltre che all'assetto strutturale e stratigrafico del substrato roccioso, sono state ovviamente ascritte anche alla grande quantità di materiale asportato durante l'attività di cava”, “come causa destabilizzante è stata individuata anche la notevole circolazione idrica, guidata sia dalle fratture che dai piani di strato. Per il drenaggio delle acque sono stati eseguiti, all'epoca della frana, alcuni fori che hanno beneficamente determinato una parziale stabilizzazione del versante”.

Come riportato nelle integrazioni geologiche presentate nell'ultimo progetto di VIA, negli anni '80 l'attività di controllo del movimento franoso è continuata in maniera sempre più saltuaria in quanto si è notato un notevole assestamento dello stesso tanto da permettere di diradare le rilevazioni”.


Nel 1999, come prescrizione del progetto di VIA, sono stati realizzati dalla ditta Sativa Srl n.3 inclinometri e sono state eseguite misure periodiche sui piezometri esistenti.

Sino al maggio 2000, dall'interpretazione dei diagrammi di elaborazione delle misure inclinometriche, “si evidenziavano variazioni modeste, di ordine millimetrico, con una tendenza verso la diminuzione degli spostamenti nel tempo, senza indicatori di particolare preoccupazione

per la stabilità a breve termine del corpo di frana. Da rilevare una leggera tendenza a rotazione del corpo di frana verso nord registrata nelle prime serie di misure, “scomparsa” dopo riempimento della vallecola di versante al lato nord-nordovest dell’area (effettuato nelle prime fasi di costruzione dell’accumulo di discarica, verosimilmente con un positivo effetto di contenimento laterale)”.

I risultati dei successivi controlli dal 2001 al 2004 hanno confermato un generale “trend” ricorrente caratterizzato “da una modesta deriva soprattutto in condizioni di piogge intense e prolungate, seguita da una tendenza a “ritorno” dell’assetto a condizioni simili alle precedenti.

La validità statistica di quanto sopra sembrerebbe confermata anche dalle ulteriori misure eseguite negli anni successivi sino al 2008, evidenziando in estrema sintesi un trend generale caratterizzato da una pur modesta tendenza a “deriva e parziale ritorno”, più accentuata in occasione di eventi meteorici particolarmente intensi e con tendenza ad un progressivo graduale rallentamento”. [integrazioni settembre 2013]




Carta geologica aggiornata, con sezioni geologiche interpretative ricostruite a seguito delle indagini puntuali a suo tempo eseguite in zona

Come riportato nell’ultimo progetto di VIA, grazie ai numerosi sondaggi meccanici eseguiti, si è localizzato con precisione il piano di scivolamento dell’area di frana che arriva al piano campagna dal fronte della scarpata di coltivazione all’altezza di quota 570 m, seguendo approssimativamente l’andamento di una intercalazione calcarea all’interno delle marne.

“Verosimilmente, il trend di cui sopra potrà arrivare a progressiva stabilizzazione solo quando il corpo della discarica in costruzione supererà la quota di base della principale superficie di scivolamento formata in occasione dell’evento franoso del 1975, tuttora in buona parte ancora esposta, con un sufficiente “cumulo di contrasto” come da progetto proposto”.

Attualmente il piano di costruzione della discarica in progressione dal basso verso l’alto si trova vicino alla superficie di scivolamento critica, “ma ancora non la raggiunge in ogni suo

punto... non è quindi sicuramente raggiunta la stabilità globale dell'insieme opera-versante ed il rischio di dissesto sussiste ancora"..... "tra l'altro ripetendo le verifiche secondo la nuova classificazione sismica (da zona sismica 4 a zona sismica 3) il coefficiente di sicurezza del progetto originario (1995) si riduce talora a valori inferiori al minimo di legge." [integrazioni settembre 2013, pag 21]



Il Servizio Geologico della Provincia, con proprio parere del dicembre 2013 ha ritenuto, alla luce di quanto esaminato dalla documentazione integrativa del progetto e valutato direttamente in sito, "che ad oggi il versante non abbia raggiunto una condizione di stabilità a lungo termine. L'accumulo di inerte già conferito ha infatti migliorato la situazione, ma non l'ha ancora risolta".




Lo stesso Servizio, nel parere successivo del marzo 2014, ha ribadito la necessità che la ditta Sativa Srl riprenda il controllo della deformazione del corpo di frana e della discarica, ed anche il rilevamento della qualità e quantità di acqua presente nell'area, ai fini di valutare correttamente l'evoluzione delle caratteristiche di stabilità di tutta la zona in esame.

Solo a seguito dell'esito dei suddetti monitoraggi sarà possibile definire l'assetto morfologico finale del versante ed ottimale ai fini della stabilità dello stesso".

I pareri sono stati confermati nell'ultima conferenza di servizi del 4 giugno 2019, dove lo stesso Servizio Geologico, ha chiesto ulteriori verifiche e calcoli sulla quantificazione del volume di accumulo necessario per sormontare e contrastare positivamente il corpo di frana.

Dal punto di vista della natura dei materiali/rifiuti da conferire, senza addentrarsi nelle questioni sulle tipologie dei rifiuti, chiarisce che "la condizione essenziale per conseguire un tamponamento efficace del corpo di frana consiste nell'impiego di materiali prevalentemente granulari, evitando nel modo più assoluto la posa di strati coesivi continui che possano influenzare negativamente la stabilità degli accumuli".

VERIFICHE DI STABILITA'
(aggiornate secondo la nuova zonizzazione sismica)




Sezioni sulle verifiche di stabilità della discarica al varare dei coefficienti di stabilità

INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO


Di seguito si riportano gli stralci dei tematismi della pianificazione provinciale che rilevano delle condizioni rilevanti. Non sono state riportate quelle cartografie che non hanno rilevato alcun vincolo.

Per completezza di indagine, considerato che la discarica non può entrare in esercizio senza la teleferica, si è analizzato anche l'impianto a valle (aree retinate di viola).

PUP:



Inquadramento strutturale: solo area a sud della discarica in area a bosco.





Carta delle tutele paesistiche: l'area rientra in tutela paesistica solo per il confine meridionale della discarica



Carta delle aree agricole: quasi la metà della discarica (parte occidentale) ricade dentro la fascia di 300 m dalle aree agricole


Carta di sintesi pericolosità:



In particolare l'area di discarica viene classificata con penalità elevata per la presenza di frane e con penalità medio-bassa per i crolli, presenti nella parte meridionale

*Carta di sintesi della pericolosità: tutta l'area di discarica si trova in area ad **elevata penalità per frane**, mentre l'impianto si trova in **media-bassa penalità**.*


Per l'art. 15 della l.p. n. 5/2008 "nelle aree con penalità elevate è vietata ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia, fatte salve le opere di difesa e prevenzione volte alla riduzione o all'eliminazione del pericolo".



Si evidenzia inoltre una pericolosità alluvionale torrentizia lungo il confine nord della discarica


Non si rileva nessun vincolo per la carta della criticità idrica sotterranea.

PRG:




Il PRG vigente riporta l'area di discarica (Di) e la destina a "zone improduttive" (per la maggior parte), "zone a bosco" (per limitate parti a est e a sud) e "zone destinate ai servizi di quartiere", con destinazione funzionale a verde pubblico o di uso collettivo di quartiere (VP) (per la parte a ovest).

Acque



Nella Carta delle derivazioni idriche sono riportate le due sorgenti a quota 544 e 568 (più a ovest) m nel corpo della discarica. A nord della discarica sono presenti le derivazioni della roggia.



La discarica si trova a sud della roggia di Sardagna, classificata come corso d'acqua pubblica, nel sito del Servizio Bacini montani

Criteria	All.1, D.Lgs. n. 36/2003	All.A,DPP 14-44/2005/Leg	DISCARICA SARDAGNA
<p>Area ad elevata pericolosità geologica idrologica e valanghiva</p> <p>Aree a rischio idrogeologico molto elevato (R4) e aree a rischio idrogeologico elevato (R3) del PGUAP</p> <p>Aree in cui è assolutamente escluso per il PGUAP o per la Carta di sintesi della pericolosità</p>		<p>Non idonee* <i>In queste aree possono tuttavia essere ubicate discariche per rifiuti inerti nei limiti e alle condizioni stabilite dalla carta di sintesi geologica (leggi Carta sintesi pericolosità)</i></p> <p>Non idonee</p> <p><i>Non idonee*</i></p>	<p>In area con penalità elevate per la presenza di frane.</p> <p>In area con penalità elevate per la presenza di frane. [La carta di sintesi della pericolosità sostituisce il PGUAP. Le aree R3 ed R4 sono equivalenti alle aree con penalità elevata.]</p>
Aree critiche recuperabili		Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica.	-
In corrispondenza di faglie attive e aree interessate da attività vulcaniche	Non idonee		-
In corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale	Non idonee	Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica.	-
Aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità della discarica;	Non idonee		In area con penalità elevate per la presenza di frane.
Aree esondabili, instabili e alluvionabili con T= 50 anni	Non idonee		-
Aree a rischio sismico 3		Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica.	La nuova cartografia classifica l'area con rischio sismico 3
Ambiti fluviali idraulici [art. 65 Dlgs 152/2006]	Non idonee. Le Regioni possono, con provvedimento motivato, autorizzare la realizzazione delle	da verificare con le norme di attuazione del PGUAP e Carta di sintesi della pericolosità	-

	discariche per inerti in questi siti		
Carta criticità idriche sotterranee: Aree critiche e di attenzione [art. 65 DLgs 152/2006]	Non idonee. Le Regioni possono, con provvedimento motivato, autorizzare la realizzazione delle discariche per inerti in questi siti		-
Area tutela assoluta pozzi e sorgenti [art 94 DLgs 152/06]	Non idonee Le Regioni possono, con provvedimento motivato, autorizzare la realizzazione delle discariche per inerti in questi siti	Non idonee	-
Area rispetto idrogeologico pozzi e sorgenti [art 94 DLgs 152/06]	Non idonee Le Regioni possono, con provvedimento motivato, autorizzare la realizzazione delle discariche per inerti in questi siti	Non idonee	-
Fascia di 300 m dalla linea di battigia dei laghi e mare [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004]	Non idonee		-
Fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative aree di protezione fluviale [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004] (le acque pubbliche sono consultabili in: http://172.17.70.122/interNOS/ cliccando poi su "interNOS WebGis" e poi su: "idrpub_tt in aggiornamento")	Non idonee	Non idonee*	Nel confine nord della discarica scorre la Roggia di Sardagna. Non è classificata alcuna area di protezione.
Aree protezione laghi		Non idonee	-
Riserve naturali provinciali e nazionali [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004]	Non idonee	Non idonee	-
Biotopi di interesse provinciale		Non idonee*	
Parchi e territori di protezione esterna dei parchi [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004]	Non idonee	Non idonee	-
Parchi naturali (art. 11 PUP 2003) e Parco Stelvio e Patrimonio dolomitico		Non idonee	
Aree e siti di cui agli artt. 2-3 DPR 357/1997 (SIC, ZSC e ZPS)	Non idonee Le Regioni possono, con provvedimento motivato, autorizzare la realizzazione delle	Non idonee	-

	discariche per inerti in questi siti		
Montagne per la parte eccedente 1.600 m e i ghiacciai [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004]	Non idonee		-
Zone di interesse archeologico [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004]	Non idonee	Non idonee	-
Vincoli culturali, archeologici e ambientali (Invarianti elencati nel PUP)	Non idonee	Non idonee	-
Aree tutela ambientale, fatta salva la successiva autorizzazione a carattere paesaggistico		Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica.	Solo il confine sud si trova in tutela ambientale
Aree di interesse agricolo primario (art 19 PUP 2003)		Non idonee	-
Fascia di 300 m dalle aree agricole di pregio (art. 65 TULP)		Non idonee	quasi la metà della discarica (parte occidentale) rientra nella fascia di 300 m dall'area agricola di pregio ubicata a ovest
Foreste e boschi o aree sottoposte a vincolo di rimboschimento [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004]	Non idonee	Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica.	La parte a sud della discarica è classificata come area a bosco dal PUP
Foreste demaniali e boschi di pregio		Non idonee	
Zone gravate da usi civici [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004]	Non idonee		-
Centri storici da PRG		Non idonee	-
Aree residenziali, ricettive, commerciali, spazi pubblici e ricreativi, come individuati dagli strumenti di pianificazione urbanistica		Non idonee	-
Distanza dai centri abitati	Da valutare le condizioni locali di accettabilità dell'impianto		L'abitato di Sardagna si trova a circa 150 m a nord della discarica
Fasce di rispetto impianti di depurazione		Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica.	-
Fasce di rispetto di strade, autostrade, ferrovie, aeroporti,	Da valutare le condizioni locali di accettabilità dell'impianto	Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica.	-

Fasce di rispetto di gasdotti, elettrodotti, oleodotti, cimiteri, beni militari	Da valutare le condizioni locali di accettabilità dell'impianto		L'angolo a est si trova dentro la fascia di rispetto del cimitero di Sardagna
Aree degradate	Da privilegiare		L'area è degradata e da risanare dal punto di vista geotecnico

(*) Nelle aree indicato come “non idonee” per il DPP 14-44/2005:

- non possono essere realizzate nuove discariche per inerti neanche se queste siano già state previste nei relativi Piani, salvo siano già state autorizzate alla data di entrata in vigore del decreto;
- ampliamenti, anche con lotti contigui, o modifiche di discariche esistenti per inerti, qualora già localizzate, sono ammessi solo se: - con solo tab 1 – con parere favorevole dell'APPA e del Serv geologico

CONCLUSIONI

Il sito di discarica si trova in un'area con penalità elevate, per la Carta di sintesi della pericolosità, per la presenza di **fenomeni franosi**.

Questo criterio è considerato in maniera diversa per i tre riferimenti da considerare: norma nazionale (D.Lgs. n. 36/2003), Regolamento provinciale sulle discariche (DPP 14-44/2005/Leg), Piano provinciale gestione rifiuti inerti (2013).

In particolare, per l'Allegato 1 del D.Lgs. n. 36/2003, la presenza di frane è considerata una condizione di non idoneità non derogabile, come confermato e chiarito nell'ultima modifica in fase di approvazione.

Lo stesso criterio costituisce una condizione di non idoneità per la normativa provinciale per la quale, secondo il punto 5 dell'allegato A del DPP 14-44/2005/Leg, “*non possono essere installate nuove discariche per rifiuti inerti, anche se le stesse siano già state localizzate – alla data di entrata in vigore del presente regolamento – dai piani comprensoriali e dai provvedimenti comprensoriali di cui agli artt. 65, 66 e 67 bis del testo unico, salvo che le medesime discariche siano già state autorizzate, entro la medesima data, ai sensi dell'art. 84 del testo unico*”.

Tuttavia, per il punto 5 dello stesso allegato A del DPP 14-44/2005/Leg, “*l'ampliamento – ivi compresa la realizzazione di nuovi lotti contigui – o la modifica delle discariche esistenti per rifiuti inerti, qualora sia già intervenuta la localizzazione ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 bis del testo unico alla data di entrata in vigore del presente regolamento e la stessa interessi le aree e i siti di cui al punto 1, sono ammissibili:*

a) *qualora nelle stesse siano conferiti esclusivamente i rifiuti elencati nella tabella 1 annessa all'articolo 5 del decreto ministeriale 3 agosto 2005 [da leggere tabella 1 del DM 27/09/2010];*

b) *previa acquisizione del parere favorevole dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e del servizio geologico provinciale”.*

Più restrittivo è invece il Piano provinciale dei rifiuti inerti che definisce le aree ad elevata pericolosità del PGUAP (equivalenti alle aree con penalità elevate per la Carta di sintesi della pericolosità) non idonee alla localizzazione di un impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti inerti .

Alla luce di tali considerazioni, stando al criterio più restrittivo del Piano dei rifiuti da C&D del 2013, la discarica non può essere localizzata, stante la pericolosità dell'area.

La parte occidentale della discarica, costituita da quasi la metà dell'area, rientra inoltre nella fascia di 300 m dall'area agricola di pregio sita a ovest, imposta quale condizione di non idoneità per l'art. 65 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg., non derogabile.

La zona sud del sito si trova inoltre in area a bosco, anche questi considerati come criteri non derogabili dalla normativa nazionale, ma derogabile da quella provinciale previa verifica.

Il sito rientra anche nell'area sismica 3, in parte in tutela ambientale, in parte all'interno delle fasce di rispetto cimiteriali, considerate condizioni di non idoneità da poter tuttavia superare con valutazioni specifiche.

Per ultimo, la discarica si trova vicino all'abitato di Sardagna e prossimo alle case isolate a nordovest. Per tali fattori, la normativa impone la valutazione delle condizioni locali di accettabilità dell'impianto. In tal merito si evidenziano le numerose osservazioni pubbliche e la grande partecipazione dell'assemblea pubblica riscontrata durante l'ultima istruttoria di VIA.

Alla luce della trattazione riportata sopra, considerando le condizioni di idoneità più restrittive tra la normativa nazionale e quella provinciale, si ritiene che il sito non sia idoneo alla realizzazione di una discarica, pur ritenendo necessario prevedere un contenimento geotecnico del sito, eventualmente accompagnato dal mantenimento del sistema teleferico di trasporto del materiale per non andare ad incidere nel centro abitato.

Discarica da stralciare dal Piano provinciale di gestione dei rifiuti inerti

6. Discarica Olivezza-Faè – Comune Cles - Comunità della Valle di Non (ex Comprensorio C6 della Valle di Non)

PIANIFICAZIONE COMPRENSORIALE

La discarica nel Comune di Cles in loc. Olivezza-Faè è stata prevista, con la variante al Piano Comprensoriale per rifiuti del 1994, approvata con deliberazione dell'assemblea comprensoriale n. 17/1999, per una volumetria di 1.100.000 mc.

DESCRIZIONE DEL SITO

Si tratta della cava dismessa “San Cataro – Faè” ubicata in una valletta chiamata “Olivezza” e descritta nel documento “Le cave dismesse in Trentino - Conoscere per recuperare” redatto dall'Università degli studi di Trento e dalla Provincia Autonoma di Trento nel dicembre 2015- maggio 2016.

Il sito fa parte della p.f. 4045/4 di proprietà del Comune di Cles.

L'area è posta a nord del centro abitato di Cles lungo la strada che conduce a Mostizzolo, ad ovest del lago di S. Giustina.


Si trova all'interno di una falda detritica alimentata da crolli delle pareti dolomitiche sovrastanti, come rilevato dal parere geognostico sulla stabilità del versante interessato dalla cava Faé (prot. n.

2969/01) del luglio 1973 della polizia mineraria. Tale condizione ha contribuito a classificare l'**area con elevata pericolosità idrogeologica**, per cui è vietata ogni attività di trasformazione fatta eccezione per le opere di difesa e consolidamento del suolo.




Secondo lo studio citato la volumetria potenziale del sito è di 100.000 mc e dunque non di competenza provinciale. Per completezza di indagine si prosegue comunque sull'analisi dei criteri localizzativi.



VUOTO POTENZIALE



Sezione AA



Estratto del documento “Le cave dismesse in Trentino - Conoscere per recuperare”






La cava San Cataro - Faé è stata coltivata, a partire dal **1971**, nella parte sud-est di un'area delimitata naturalmente da fronti rocciosi alti più di 100 m. Per far ciò la cava venne resa accessibile mediante una strada interna costruita sfruttando la presenza di una piazzola preesistente e di un antico accesso. Con ordine di immediata attuazione, pochi mesi dopo l'apertura, l'estrazione venne interrotta a causa della pericolosità del fronte cava e della franosità della roccia. Successivamente venne redatto un nuovo progetto di coltivazione che prevedeva solamente di asportare 5000 mc di materiale precedentemente estratto, sospendendo così la coltivazione in tale area.

Infine nel **1973** venne autorizzata la coltivazione della zona nord – ovest, ad una quota superiore, mantenendo un diaframma a protezione della strada a valle.

INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO

Di seguito si riportano gli stralci dei tematismi della pianificazione provinciale che rilevano delle condizioni rilevanti. Non sono state riportate quelle cartografie che non hanno rilevato alcun vincolo.

PUP:


<p>Per l'inquadramento strutturale il sito si trova circondato da aree a bosco. È ben visibile la viabilità storica.</p> 	 <p>Carta delle reti ecologiche e ambientali: Tutta l'area è classificata come "rocce e rupi boscate" confinante a nord-est con area di protezione fluviale.</p>
 <p>Carta delle tutele paesistiche: l'area rientra in tutela ambientale</p>	<p>Soleggiamento DTM Lidar 315°</p> 
 <p>Sistema delle aree agricole: la parte orientale del sito ricade all'interno della fascia di 300 m dall'area agricola di pregio sita a est.</p>	

Non si rilevano altre classificazioni per gli altri tematismi del PUP


PGUAP:




Per la carta della pericolosità idrogeologica, l'area è classificata con elevata pericolosità geologica



Per la Carta di uso del suolo è classificata come area a bosco e pascolo



Alla luce della carta dell'uso del suolo e della pericolosità geologica, la carta di rischio idrogeologico classifica l'area con rischio moderato (R1)



L'area è confinante per la parte a nord-est con ambiti fluviali ecologici con valenza elevata

Non si rilevano vincoli nella carta della criticità idrica sotterranea.

Criteria	All.1, D.Lgs. n. 36/2003	All.A,DPP 14-44/2005/Leg	OLIVEZZA-FAÈ
<p>Area ad elevata pericolosità geologica idrologica e valanghiva</p> <p>Aree a rischio idrogeologico molto elevato (R4) e aree a rischio idrogeologico elevato (R3) del PGUAP</p> <p>Aree in cui è assolutamente escluso per il PGUAP o per la Carta di sintesi della pericolosità</p>		<p>Non idonee* <i>In queste aree possono tuttavia essere ubicate discariche per rifiuti inerti nei limiti e alle condizioni stabilite dalla carta di sintesi geologica (leggi Carta sintesi pericolosità)</i></p> <p>Non idonee</p> <p>Non idonee*</p>	<p>Area in elevata pericolosità geologica per caduta massi</p> <p>- per il PGUAP l'area è in rischio R1, in quanto è previsto un uso del suolo a bosco e pascolo, e non a discarica.</p> <p>Le norme di attuazione del PUP vietano impianti di smaltimento dei rifiuti nelle aree soggette a crolli rocciosi</p>
Aree critiche recuperabili		Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica.	-
In corrispondenza di faglie attive e aree interessate da attività vulcaniche	Non idonee		-
In corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale	Non idonee	Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica.	-
Aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità della discarica;	Non idonee		L'area è interessata da franosità della roccia e crolli delle pareti dolomitiche sovrastanti
Aree esondabili, instabili e alluvionabili con T= 50 anni	Non idonee		-
Aree a rischio sismico 3		Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica.	- In area a sismicità trascurabile (zona sismica 4)
Ambiti fluviali idraulici [art. 65 Dlgs 152/2006]	Non idonee. Le Regioni possono, con provvedimento motivato, autorizzare la realizzazione delle discariche per inerti in	da verificare con le norme di attuazione del PGUAP e Carta di sintesi della pericolosità	-

	questi siti		
Carta criticità idriche sotterranee: Aree critiche e di attenzione [art. 65 Dlgs 152/2006]	Non idonee. Le Regioni possono, con provvedimento motivato, autorizzare la realizzazione delle discariche per inerti in questi siti		-
Area tutela assoluta pozzi e sorgenti [art 94 DLgs 152/06]	Non idonee Le Regioni possono, con provvedimento motivato, autorizzare la realizzazione delle discariche per inerti in questi siti	Non idonee	-
Area rispetto idrogeologico pozzi e sorgenti [art 94 DLgs 152/06]	Non idonee Le Regioni possono, con provvedimento motivato, autorizzare la realizzazione delle discariche per inerti in questi siti	Non idonee	-
Fascia di 300 m dalla linea di battigia dei laghi e mare [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004]	Non idonee	Non idonee	- si trova a ca 400 m in linea d'aria dalla sponda del lago di S.Giustina
Fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative aree di protezione fluviale [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004] (le acque pubbliche sono consultabili in: http://172.17.70.122/internos/ cliccando poi su "interNOS WebGis" e poi su: "idrpub_tt in aggiornamento")	Non idonee	Non idonee*	-
Riserve naturali provinciali e nazionali [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004]	Non idonee	Non idonee	-
Biotopi di interesse provinciale		Non idonee*	
Parchi e territori di protezione esterna dei parchi [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004]	Non idonee	Non idonee	-
Parchi naturali (art. 11 PUP 2003) e Parco Stelvio e Patrimonio dolomitico		Non idonee	
Aree e siti di cui agli artt. 2-3 DPR 357/1997 (SIC, ZSC e ZPS)	Non idonee Le Regioni possono, con provvedimento motivato, autorizzare la realizzazione delle discariche per inerti in questi siti	Non idonee	-

Montagne per la parte eccedente 1.600 m e i ghiacciai [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004]	Non idonee		-
Zone di interesse archeologico [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004]	Non idonee	Non idonee	-
Vincoli culturali, archeologici e ambientali (Invarianti elencati nel PUP)	Non idonee	Non idonee	
Aree tutela ambientale, fatta salva la successiva autorizzazione a carattere paesaggistico		Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica.	Tutta l'area si trova in tutela ambientale
Aree di interesse agricolo primario (art 19 PUP 2003)		Non idonee	-
Fascia di 300 m dalle aree agricole di pregio (art. 65 TULP)		Non idonee	la parte orientale del sito ricade nella fascia di 300 m dall'area agricola di pregio ubicata a est.
Foreste e boschi o aree sottoposte a vincolo di rimboscimento [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004]	Non idonee	Non idonee	- l'area è circondata da aree a bosco
Foreste demaniali e boschi di pregio		Non idonee	
Zone gravate da usi civici [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004]	Non idonee		-
Centri storici da PRG		Non idonee	-
Aree residenziali, ricettive, commerciali, spazi pubblici e ricreativi, come individuati dagli strumenti di pianificazione urbanistica		Non idonee	-
Distanza dai centri abitati	Da valutare le condizioni locali di accettabilità dell'impianto		-
Fasce di rispetto impianti di depurazione		Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica.	-
Fasce di rispetto di strade, autostrade, ferrovie, aeroporti,	Da valutare le condizioni locali di accettabilità dell'impianto	Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica.	-
Fasce di rispetto di gasdotti, elettrodotti, oleodotti, cimiteri, beni militari	Da valutare le condizioni locali di accettabilità dell'impianto		-
Aree degradate	Da privilegiare		L'area è classificata come

			cava dismessa.
--	--	--	----------------

(*) Nelle aree indicato come “non idonee” per il DPP 14-44/2005:

- non possono essere realizzate nuove discariche per inerti neanche se queste siano già state previste nei relativi Piani, salvo siano già state autorizzate alla data di entrata in vigore del decreto;
- ampliamenti, anche con lotti contigui, o modifiche di discariche esistenti per inerti, qualora già localizzate, sono ammessi solo se: - con solo tab 1 – con parere favorevole dell’APPA e del Serv Geologico

CONCLUSIONI

La cava si trova in area ad elevata pericolosità geologica, a causa della franosità del sito e del crollo delle pareti dolomitiche. Questa condizione è ritenuta un criterio di non idoneità non derogabile, sia per la normativa provinciale che nazionale.

Le norme di attuazione del PUP vietano peraltro qualsiasi impianto di smaltimento dei rifiuti nelle aree interessate da fenomeni di crolli rocciosi, quale è quella in esame.

Questa stessa problematica era stata il motivo del blocco dei lavori di estrazione mineraria.

Inoltre la parte orientale dell’area rientra all’interno della fascia di 300 m dall’area agricola di pregio sita a est. Tale condizione è stata imposta quale criterio di non idoneità dall’art. 65 del TULP per il, quale non è possibile una deroga.


La discarica è da stralciare dal Piano provinciale di gestione dei rifiuti inerti.

7. Discarica Busa di Colin – Comune San Lorenzo Dorsino - Comunità delle Giudicarie (ex Comprensorio C8 Giudicarie)

PIANIFICAZIONE COMPRENSORIALE

La discarica è stata pianificata con il Piano comprensoriale approvato con deliberazione assemblea comprensoriale n. 12 dd 08/05/1992. Con la variante n.7, approvata con deliberazione assemblea comprensoriale n. 18 dd 25/11/2000, è stata ampliata a 500.000 mc.

N° 29	TAV. 29	S. LORENZO IN BANALE	BUSA DI COLIN	pp.ff. 4534/4
Bacino di utenza N. 7 - S. LORENZO - DORSINO		Centri Abitati S. LORENZO - DORSINO		
<p>Accesso :</p> <p>LA DISCARICA E' RAGGIUNGIBILE MEDIANTE STRADA COMUNALE CARRABILE CHE SI DIPARTE DALLA S.S. 421.</p> <p>Conformazione del terreno:</p> <p>LA ZONA IN OGGETTO E' COSTITUITA DA UN AMPIO AVVALLAMENTO NATURALE DEFILATO ALLA VISTA DEL CENTRO ABITATO E DALLA RETE VIARIA PRINCIPALE. L'INTERVENTO SI PROPONE DI AMPLIARE L'ESISTENTE DISCARICA MEDIANTE IL RIEMPIMENTO DEL CATINO NATURALE CHE SI ESTENDE CONTIGUAMENTE.</p> <p>Potenzialita' stimata:</p> <p>LA CAPACITA' DI CONTENIMENTO E' STIMATA IN MC. 250.000. il comune richiede con variante una potenzialita' di 500.000 MC.</p> <p>Presenza di acque superficiali o sorgenti :</p> <p>DATTE LA MODESTA PENDENZA DELLE SCARPATE ESISTENTI, L'ASSENZA DI SORGENTI E ACQUE SUPERFICIALI, LA STABILITA' DEL TERRENO, NON SI RAVVEDONO LIMITAZIONI DI GENERE ALCUNO ALL'INTERVENTO IN PROGETTO.</p> <p>Previsioni urbanistiche:</p> <p>P.U.P. SISTEMA INSEDIATIVO E PRODUTTIVO: AREA A BOSCO. SISTEMA AMBIENTALE: FUORI ZONA DI TUTELA AMBIENTALE.</p> <p>P.di F. ZONA AGRICOLA-FORESTALE INCOLTA.</p>				



Estratto variante 7 (2000) al Piano comprensoriale

DESCRIZIONE DEL SITO

L'area su cui insiste il progetto, costituita da una parte della particella n. 41 del piano d'asestamento forestale del Comune di San Lorenzo Dorsino, è sita in località Busa de Golin lungo la strada comunale che, dal km 27 della SS. 241 (dei Laghi di Molveno e Tenno) a valle del Lago di Nembia, si diparte verso est in direzione Pezzolo. L'area è sita ad una quota attorno agli 830 m s.l.m., ed occupa un avvallamento piuttosto accidentato ed in parte già utilizzato come discarica d'inerti.



ITER AUTORIZZATIVO

Il sito è stato utilizzato come discarica dal **1987**, per lo sfruttamento parziale della conca a servizio dei tre paesi limitrofi: San Lorenzo Dorsino, Molveno e Dorsino. Con un conferimento medio annuale di un quantitativo pari a 8.000 – 9.000 mc, al 2002 risultavano scaricati all'incirca 120.000 mc di materiale inerte.

Nel **2002** è stata presentata una variante per l'ampliamento della discarica ad un volume complessivo di 500.000 mc. Il progetto, tuttavia, non ha ricevuto la compatibilità ambientale (VIA-2003-03) e la deliberazione della Giunta Provinciale n. 948 dd 30/04/2004 ha espresso una "valutazione negativa in ordine alla compatibilità ambientale del progetto di ampliamento della "Discarica di inerti in località Busa de Golin" - corrispondente alle fasi di progetto 2, 3, 4, 5 e 6". Come riportato nel citato provvedimento "Il fondamento di tale giudizio negativo consiste nel mancato recepimento della normativa vigente in materia di discariche, posta dal D. Lgs. n. 36/2003 - sia per quanto riguarda gli aspetti strutturali della discarica, sia per quanto riguarda gli aspetti formali relativi al contenuto del provvedimento autorizzatorio di competenza comunale. L'impossibilità di approvare il progetto è motivata in particolare dall'elevata permeabilità del suolo interessato dall'ampliamento della discarica, che costituisce la questione più rilevante dal punto di vista ambientale".



Lo stesso provvedimento ha comunque permesso "La prosecuzione dell'attività di smaltimento rifiuti nella porzione di discarica esistente, non oggetto di valutazione d'impatto ambientale nel presente procedimento, potrà avvenire fino al suo completo esaurimento", con il conferimento di ulteriori 40.000 mc, come riportato nella relazione tecnica del progetto di allora.

Come riportato nel Rapporto istruttorio del 2003, un eventuale nuovo "ampliamento potrà avvenire previa verifica di compatibilità ambientale di un nuovo progetto redatto in conformità ai disposti del più volte citato Decreto Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36."

Come riportato nella relazione tecnica di progetto del 2003, la discarica esistente, autorizzata per 200.000 mc, può in realtà ospitare circa 160.000 mc, dei quali 120.000 già conferiti al 2002.

Si prende atto dalla nota del Comune di San Lorenzo Dorsino, trasmessa dalla Comunità di valle delle Giudicarie con nota dd 12/02/2020, che la discarica risulta ancora oggi autorizzata con provvedimento comunale n. 5156 dd 06/08/2009 alla prosecuzione dell'autorizzazione originaria del 1987, per la conclusione della quale al 31/12/2019 il volume residuo risultava pari a 7.747 mc.

Oggi nel sito sono ben visibili i gradoni di coltivazione della discarica inerti, per la quota parte autorizzata.







Soleggiamento lidar 315° con sezione longitudinale del terreno che evidenzia la presenza ancora di un avvallamento centrale all'area

La discarica risulta dunque avere ancora una volumetria utile, pianificata, pari a circa 340.000 mc. Nel paragrafo successivo si prosegue quindi con l'analisi dei criteri di idoneità del sito.


INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO

Di seguito si riportano gli stralci dei tematismi della pianificazione provinciale che evidenziano delle condizioni rilevanti. Non sono state riportate quelle cartografie che non hanno rilevato alcun vincolo.

PUP:

<p>Per</p>  <p>L'inquadramento strutturale il sito si trova circondato da aree a bosco. È ben visibile la viabilità storica.</p>	 <p>Nella Carta delle reti ecologiche e ambientali si nota ad ovest la presenza della ZSC Dolomiti di Brenta IT3120177 e dell'area di protezione fluviale, distanti più di 350 m dal sito. È evidenziata la presenza di rocce e rupi boscate all'interno del sito.</p>
 <p>Sistema insediativo e reti infrastrutturali è presente un elettrodotto a nord-est. L'area rientra tutta in "zone per insediamenti".</p>	 <p>L'area rientra totalmente in tutela paesistica</p>

Non si rilevano ulteriori classificazioni per gli altri tematismi del PUP.



Distanza minima di 360 m dallo ZSC Dolomiti di Brenta IT3120177

PGUAP:



Non si rilevano vincoli nella carta della criticità idrica sotterranea, né negli ambiti fluviali.
Non ci sono pozzi civili-potabili nelle vicinanze e non è presente alcuna area di salvaguardia per la Carta delle risorse idriche.

L'area risulta di proprietà del Comune di San Lorenzo Dorsino, con natura di terre di uso civico.

Criteria	All.1, D.Lgs. n. 36/2003	All.A,DPP 14-44/2005/Leg	BUSA DE GOLIN
<p>Area ad elevata pericolosità geologica idrologica e valanghiva</p> <p>Aree a rischio idrogeologico molto elevato (R4) e aree a rischio idrogeologico elevato (R3) del PGUAP</p> <p>Aree in cui è assolutamente escluso per il PGUAP o per la Carta di sintesi della pericolosità</p>		<p>Non idonee* <i>In queste aree possono tuttavia essere ubicate discariche per rifiuti inerti nei limiti e alle condizioni stabilite dalla carta di sintesi geologica (leggi Carta sintesi pericolosità)</i></p> <p>Non idonee</p> <p><i>Non idonee*</i></p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>per il PGUAP l'area ha un rischio nullo nella maggior parte del sito, un moderato rischio (R1) nell'angolo a nord-est e un rischio medio (R2) nella parte a sud-ovest.</p> <p>-</p>
Aree critiche recuperabili		Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica.	La parte a sud-ovest rientra in area critica recuperabile
In corrispondenza di faglie attive e aree interessate da attività vulcaniche	Non idonee		-
In corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale	Non idonee	Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica.	-
Aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità della discarica;	Non idonee		-
Aree esondabili, instabili e alluvionabili con T= 50 anni	Non idonee		-
Aree a rischio sismico 3		Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica.	- In area a sismicità trascurabile (zona sismica 4)
Ambiti fluviali idraulici [art. 65 Dlgs 152/2006]	Non idonee. Le Regioni possono, con provvedimento motivato, autorizzare la realizzazione delle discariche per inerti in questi siti	da verificare con le norme di attuazione del PGUAP e Carta di sintesi della pericolosità	-

Carta criticità idriche sotterranee: Aree critiche e di attenzione [art. 65 Dlgs 152/2006]	Non idonee. Le Regioni possono, con provvedimento motivato, autorizzare la realizzazione delle discariche per inerti in questi siti		-
Area tutela assoluta pozzi e sorgenti [art 94 DLgs 152/06]	Non idonee Le Regioni possono, con provvedimento motivato, autorizzare la realizzazione delle discariche per inerti in questi siti	Non idonee	-
Area rispetto idrogeologico pozzi e sorgenti [art 94 DLgs 152/06]	Non idonee Le Regioni possono, con provvedimento motivato, autorizzare la realizzazione delle discariche per inerti in questi siti	Non idonee	-
Fascia di 300 m dalla linea di battigia dei laghi e mare [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004]	Non idonee		- si trova a ca 400 m dalla sponda del lago di Nembia
Fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative aree di protezione fluviale [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004] (le acque pubbliche sono consultabili in: http://172.17.70.122/internos/ cliccando poi su "interNOS WebGis" e poi su: "idrpub_tt in aggiornamento")	Non idonee	Non idonee*	-
Riserve naturali provinciali e nazionali [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004]	Non idonee	Non idonee	-
Biotopi di interesse provinciale		Non idonee*	
Parchi e territori di protezione esterna dei parchi [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004]	Non idonee	Non idonee	-
Parchi naturali (art. 11 PUP 2003) e Parco Stelvio e Patrimonio dolomitico		Non idonee	
Aree e siti di cui agli artt. 2-3 DPR 357/1997 (SIC, ZSC e ZPS)	Non idonee Le Regioni possono, con provvedimento motivato, autorizzare la realizzazione delle discariche per inerti in questi siti	Non idonee	- si trova a ca 360 m dallo ZSC Dolomiti di Brenta IT3120177
Montagne per la parte eccedente 1.600 m e i ghiacciai	Non idonee		-

[art. 142 D.Lgs. n. 42/2004]			
Zone di interesse archeologico [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004]	Non idonee	Non idonee	-
Vincoli culturali, archeologici e ambientali (Invarianti elencati nel PUP)	Non idonee	Non idonee	
Aree tutela ambientale, fatta salva la successiva autorizzazione a carattere paesaggistico		Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica.	Tutta l'area si trova in tutela ambientale
Aree di interesse agricolo primario (art 19 PUP 2003)		Non idonee	-
Fascia di 300 m dalle aree agricole di pregio (art. 65 TULP)		Non idonee	-
Foreste e boschi o aree sottoposte a vincolo di rimboscimento [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004]	Non idonee	Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica.	-
Foreste demaniali e boschi di pregio		Non idonee	
Zone gravate da usi civici [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004]	Non idonee		L'area è gravata da uso civico
Centri storici da PRG		Non idonee	-
Aree residenziali, ricettive, commerciali, spazi pubblici e ricreativi, come individuati dagli strumenti di pianificazione urbanistica		Non idonee	-
Distanza dai centri abitati	Da valutare le condizioni locali di accettabilità dell'impianto		- le case private più vicine si trovano attorno al lago di Nembia, oltre la SS 241, ad una distanza di circa 300 m dalla discarica
Fasce di rispetto impianti di depurazione		Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica.	-
Fasce di rispetto di strade, autostrade, ferrovie, aeroporti,	Da valutare le condizioni locali di accettabilità dell'impianto	Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica.	-
Fasce di rispetto di gasdotti, elettrodotti, oleodotti, cimiteri, beni militari	Da valutare le condizioni locali di accettabilità dell'impianto		-
Aree degradate	Da privilegiare		L'area è degradata dalla

			presenza della stessa discarica attiva fin dal 1987.
--	--	--	--

(*) Nelle aree indicato come “non idonee” per il DPP 14-44/2005:

- non possono essere realizzate nuove discariche per inerti neanche se queste siano già state previste nei relativi Piani, salvo siano già state autorizzate alla data di entrata in vigore del decreto;
- ampliamenti, anche con lotti contigui, o modifiche di discariche esistenti per inerti, qualora già localizzate, sono ammessi solo se: - con solo tab 1 – con parere favorevole dell’APPA e del Serv Geologico

CONCLUSIONI

Nel sito è presente una discarica di rifiuti inerti attiva dal 1987.

Nel 2000 è stato ampliato il volume pianificato a 500.000 mc, ma è stata autorizzata per 200.000 mc, rispetto ai quali resta ancora da conferire circa 7.747 mc (dati aggiornati al 31/12/2019).

Nel 2002-2003 non è stata rilasciata la compatibilità ambientale per un progetto di ampliamento della discarica a tutta l’area pianificata, principalmente per motivazioni legate alla difformità del progetto rispetto ai criteri costruttivi e alla realizzazione dell’impermeabilizzazione di fondo, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2003.

Un eventuale ampliamento dovrà quindi essere nuovamente sottoposto a procedura di valutazione di impatto ambientale.

L’analisi dei criteri localizzativi non evidenzia grosse criticità.

L’area rientra totalmente in tutela ambientale ed in parte in area critica recuperabile sotto l’aspetto geologico, condizioni per le quali sono richieste “appropriate misure di valutazione e verifica” da parte della normativa provinciale, ma non rientrano nelle condizioni di non idoneità.

L’area risulta inoltre degradata per la presenza della stessa discarica dal 1987 e per la vicinanza con un’area di trattamento inerti. Il riempimento della depressione naturale ed il suo ripristino potrebbe portare ad una rivalutazione complessiva del sito.

Infine l’area si trova in una posizione ben distante dal centro abitato di San Lorenzo Dorsino, a circa 400 m dalle prima abitazioni civili, poste vicino al lago di Nembia, al di là della SS 241.

Si evidenzia infine che resta presente un criterio di non idoneità, per la normativa nazionale, legato alla natura delle terre di uso civico. Si demanda la verifica di detto criterio nell’eventuale fase di verifica della compatibilità localizzativa per il possibile ampliamento della discarica.

La discarica è da mantenere nel Piano provinciale di gestione dei rifiuti inerti.

8. Discarica Bersaglio vecchio- Comune Nago Torbole - Comunità Alto Garda e Ledro (ex Comprensorio C9 Alto Garda e Ledro)

PIANIFICAZIONE COMPRENSORIALE

La discarica Bersaglio vecchio, sita nel Comune di Nago Torbole, è stata prevista nel Piano Comprensoriale per rifiuti con deliberazione dell'assemblea comprensoriale n. 8 dd 01/06/1992 per una volumetria di 500.000 mc, come da estratto riportato sotto.

SCHEDA n B.3 / 13

Denominazione del sito BERSAGLIO VECCHIO

Comune amministrativo NAGO - TORBOLE

Comune catastale NAGO - TORBOLE

località BERSAGLIO VECCHIO

INDAGINE GENERALE

Attività:

originaria	attuale
<input type="checkbox"/> estrattiva	<input type="checkbox"/> estrattiva
<input type="checkbox"/> pietra da costruzione	<input type="checkbox"/> pietra da costruzione
<input type="checkbox"/> ghiaia, sabbia	<input type="checkbox"/> ghiaia, sabbia
<input type="checkbox"/> argilla	<input type="checkbox"/> argilla
<input type="checkbox"/> agricola	<input type="checkbox"/> agricola
<input type="checkbox"/> silvopastorale	<input type="checkbox"/> silvopastorale
<input checked="" type="checkbox"/> incolto.....	<input checked="" type="checkbox"/> incolto.....

Indicazioni degli strumenti urbanistici:

- P.U.P. :
area tutela ambientale - area controllo geologico
- P.U.C. :
territorio aperto
- P.D.F. :
zone rurali inedificabili

Viabilità di accesso :
da sistemare

Baricentralità rispetto al polo di produzione:

Arco	8.0 Km
Riva del Garda	8.0 Km
Torbole	4.0 Km

Volumetria disponibile: mc 500.000

Altri elementi di valutazione puntuale:
(nessuno)

SCHEDA n B.4 / 13

Denominazione del sito: BERSAGLIO VECCHIO

Comune amministrativo : NAGO - TORBOLE

Comune catastale : NAGO - TORBOLE

Località : BERSAGLIO VECCHIO

VALUTAZIONI GEOLOGICHE

A . MORFOLOGIA DEL SITO

- quota media: m 330 s.l.m.
- esposizione: N - W
- acclività : gola naturale di distacco e di deposito della marocca di Torbole
- vegetazione: arbustiva molto rada
- note :

B . CARATTERISTICHE GEOLOGICHE E LITOLOGICHE
complesso detritico: materiale costituito da frammenti rocciosi eterogenei derivanti da paleofrana base di calcare oolitico o pisolitico grigio biancastri intensamente fessurati / carsificati

C . CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE

- corpi idrici superficiali: nessuno
- corpi idrici sotterranei : a 500 m --> W sorgente captata
- permeabilità superficiale: molto elevata per porosità primaria

D . GRADO DI VULNERABILITA'
- dei corpi idrici : elevato

E . ELEMENTI E VALUTAZIONI SPECIFICHE
zona esposta: utilizzabile ricreando alla fine del deposito l'aspetto di ammasso lapideo attuale




SCHEDA C/13

DENOMINAZIONE
DEL SITO : BERSAGLIO VECCHIO

COMUNE
AMMINISTRATIVO : NAGO - TORBOLE

COMUNE
CATASTALE : NAGO - TORBOLE


LOCALITA' : VALLE DI OLTREZENGOL



DESCRIZIONE DEL SITO

L'area è posta a sud dell'abitato di Nago Torbole, alla base del versante occidentale del dosso Segron tra le quote 290 e 350 m, vegetate da una fitta pineta di pino nero.


Si trova a 900 m circa dal lago di Garda e fa parte della più ampia p.f. 1490/5 C C Nago Torbole di proprietà dello stesso Comune.



INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO


Di seguito si riportano gli stralci dei tematismi della pianificazione provinciale che rilevano delle condizioni rilevanti. Non sono state riportate quelle cartografie che non hanno rilevato alcun vincolo.

PUP:




Non si rilevano classificazioni per gli altri tematismi del PUP

Il sito si trova in un'area non particolarmente acclive.



PGUAP:



Non sono interessate aree protette, né aree di salvaguardia per la presenza di pozzi.

Criteria	All.1, D.Lgs. n. 36/2003	All.A,DPP 14-44/2005/Leg	BERSAGLIO VECCHIO
<p>Area ad elevata pericolosità geologica idrologica e valanghiva</p> <p>Aree a rischio idrogeologico molto elevato (R4) e aree a rischio idrogeologico elevato (R3) del PGUAP</p> <p>Aree in cui è assolutamente escluso per il PGUAP o per la Carta di sintesi della pericolosità</p>		<p>Non idonee* <i>In queste aree possono tuttavia essere ubicate discariche per rifiuti inerti nei limiti e alle condizioni stabilite dalla carta di sintesi geologica (leggi Carta sintesi pericolosità)</i></p> <p>Non idonee</p> <p><i>Non idonee*</i></p>	<p>La parte a sud è classificata come area ad elevata pericolosità geologica</p> <p>- Nonostante la parte a sud fosse classificata con elevata pericolosità geologica, considerato l'uso del suolo a bosco e pascolo, risulta un rischio idrogeologico moderato (R1) in questa parte meridionale. Rischio assente nel resto dell'area</p> <p>-</p>
Aree critiche recuperabili		Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica.	-
In corrispondenza di faglie attive e aree interessate da attività vulcaniche	Non idonee		-
In corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale	Non idonee	Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica.	-
Aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità della discarica;	Non idonee		-
Aree esondabili, instabili e alluvionabili con T= 50 anni	Non idonee		-
Aree a rischio sismico 3		Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica.	area a bassa sismicità (zona sismica 3)
Ambiti fluviali idraulici [art. 65 Dlgs 152/2006]	Non idonee. Le Regioni possono, con provvedimento motivato,	da verificare con le norme di attuazione del PGUAP e Carta di sintesi della	-

	autorizzare la realizzazione delle discariche per inerti in questi siti	pericolosità	
Carta criticità idriche sotterranee: Aree critiche e di attenzione [art. 65 Dlgs 152/2006]	Non idonee. Le Regioni possono, con provvedimento motivato, autorizzare la realizzazione delle discariche per inerti in questi siti		-
Area tutela assoluta pozzi e sorgenti [art 94 DLgs 152/06]	Non idonee Le Regioni possono, con provvedimento motivato, autorizzare la realizzazione delle discariche per inerti in questi siti	Non idonee	-
Area rispetto idrogeologico pozzi e sorgenti [art 94 DLgs 152/06]	Non idonee Le Regioni possono, con provvedimento motivato, autorizzare la realizzazione delle discariche per inerti in questi siti	Non idonee	-
Fascia di 300 m dalla linea di battigia dei laghi e mare [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004]	Non idonee		-
Fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative aree di protezione fluviale [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004] (le acque pubbliche sono consultabili in: http://172.17.70.122/internos/ cliccando poi su "interNOS WebGis" e poi su: "idrepub_tt in aggiornamento")	Non idonee	Non idonee*	-
Aree protezione laghi		Non idonee	-
Riserve naturali provinciali e nazionali [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004]	Non idonee	Non idonee	-
Biotopi di interesse provinciale		Non idonee*	-
Parchi e territori di protezione esterna dei parchi [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004]	Non idonee	Non idonee	-
Parchi naturali (art. 11 PUP 2003) e Parco Stelvio e Patrimonio dolomitico		Non idonee	-
Aree e siti di cui agli artt. 2-3 DPR 357/1997 (SIC, ZSC e ZPS)	Non idonee Le Regioni possono, con provvedimento motivato,	Non idonee	-

	autorizzare la realizzazione delle discariche per inerti in questi siti		
Montagne per la parte eccedente 1.600 m e i ghiacciai [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004]	Non idonee		-
Zone di interesse archeologico [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004]	Non idonee	Non idonee	-
Vincoli culturali, archeologici e ambientali (Invarianti elencati nel PUP)	Non idonee	Non idonee	
Aree tutela ambientale, fatta salva la successiva autorizzazione a carattere paesaggistico		Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica.	Tutta l'area si trova in tutela ambientale
Aree di interesse agricolo primario (art 19 PUP 2003)		Non idonee	-
Fascia di 300 m dalle aree agricole di pregio (art. 65 TULP)		Non idonee	La parte occidentale dell'area rientra nella fascia di 300 m dall'area agricola di pregio presente a nord-ovest
Foreste e boschi o aree sottoposte a vincolo di rimboschimento [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004]	Non idonee	Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica.	L'area è classificata come area a bosco per il PGUAP. Per il Servizio Foreste è classificata come pineta di pino nero.
Foreste demaniali e boschi di pregio		Non idonee	
Zone gravate da usi civici [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004]	Non idonee		-
Centri storici da PRG		Non idonee	-
Aree residenziali, ricettive, commerciali, spazi pubblici e ricreativi, come individuati dagli strumenti di pianificazione urbanistica		Non idonee	-
Distanza dai centri abitati	Da valutare le condizioni locali di accettabilità dell'impianto		Il centro abitato più vicino è costituito dall'abitato di Torbole e si trova a 490 m a ovest. Le prime case isolate si trovano a circa 350 m.
Fasce di rispetto impianti di depurazione		Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica.	-

Fasce di rispetto di strade, autostrade, ferrovie, aeroporti,	Da valutare le condizioni locali di accettabilità dell'impianto	Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica.	-
Fasce di rispetto di gasdotti, elettrodotti, oleodotti, cimiteri, beni militari	Da valutare le condizioni locali di accettabilità dell'impianto		-
Aree degradate	Da privilegiare		Si evidenzia che l'area risulta attualmente ben vegetata. Nel 1992, in occasione del suo inserimento nel piano comprensoriale, ha ricevuto il parere negativo dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, e dell'Ispettorato Distrettuale Forestale di Riva del Garda per il particolare valore ambientale, naturalistico e vegetazionale.

(*) Nelle aree indicato come “non idonee” per il DPP 14-44/2005:

- non possono essere realizzate nuove discariche per inerti neanche se queste siano già state previste nei relativi Piani, salvo siano già state autorizzate alla data di entrata in vigore del decreto;
- ampliamenti, anche con lotti contigui, o modifiche di discariche esistenti per inerti, qualora già localizzate, sono ammessi solo se: - con solo tab 1 – con parere favorevole dell'APPA e del Serv Geologico

CONCLUSIONI

Il sito si trova in un'area a bosco, che presenta una fitta pineta di pino nero.

Questa classificazione è considerata come condizione di non idoneità alla localizzazione di discariche e non derogabile sia dalla normativa nazionale che provinciale.

La parte a sud dell'area rientra, inoltre, in area ad elevata pericolosità geologica e dunque sarebbe eventualmente da stralciare, in quanto anch'esso un criterio di non idoneità.

La parte occidentale dell'area rientra infine nella fascia di 300 m dall'area agricola di pregio presente a nord-ovest.

Alla luce di quanto riportato sopra, **la discarica è da stralciare dal Piano provinciale di gestione dei rifiuti inerti.**

9. Discarica Fasse di Nago– Comune Nago Torbole - Comunità Alto Garda e Ledro (ex Comprensorio C9 Alto Garda e Ledro)

PIANIFICAZIONE COMPRENSORIALE

La discarica Fasse di Nago, sita nel Comune di Nago Torbole, è stata prevista nel III aggiornamento del Piano Comprensoriale per rifiuti con deliberazione dell'assemblea comprensoriale n. n. 5 dd 26/05/1998 nel gruppo delle discariche con bacino di utenza comunale, per una volumetria di 1.000.000 mc.

SCHEDA N. B3/24

denominazione del sito -----
 Comune amministrativo Nago-Torbole
 Comune catastale Nago-Torbole
 Località Fasse di Nago

INDAGINE GENERALE

Attività originaria	Attuale
<input type="checkbox"/> estrattiva	<input type="checkbox"/> estrattiva
<input type="checkbox"/> pietra da costruzione	<input type="checkbox"/> pietra da costruzione
<input type="checkbox"/> ghiaia, sabbia	<input type="checkbox"/> ghiaia, sabbia
<input type="checkbox"/> argilla	<input type="checkbox"/> argilla
<input checked="" type="checkbox"/> agricola	<input checked="" type="checkbox"/> agricola
<input type="checkbox"/> silvopastorale	<input type="checkbox"/> silvopastorale
<input checked="" type="checkbox"/> improduttivo	<input checked="" type="checkbox"/> incolto improduttivo

Indicazioni degli strumenti urbanistici:
 1. P.U.P.
 TUTELA AMBIENTALE - CONTROLLO GEOLOGICO

2. P.U.C.
 TERRITORIO APERTO - VERDE SPORTIVO - ZONE A PARCHEGGIO

3. P.D.F.

3. Viabilità di accesso: BUONA

Volumetria disponibile: 1.000.000 mc.

Altri elementi di valutazione puntuale: ---

SCHEDA N. B4/24

denominazione del sito -----
 Comune amministrativo Nago-Torbole
 Comune catastale Nago-Torbole
 Località Fasse di Nago

VALUTAZIONI GEOLOGICHE

MORFOLOGIA DEL SITO

- quota media m. 260 s.l.m.
 - esposizione -----
 - acclività Ovest
 - vegetazione Arbustiva rada - Vigneto
 - note -----

B. CARATTERISTICHE GEOLOGICHE E LITOLOGICHE


Complesso detritico - marocche

C. CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE

- corpi idrici superficiali Nessuno
 - corpi idrici sotterranei -----
 - permeabilità superficiale Elevata

D. GRADO DI VULNERABILITÀ DEI CORPI IDRICI ---

E. ELEMENTI E VALUTAZIONI SPECIFICHE ---




SCHEDA C/24

DENOMINAZIONE
DEL SITO :

COMUNE
AMMINISTRATIVO : NAGO-TORBOLE


COMUNE
CATASTALE : NAGO-TORBOLE

LOCALITA' : FASSE DI NAGO





DESCRIZIONE DEL SITO

L'area, di proprietà privata, si trova a ovest dell'abitato di Nago Torbole e confina con la strada statale SS 240 "Loppio-Val di Ledro" a ovest ed una strada comunale che arriva alla zona industriale comunale e all'area estrattiva, a est.




Si trova in una depressione a quota 240 m, con un'estensione in direzione sudest-nordovest di circa 430 m ed una larghezza di circa 100 m.



INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO


Di seguito si riportano gli stralci dei tematismi della pianificazione provinciale che rilevano delle condizioni rilevanti. Non sono state riportate quelle cartografie che non hanno rilevato alcun vincolo.

PUP:



Non si rilevano altre classificazioni per gli altri tematismi del PUP

PGUAP:




Per la carta della pericolosità idrogeologica, l'area non presenta alcuna classificazione nella sua parte centrale. È classificata con bassa pericolosità geologica tutto attorno, eccetto un angolo a sudest con moderata pericolosità



- Legenda
- Aree residenziali
 - Aree produttive
 - Aree ricreative
 - Aree agricole
 - Improduttivo
 - Campeggi
 - Depuratori e discariche
 - Aree sciabili
 - Aree a bosco e pascolo
 - Strade di importanza primaria
 - Ferrovie
 - Strade di importanza secondaria

Per la Carta di uso del suolo l'area riprende la classificazione a discarica, per una sua maggiore estensione, anche se non perfettamente coincidente con la superficie pianificata.

A est è prevista un'area ricreativa, mentre tutto il resto dell'area ripropone la vocazione agricola del contesto limitrofo.



Alla luce della carta dell'uso del suolo e della pericolosità geologica, la carta di rischio idrogeologico classifica l'area con rischio assente e, solo nella parte che delimita il dosso a nord, con rischio moderato (R1)

Non sono interessati ambiti fluviali e non si rilevano vincoli nella carta della criticità idrica sotterranea.

In merito all'interessamento delle aree protette, l'area si trova a circa 210 m dalla Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT3120079 "Lago di Loppio".



Criteria	All.1, D.Lgs. n. 36/2003	All.A,DPP 14-44/2005/Leg	FASSE DI NAGO
Area ad elevata pericolosità geologica idrologica e valanghiva		Non idonee* <i>In queste aree possono tuttavia essere ubicate discariche per rifiuti inerti nei limiti e alle condizioni stabilite dalla carta di sintesi geologica (leggi Carta sintesi pericolosità)</i>	-
Aree a rischio idrogeologico molto elevato (R4) e aree a rischio idrogeologico elevato (R3) del PGUAP		Non idonee	-
Aree in cui è assolutamente escluso per il PGUAP o per la Carta di sintesi della pericolosità		Non idonee*	-
Aree critiche recuperabili		Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica.	-
In corrispondenza di faglie attive e aree interessate da attività vulcaniche	Non idonee		-
In corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale	Non idonee	Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica.	-
Aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità della discarica;	Non idonee		-
Aree esondabili, instabili e alluvionabili con T= 50 anni	Non idonee		-
Aree a rischio sismico 3		Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica.	- In area a bassa sismicità (zona sismica 3)
Ambiti fluviali idraulici [art. 65 Dlgs 152/2006]	Non idonee. Le Regioni possono, con provvedimento motivato, autorizzare la realizzazione delle discariche per inerti in questi siti	da verificare con le norme di attuazione del PGUAP e Carta di sintesi della pericolosità	-
Carta criticità idriche	Non idonee.		-

sotterranee: Aree critiche e di attenzione [art. 65 Dlgs 152/2006]	Le Regioni possono, con provvedimento motivato, autorizzare la realizzazione delle discariche per inerti in questi siti		
Area tutela assoluta pozzi e sorgenti [art 94 DLgs 152/06]	Non idonee Le Regioni possono, con provvedimento motivato, autorizzare la realizzazione delle discariche per inerti in questi siti	Non idonee	- fuori dalla zona sono presenti n.3 pozzi attivi, ad uso irriguo, il più vicino dei quali si trova a 130 m circa ad ovest del sito.
Area rispetto idrogeologico pozzi e sorgenti [art 94 DLgs 152/06]	Non idonee Le Regioni possono, con provvedimento motivato, autorizzare la realizzazione delle discariche per inerti in questi siti	Non idonee	-
Fascia di 300 m dalla linea di battigia dei laghi e mare [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004]	Non idonee		- si trova a ca 400 m in linea d'aria dalla sponda del lago di Loppio
Fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative aree di protezione fluviale [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004] (le acque pubbliche sono consultabili in: http://172.17.70.122/internos/ cliccando poi su "interNOS WebGis" e poi su: "idrpub_tt in aggiornamento")	Non idonee	Non idonee*	-
Aree protezione laghi		Non idonee	-
Riserve naturali provinciali e nazionali [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004]	Non idonee	Non idonee	-
Biotopi di interesse provinciale		Non idonee*	
Parchi e territori di protezione esterna dei parchi [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004]	Non idonee	Non idonee	-
Parchi naturali (art. 11 PUP 2003) e Parco Stelvio e Patrimonio dolomitico		Non idonee	
Aree e siti di cui agli artt. 2-3 DPR 357/1997 (SIC, ZSC e ZPS)	Non idonee Le Regioni possono, con provvedimento motivato, autorizzare la realizzazione delle discariche per inerti in questi siti	Non idonee	- si trova a 210 m dalla ZSC IT3120079 "Lago di Loppio".

Montagne per la parte eccedente 1.600 m e i ghiacciai [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004]	Non idonee		-
Zone di interesse archeologico [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004]	Non idonee	Non idonee	-
Vincoli culturali, archeologici e ambientali (Invarianti elencati nel PUP)	Non idonee	Non idonee	
Aree tutela ambientale, fatta salva la successiva autorizzazione a carattere paesaggistico		Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica.	Tutta l'area si trova in tutela ambientale
Aree di interesse agricolo primario (art 19 PUP 2003)		Non idonee	L'area rientra quasi integralmente in area agricola di pregio
Fascia di 300 m dalle aree agricole di pregio (art. 65 TULP)		Non idonee	Le restanti parti rientrano nella fascia di 300 m dall'area agricola di pregio
Foreste e boschi o aree sottoposte a vincolo di rimboschimento [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004]	Non idonee	Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica.	-
Foreste demaniali e boschi di pregio		Non idonee	
Zone gravate da usi civici [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004]	Non idonee		-
Centri storici da PRG		Non idonee	-
Aree residenziali, ricettive, commerciali, spazi pubblici e ricreativi, come individuati dagli strumenti di pianificazione urbanistica		Non idonee	La parte occidentale del sito ricade in area ricreativa
Distanza dai centri abitati	Da valutare le condizioni locali di accettabilità dell'impianto		L'area si trova a circa 600 m dall'abitato di Nago Torbole e a 250 m dalla scuola elementare.
Fasce di rispetto impianti di depurazione		Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica.	-
Fasce di rispetto di strade, autostrade, ferrovie, aeroporti,	Da valutare le condizioni locali di accettabilità dell'impianto	Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica.	Rientra nelle fasce di rispetto della SS 240 e della strada comunale che porta alla zona industriale.

Fasce di rispetto di gasdotti, elettrodotti, oleodotti, cimiteri, beni militari	Da valutare le condizioni locali di accettabilità dell'impianto		l'area è attraversata da un elettrodotto e pertanto ricade anche nelle relative fasce di rispetto.
Aree degradate	Da privilegiare		-

(*) Nelle aree indicato come “non idonee” per il DPP 14-44/2005:

- non possono essere realizzate nuove discariche per inerti neanche se queste siano già state previste nei relativi Piani, salvo siano già state autorizzate alla data di entrata in vigore del decreto;
- ampliamenti, anche con lotti contigui, o modifiche di discariche esistenti per inerti, qualora già localizzate, sono ammessi solo se: - con solo tab 1 – con parere favorevole dell'APPA e del Serv Geologico

CONCLUSIONI

Il sito si trova quasi integralmente in area agricola di pregio, mentre le restanti parti nella corrispondente fascia di 300 m. La sua parte occidentale ricade in area ricreativa. Tutte queste classificazioni sono considerate dei criteri di non idoneità per la normativa provinciale.

Alla luce di quanto riportato sopra, **la discarica è da stralciare dal Piano provinciale di gestione dei rifiuti inerti.**

10. Discarica Casarino (cava Manara) – Comune Ala - Comunità della Vallagarina (ex Comprensorio C10 Vallagarina)

PIANIFICAZIONE COMPRENSORIALE

L'area, consistente nella p.f. 600 CC Pilcante, è stata pianificata come discarica nel III aggiornamento (2003) del Piano comprensoriale dei rifiuti 1992 approvato con deliberazione della Giunta comprensoriale n. 18 dd 13/11/2003, del quale si riporta sotto la parte di interesse.

Il Volume pianificato a discarica era pari a 6.000.000 mc, calcolato per riempire una superficie di 20 ha con una profondità media di 30 m (in realtà si tratta di un'area di 11 ha).

La perimetrazione della discarica pianificata è quella riportata sotto nell'estratto del Piano Comprensoriale.

COMUNE DI ALA

DISCARICA loc. Casarino (Cava Manara)

n. 1

L'area di discarica è situata in loc. Casarino nel Comune di Ala a margine della S.P. n. 90 Destra Adige, poco a nord dell'abitato di Pilcante, ed individuata catastalmente dalla p.f. 600 C.C. Pilcante.


L'intervento si configura quale recupero progressivo e dilazionato nel tempo di un sito attualmente destinato a cava di inerti. L'attività estrattiva prevede l'asporto di materiale sabbioso in grande quantità; la depressione che si andrà a formare dovrà pertanto essere colmata per evitare di restituire al territorio un'area sfruttata e dequalificata. L'opportunità di pensare fin d'ora ad un recupero e ripristino ambientale attraverso l'apporto di inerti di rifiuto si configura quale operazione di riciclaggio da incentivare.

Stante comunque la vastità dell'area in parola, la coltivazione della discarica dovrà essere prevista ed attuata per lotti o settori morfologicamente omogenei.

In relazione all'utilizzazione prospettata non sembrano sussistere particolari problemi paesaggistici, geologici o ambientali.

Tuttavia sarà necessario provvedere alla sistemazione e qualificazione ambientale al termine della coltivazione della discarica, anche riferita a singoli settori funzionali.

Il sito occupa una superficie di circa 20 ettari per una profondità media di scavo di 30 m, quindi con una cubatura disponibile complessiva di circa 6.000.000 di mc. Volume molto rilevante e adeguato a soddisfare le esigenze di conferimento per un considerevole numero di anni.



Estratto III agg. Piano comprensoriale di rifiuti (2003)

DESCRIZIONE DEL SITO

Nel sito in questione è tuttora presente una cava di sabbia e ghiaia, con un'attività di escavazione consolidata da anni.


La cava occupa la p.f. 600 C.C. Pilcante – loc Casarino (di superficie di 11 ha), di proprietà delle Cave di Pilcante sas di Manara Fabrizio e Giorgio & C.

La cava si colloca a margine della SP n. 90 Destra Adige, nella porzione settentrionale del territorio comunale di Ala a nord dell'abitato omonimo.



Si evidenzia che è in corso una modifica catastale dove la p.f. 600 verrà frazionata nella p.ed. 380 (in viola nella figura sotto) e nella p.f. 600 (in arancio) nella parte a ovest. Poichè ancora tutti gli

strumenti urbanistici fanno riferimento al vecchio accatastamento, si continuerà a fare riferimento alla vecchia p.f. 600, considerando tutta l'area pianificata nel 2003 e quindi comprensiva sia della parte viola che di quella arancio della figura a lato.




Nuovo accatastamento dell'area

L'area fa parte della più ampia area estrattiva di Pilcante (riportata nella figura accanto con linea blu), della quale occupa la parte meridionale (con linea verde).



Soleggiamento DTM Lidar 315° con perimetro area PPUSM




Area estrattiva di Pilcante con evidenziata la p.f. 600

L'area si trova a nord dell'abitato di Ala (oltre 600 m in linea d'aria), a confine con la SP n. 90, circondata da aree agricole di pregio.

ITER AUTORIZZATIVO

Su tutta l'area estrattiva "Pilcante" è ad oggi vigente un Programma di Attuazione comunale (PdA) che ha ottenuto la compatibilità ambientale di VIA (VIA-2010-07) con deliberazione di Giunta provinciale n. 594 del 5 aprile 2013 per 18 anni ed è stato successivamente approvato con deliberazione comunale n. 40 di data 29 ottobre 2013.

Riguardo la p.f. 600, di proprietà privata, il progetto approvato ha lasciato aperta qualsiasi possibilità di progettazione finale, prevedendo "di liberare in modo razionale il fondo scavo e di ripristinare le rampe laterali della conca, in accordo con le destinazioni finali previste", secondo i profili riportati nelle Tav. A6/2 e A7/2 di ottobre 2012, di cui si riporta un estratto di seguito.



Estratto TAV A6/2 del PdA relativo all'area in questione

SEZIONE F-F



Estratto TAV A7/2 sezione longitudinale dei ripristini previsti nel PdA


Nel 2019 è stato depositato al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali (SAVA) un progetto di realizzazione di una discarica per rifiuti inerti sulle pd.ff. 600 e 385 CC Pilcante nel Comune di Ala per il conferimento di 2.600.000 mc. Il progetto è stato sospeso in sede di Conferenza di servizi,

per approfondire delle questioni tecniche e ambientali, ritenute fondamentali per la sua valutazione e per il presente aggiornamento della pianificazione.

INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO

Di seguito si riportano gli stralci dei tematismi della pianificazione provinciale che rilevano delle condizioni rilevanti. Non sono state riportate quelle cartografie che non hanno rilevato alcun vincolo.

PUP:




Non si rilevano classificazioni per gli altri tematismi del PUP.

PGUAP:



Per la carta del valore d'uso del suolo, la p.f. 600 è classificata come area produttiva, mentre si evidenzia come la zona a monte della SP 90 è classificata come "discarica"



Per la Carta della pericolosità idrogeologica la p.f. 600 si trova in area a bassa pericolosità



Particolare della sola p.f. 600




Per la carta del rischio idrogeologico, una parte dell'area estrattiva a valle della SP 90 (compresa una parte della p.f. 600) è a rischio medio (R2), mentre tutta la parte a monte della SP 90 rientra in rischio moderato (R1)

Non si rilevano interferenze con gli ambiti fluviali né con la carta della criticità idrica sotterranea. Non viene interessata nessuna area protetta, né biotopi o riserve naturali.

Il PRG vigente colloca la particella di interesse a destinazione "cava".

Si segnala tuttavia che con deliberazione del Commissario ad acta n. 3 del 23 dicembre è stata adottata in via definitiva, ai sensi e per gli effetti degli articoli 37, 38 e 39 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm. la "Variante 2019" al Piano regolatore generale del Comune di Ala che prevede "area agricola" per la zona in esame.

Si segnala come il terreno della cava sia molto permeabile e che la falda freatica della zona presenta una leggera pendenza verso S-SE e posiziona il massimo pelo libero in periodi piovosi, alla quota di circa 142 m s.l.m. e dunque due metri sotto la quota di fondoscavo. Tale riscontro è frutto dei risultati di un'indagine geognostica condotta nel 1979 supportata anche da più recenti studi idrogeologici.



Estratto catasto idrico servizio Bacini montani e carta piezometrica giugno 2018

Da una verifica sul catasto del sito dei Bacini montani, si evidenzia come la p.f. 600 sia attraversata da un corso d'acqua.



Vista del settore Chiesurone (nord)

Alternanza livelli ghiaiosi e sabbiosi nel settore centrale



Area a sud-ovest



Vista dell'area estrattiva dalla SP 90 (si noti il contesto agricolo)



Vista lato sud della p.f. 600 [settembre 2019]



Vista dell'angolo sud-ovest della p.f. 600 [settembre 2019]



Vista area centrale p.f. 600 con impianto di trattamento inerti da cava sulla destra [settembre 2019]



Vista della parte centrale della p.f. 600 e della loc. Chiesurone a nord [settembre 2019]

Criteria	All.1, D.Lgs. n. 36/2003	All.A,DPP 14-44/2005/Leg	CAVA MANARA
<p>Area ad elevata pericolosità geologica idrologica e valanghiva</p> <p>Aree a rischio idrogeologico molto elevato (R4) e aree a rischio idrogeologico elevato (R3) del PGUAP</p> <p>Aree in cui è assolutamente escluso per il PGUAP o per la Carta di sintesi della pericolosità</p>		<p>Non idonee* <i>In queste aree possono tuttavia essere ubicate discariche per rifiuti inerti nei limiti e alle condizioni stabilite dalla carta di sintesi geologica (leggi Carta sintesi pericolosità)</i></p> <p>Non idonee</p> <p><i>Non idonee*</i></p>	<p>- In parte in area a bassa pericolosità idrogeologica</p> <p>- in parte a rischio moderato (R2)</p> <p>-</p>
Aree critiche recuperabili		Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica.	-
In corrispondenza di faglie attive e aree interessate da attività vulcaniche	Non idonee		-
In corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale	Non idonee	Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica.	-
Aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità della discarica;	Non idonee		-
Aree esondabili, instabili e alluvionabili con T= 50 anni	Non idonee		-
Aree a rischio sismico 3		Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica.	In area a bassa sismicità (zona sismica 3)
Ambiti fluviali idraulici [art. 65 Dlgs 152/2006]	Non idonee. Le Regioni possono, con provvedimento motivato, autorizzare la realizzazione delle discariche per inerti in questi siti	da verificare con le norme di attuazione del PGUAP e Carta di sintesi della pericolosità	-

Carta criticità idriche sotterranee: Aree critiche e di attenzione [art. 65 Dlgs 152/2006]	Non idonee. Le Regioni possono, con provvedimento motivato, autorizzare la realizzazione delle discariche per inerti in questi siti		-
Area tutela assoluta pozzi e sorgenti [art 94 DLgs 152/06]	Non idonee Le Regioni possono, con provvedimento motivato, autorizzare la realizzazione delle discariche per inerti in questi siti	Non idonee	-
Area rispetto idrogeologico pozzi e sorgenti [art 94 DLgs 152/06]	Non idonee Le Regioni possono, con provvedimento motivato, autorizzare la realizzazione delle discariche per inerti in questi siti	Non idonee	-
Fascia di 300 m dalla linea di battigia dei laghi e mare [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004]	Non idonee		-
Fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative aree di protezione fluviale [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004] (le acque pubbliche sono consultabili in: http://172.17.70.122/internos/ cliccando poi su "interNOS WebGis" e poi su: "idrpub_tt in aggiornamento")	Non idonee	Non idonee*	-
Aree protezione laghi		Non idonee	-
Riserve naturali provinciali e nazionali [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004]	Non idonee	Non idonee	-
Biotopi di interesse provinciale		Non idonee*	-
Parchi e territori di protezione esterna dei parchi [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004]	Non idonee	Non idonee	-
Parchi naturali (art. 11 PUP 2003) e Parco Stelvio e Patrimonio dolomitico		Non idonee	-
Aree e siti di cui agli artt. 2-3 DPR 357/1997 (SIC, ZSC e ZPS)	Non idonee Le Regioni possono, con provvedimento motivato, autorizzare la realizzazione delle discariche per inerti in questi siti	Non idonee	-

Montagne per la parte eccedente 1.600 m e i ghiacciai [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004]	Non idonee		-
Zone di interesse archeologico [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004]	Non idonee	Non idonee	-
Vincoli culturali, archeologici e ambientali (Invarianti elencati nel PUP)	Non idonee	Non idonee	
Aree tutela ambientale, fatta salva la successiva autorizzazione a carattere paesaggistico		Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica.	Tutta l'area si trova in tutela ambientale
Aree di interesse agricolo primario (art 19 PUP 2003)		Non idonee	- l'area è circondata da aree agricole di pregio
Fascia di 300 m dalle aree agricole di pregio (art. 65 TULP)		Non idonee	tutta l'area di discarica rientra nella fascia di 300 m dalle aree agricole di pregio che la circondano
Foreste e boschi o aree sottoposte a vincolo di rimboschimento [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004]	Non idonee	Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica.	-
Foreste demaniali e boschi di pregio		Non idonee	
Zone gravate da usi civici [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004]	Non idonee		-
Centri storici da PRG		Non idonee	-
Aree residenziali, ricettive, commerciali, spazi pubblici e ricreativi, come individuati dagli strumenti di pianificazione urbanistica		Non idonee	-
Distanza dai centri abitati	Da valutare le condizioni locali di accettabilità dell'impianto		L'abitazione più vicina si trova a ca 200 m dal sito, dalla parte opposta rispetto la SP 90. Le prime abitazioni isolate si trovano più a sud ad una distanza minima di 300 m. Il centro abitato di Ala si trova a circa 500 m a sud dal sito, dove sono presenti 2 siti sensibili (scuola materna e scuola musicale, oltre che

			ambulatori medici)
Fasce di rispetto impianti di depurazione		Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica.	-
Fasce di rispetto di strade, autostrade, ferrovie, aeroporti,	Da valutare le condizioni locali di accettabilità dell'impianto	Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica.	La sua parte estrema a ovest rientra nella fascia di rispetto della SP 90
Fasce di rispetto di gasdotti, elettrodotti, oleodotti, cimiteri, beni militari	Da valutare le condizioni locali di accettabilità dell'impianto		-
Aree degradate	Da privilegiare		L'area è classificata come cava.

(*) Nelle aree indicato come “non idonee” per il DPP 14-44/2005:

- non possono essere realizzate nuove discariche per inerti neanche se queste siano già state previste nei relativi Piani, salvo siano già state autorizzate alla data di entrata in vigore del decreto;
- ampliamenti, anche con lotti contigui, o modifiche di discariche esistenti per inerti, qualora già localizzate, sono ammessi solo se: - con solo tab 1 – con parere favorevole dell'APPA e del Serv Geologico

CONCLUSIONI

Alla luce della trattazione riportata sopra, se ne deduce che, rispetto alla coerenza dei criteri di localizzazione, il sito risulta per intero all'interno delle fascia di 300 m dalle aree agricole di pregio che lo circondano, considerate condizioni di non idoneità non derogabili per l'art. 65 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg..

Per sola completezza di trattazione, si riporta che il sito rientra in fascia di rispetto stradale, per la parte a ovest, che richiederebbe ulteriori valutazioni di supporto.

Da valutare le condizioni locali di accettabilità per la vicinanza a ca 200 m dalle prime abitazioni ad ovest.

Alla luce di quanto riportato sopra, **la discarica è da stralciare dal Piano provinciale di gestione dei rifiuti inerti.**

11. Discarica Cengi di Marco – Comune Rovereto - Comunità della Vallagarina (ex Comprensorio C10 Vallagarina)

PIANIFICAZIONE COMPRENSORIALE

L'area è stata pianificata come discarica nel Piano comprensoriale dei rifiuti 1992 approvato con deliberazione della Giunta comprensoriale n. 29 dd 21/12/1992, del quale si riporta sotto la parte di interesse, per un volume di 2.000.000 mc.

Insieme alla discarica è stato pianificato anche un impianto di recupero rifiuti nella stessa area.

COMUNE DI ROVERETO
DISCARICA loc. Cengi di Marco

COMUNE DI ROVERETO
IMPIANTO RICICLAGGIO INERTI Loc.
Cengi di Marco

n. 23

L'area proposta come discarica per rifiuti inerti è situata a Marco - Loc. Cengi - Comune di Rovereto.

L'intervento si configura quale recupero progressivo e dilazionato nel tempo di un sito attualmente utilizzato come cava. L'attività in corso prevede l'asporto di materiale ghiaioso in grande quantità; la depressione che si va formando in questo modo deve essere colmata per non restituire al territorio un'area sfruttata e dequalificata. L'opportunità di pensare fin d'ora ad un recupero attraverso l'apporto di materiale inerte che va a sostituire quello asportato sembra operazione di riciclaggio da incentivare in tutti i casi in cui si presentano condizioni favorevoli.

La collocazione del materiale riportato deve essere finalizzata alla realizzazione di una rampa gradonata per ripristinare l'andamento attuale del pendio.

Per l'utilizzo proposto non sussistono particolari problemi né sotto il profilo paesaggistico, in quanto il sito è collocato in posizione defilata rispetto ai centri abitati e alla viabilità, né sotto il profilo geologico perché il terreno presenta una consistenza buona. Eventuali pericoli di frana o erosione devono essere approfonditi in sede di progettazione esecutiva evitando pendii troppo ripidi e favorendo i terrazzamenti.

L'area, dotata di una accessibilità ottima, dispone a regime di una capacità stimata di oltre 2.000.000 di mc. sufficienti a garantire una durata più che decennale.

Nello stesso sito sarà possibile l'installazione di un impianto di riciclaggio dei materiali inerti di rifiuto. Tale impianto sarà costituito essenzialmente da una pesa-stadera, separatore di metalli, frantoio e vaglio meccanico. E' ovviamente ammessa ogni tecnologia finalizzata alla migliore e più economica riutilizzazione del rifiuto in parola.


n. 24

Per completare lo smaltimento degli inerti, il Piano non poteva non comprendere la previsione di un impianto di riciclaggio degli stessi. Ebbene l'area maggiore e meglio dotata per siffatta previsione è senz'altro quella della discarica individuata in loc. Cengi di Marco in Comune di Rovereto.

Si prevede qui la possibilità per l'iniziativa pubblica o privata di installare e gestire un impianto di riciclaggio inerti essenzialmente formato da una pesa-stadera per la quantificazione e valutazione, anche statistica dei materiali trattati; di un separatore di metalli al fine di compatibilizzare gli inerti di rifiuto con le caratteristiche di lavoro del frantoio ed allo scopo di separare tale frazione di rifiuto; un frantoio delle capacità di 300 t/giorno circa; uno o più vagli finalizzati a differenziare per pezzatura i materiali riutilizzabili; mezzi meccanici di ausilio all'attività dell'impianto.


Ogni eventuale diversa tecnologia di riciclaggio potrà essere presa in considerazione purchè razionale, efficace ed economicamente significativa.

Stralcio Piano comprensoriale di rifiuti (1992)



COROGRAFIA


1 : 15000



PLANIMETRIA

1 : 5000


DESCRIZIONE DEL SITO



Il sito in esame si colloca lungo il versante orografico sinistro della Valle dell'Adige, ai piedi del monte Zugna a sud dell'abitato di Marco.

L'area è delimitata a nord dal deposito detritico, a est dalla parete rocciosa del monte Zugna, a sud da piazzali parzialmente occupati ad uso industriale e ad ovest da terreni agricoli presenti lungo la strada statale n.12 Abetone – Brennero.

L'area, di proprietà privata, si trova a 140 m a sud est dall'abitato di Marco di Rovereto, in un'area industriale con diverse attività produttive adiacenti.



Il sito si trova all'interno dell'area estrattiva "Cengi di Marco" di inerti-calcare, di superficie complessiva pari a 25 ha (15 ha in superficie + 10 ha in sotterraneo), come modificata dalla variante 2009 approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 296 dd 20/02/2009.

ITER AUTORIZZATIVO

L'attività estrattiva è attiva dagli anni '70. Il progetto originario prevedeva l'estrazione di 2.320.000 mc, successivamente nel 2007 è stato sottoposto a VIA il progetto di ampliamento per lo sfruttamento dell'intera area estrattiva a cielo aperto per una volumetria complessiva di escavazione di 4.381.000 mc (1.620.000 mc già scavati fino al 2006 + 2.761.000 mc per l'intero sfruttamento dell'area). Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1284 dd 23/05/2008 è stata rilasciata per 18 anni la compatibilità ambientale subordinata ad una serie di prescrizioni ed alla sola fase di escavazione. Successivamente è stata valutata positivamente una variante al progetto, approvata con verbale del Comitato tecnico interdisciplinare cave (CTI) n. 28 dd 27/09/2018.

Da quanto risulta dal citato verbale, attualmente l'area adibita ad attività a cielo aperto è divisa in tre fasce da sud verso nord:

- la porzione sud dell'area di cava risulta esaurita con il ripristino della parete rocciosa messa a nudo e il ritombamento della fossa con la costruzione di un piano finale alla quota di 173-175 m.s.m. adibito a depositi e pari a ca. 4 ha;
- la porzione centrale della cava alla quota compresa tra 155 e 162 m.s.m. occupata dai piazzali di lavorazione e di deposito pari a ca. 4,5 ha;
- la porzione nord che comprende il fronte cava in esercizio impostato su gradoni con avanzamento in direzione nord interessando i terreni incolti e parzialmente boscati pari a ca. 7 ha.

Complessivamente il progetto interessa lo scavo di un volume pari a 870.000 mc e si presume che abbia una durata variabile da 9 a 15 anni, considerato un fabbisogno annuale che varia da 60.000 a 100.000 mc/anno in base al mercato (da una verifica effettuata al Servizio provinciale competente, nel 2019 sono stati scavati 124.478 mc).

Nel verbale è riportato anche che la definitiva sistemazione dell'area potrà avvenire solo a completamento dell'utilizzo estrattivo sia per la parte a cielo aperto sia per un'eventuale utilizzo in sotterraneo in quanto gli impianti di lavorazione trovano la più idonea collocazione nel piano ribassato dalla cava e quindi saranno mantenuti ed eventualmente riorganizzati sempre alla quota non superiore degli attuali 157 m.s.m.

Il progetto sottoposto a VIA nel 2007, modificato per ultimo come da verbale CTI n.28/2018, è stato autorizzato dal Comune di Rovereto con atto n. 35918 dd 21/05/2019 con scadenza al 23/05/2026.

A livello geologico, l'area di intervento risulta caratterizzata da depositi detritico-alluvionali ad elevata permeabilità. L'alternanza di sabbie e ghiaie che costituiscono il deposito è il risultato di processi gravitativi di epoca quaternaria originato dalle pareti rocciose sub-verticali del Monte Zugna, ubicate lungo la porzione est della cava, e di depositi alluvionali del fiume Adige, che scorre lungo l'omonima valle. La rete di deflusso procede con moto di filtrazione con direzione principale sub-verticale percolando per permeabilità secondaria lungo le fessurazioni presenti nell'ammasso roccioso a monte dei gradoni oggetto di coltivazione della cava fino al livello base dei depositi detritico-alluvionali, costituito dal piano di cava.

Come è possibile notare dalla figura accanto, all'interno dell'area è presente un corso d'acqua che muta a carattere fittizio alle quote inferiori.

Dalle misure effettuate è risultato che la falda idrica abbia la quota di massima escursione a 152 m. A tal proposito si evidenzia la prescrizione imposta dal Servizio Geologico provinciale nell'atto finale della VIA *“ al fine di garantire l'integrità della falda idrica sotterranea, il massimo approfondimento raggiungibile (rispetto al livello del mare) dal fondo scavo potrà essere stabilito solo dopo aver verificato, mediante misure dirette in pozzo, la massima elevazione raggiungibile dalla falda acquifera sotterranea e il grado di permeabilità dei depositi ad essa sovrastanti. Sulla base di tali elementi sarà stabilito il franco di protezione adeguato. Ai fini della loro significatività, le*



misure di soggiacenza della falda, tese alla determinazione della massima escursione della stessa, dovranno coprire almeno un anno idrologico. La progettazione esecutiva della quarta fase di coltivazione, che prevede il sottoscavo, dovrà pertanto essere supportata dai risultati del monitoraggio e dalla definizione del grado di permeabilità dei depositi soprastanti la falda idrica”.

Pur essendo l’area pianificata a discarica, il progetto di cava prevedeva un ripristino diverso che consisteva nel riporto di oltre 1.100.000 mc di materiale escluso dalla classificazione “rifiuto”, da nord verso sud, al fine di mantenere l’ingresso per una futura escavazione in sotterraneo a sud. Il tempo stimato per tale ripristino è di 7 anni dalla fine dell’attività di escavazione.

Vista la non conformità del progetto con la pianificazione vigente e il grande lasso di tempo prima di arrivare alla fase di ripristino ambientale, di oltre 18 anni, la VIA si è limitata ad analizzare la fase di escavazione, demandando ad una futura valutazione la fase di ripristino finale.

Nell’atto conclusivo della VIA, la prescrizione n. 3 recita infatti “*al termine della seconda fase di coltivazione (12 anni) dovrà essere definita, e riportata nel rapporto ambientale di avanzamento dei lavori da presentare all’UO VIA, la scelta del proponente circa la modalità di ricostituzione morfologica dell’area. Qualora l’ipotesi di progetto venisse confermata, il proponente dovrà provvedere, entro la fase successiva di coltivazione, a richiedere la modifica delle attuali previsioni della pianificazione comunale e comprensoriale che attribuiscono all’area la destinazione a discarica e riciclaggio inerti; entro il termine di scadenza della compatibilità ambientale, dovrà inoltre essere presentata richiesta di proroga dell’efficacia della Valutazione dell’impatto ambientale. Al contrario, l’eventuale ricomposizione morfologica mediante l’attivazione di una discarica per inerti dovrà essere oggetto di una variante al presente progetto da verificare, sotto il profilo ambientale, mediante una nuova procedura di VIA”.*


Si sottolinea peraltro che, qualora si intenda attivare la realizzazione di una discarica, oltre la fine dell’escavazione della cava a cielo aperto, sarà necessario attendere la conclusione dell’escavazione nella parte del giacimento in sotterraneo, con tempi decisamente lunghi.

Nell’area è presente anche un impianto di trattamento dei rifiuti, per la produzione di aggregati per calcestruzzi e asfalti, con chiarificazione delle acque di lavaggio. Il limo del lavaggio inerti viene inviato per l’asciugatura in vasche naturali a dispersione. L’impianto è oggi gestito dalla società SESI Cave sas di Tranquillini Andrea & C..

INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO


Di seguito si riportano gli stralci dei tematismi della pianificazione provinciale che rilevano delle condizioni da evidenziare. Non sono state riportate quelle cartografie che non presentano alcun vincolo.

PUP:





Non si rilevano altre classificazioni o vincoli per gli altri tematismi del PUP.

PGUAP:



<p>sito rientra tutto in area produttiva, con un'area improduttiva confinante a nord ed est.</p>	<p>Per la Carta di sintesi geologica la parte orientale dell'area è classificata come "area critica recuperabile" (parte di versante) con controllo sismico a bassa sismicità (zona sismica 3). Si segnala una "area ad elevata pericolosità geologica" lungo la fascia del versante sovrastante il sito, per caduta massi. Al fine di garantire a sicurezza del sito, il progetto di VIA del 2007-2008 ha previsto delle opere di difesa in corrispondenza delle sezioni prossime al piede del versante.</p>	<p>Per la carta del rischio idrogeologico, solo la parte orientale dell'area si trova classificata con rischio medio (R2). Il resto dell'area non ha vincoli.</p>
--	--	---

Non si rilevano interferenze con gli ambiti fluviali né con la carta della criticità idrica sotterranea.

 <p>Nella parte ovest della cava ci sono n.5 pozzi attivi, ma tutti industriali o agricoli-irrigui. Non viene infatti evidenziato niente nella Carta delle risorse idriche.</p>	 <p>Il PRG inserisce l'area in una zona di area produttiva, industriale e artigianale</p>
---	--

Criteria	All.1, D.Lgs. n. 36/2003	All.A,DPP 14-44/2005/Leg	DISCARICA CENGI DI MARCO
Area ad elevata pericolosità geologica idrologica e valanghiva		Non idonee* <i>In queste aree possono tuttavia essere ubicate discariche per rifiuti inerti nei limiti e alle condizioni stabilite dalla carta di sintesi geologica (leggi Carta sintesi pericolosità)</i>	- la cava confina a est con area ad elevata pericolosità geologica lungo la fascia del versante sovrastante il sito, per caduta massi . Per tale motivo sono state previste opere di difesa in corrispondenza delle sezioni prossime al piede del versante.
Aree a rischio idrogeologico molto elevato (R4) e aree a rischio idrogeologico elevato (R3) del PGUAP		Non idonee	-
Aree in cui è assolutamente escluso per il PGUAP o per la Carta di sintesi della pericolosità		Non idonee*	- la parte orientale della cava si trova in rischio moderato (R2)
Aree critiche recuperabili		Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica.	la parte orientale dell'area è classificata come "area critica recuperabile" (parte di versante)
In corrispondenza di faglie attive e aree interessate da attività vulcaniche	Non idonee		-
In corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale	Non idonee	Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica.	-
Aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità della discarica;	Non idonee		-
Aree esondabili, instabili e alluvionabili con T= 50 anni	Non idonee		-
Aree a rischio sismico 3		Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica.	In area a bassa sismicità (zona sismica 3)
Ambiti fluviali idraulici [art.	Non idonee.	da verificare con le norme	-

65 Dlgs 152/2006]	Le Regioni possono, con provvedimento motivato, autorizzare la realizzazione delle discariche per inerti in questi siti	di attuazione del PGUAP e Carta di sintesi della pericolosità	
Carta criticità idriche sotterranee: Aree critiche e di attenzione [art. 65 Dlgs 152/2006]	Non idonee. Le Regioni possono, con provvedimento motivato, autorizzare la realizzazione delle discariche per inerti in questi siti		-
Area tutela assoluta pozzi e sorgenti [art 94 DLgs 152/06]	Non idonee Le Regioni possono, con provvedimento motivato, autorizzare la realizzazione delle discariche per inerti in questi siti	Non idonee	-
Area rispetto idrogeologico pozzi e sorgenti [art 94 DLgs 152/06]	Non idonee Le Regioni possono, con provvedimento motivato, autorizzare la realizzazione delle discariche per inerti in questi siti	Non idonee	-
Fascia di 300 m dalla linea di battigia dei laghi e mare [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004]	Non idonee		-
Fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative aree di protezione fluviale [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004] (le acque pubbliche sono consultabili in: http://172.17.70.122/internos/ cliccando poi su "interNOS WebGis" e poi su: "idrpub_tt in aggiornamento")	Non idonee	Non idonee*	-
Aree protezione laghi		Non idonee	-
Riserve naturali provinciali e nazionali [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004]	Non idonee	Non idonee	-
Biotopi di interesse provinciale		Non idonee*	
Parchi e territori di protezione esterna dei parchi [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004]	Non idonee	Non idonee	-
Parchi naturali (art. 11 PUP 2003) e Parco Stelvio e Patrimonio dolomitico		Non idonee	
Aree e siti di cui agli artt. 2-3	Non idonee	Non idonee	-

DPR 357/1997 (SIC, ZSC e ZPS)	Le Regioni possono, con provvedimento motivato, autorizzare la realizzazione delle discariche per inerti in questi siti		l'area confina a est con la ZSC IT3120114 Monte Zugna
Montagne per la parte eccedente 1.600 m e i ghiacciai [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004]	Non idonee		-
Zone di interesse archeologico [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004]	Non idonee	Non idonee	-
Vincoli culturali, archeologici e ambientali (Invarianti elencati nel PUP)	Non idonee	Non idonee	-
Aree tutela ambientale, fatta salva la successiva autorizzazione a carattere paesaggistico		Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica.	Tutta l'area si trova in tutela ambientale
Aree di interesse agricolo primario (art 19 PUP 2003)		Non idonee	-
Fascia di 300 m dalle aree agricole di pregio (art. 65 TULP)		Non idonee	La maggior parte del sito corrispondente alla zona occidentale, rientra nella fascia di 300 m dell'area agricola di pregio presente a ovest
Foreste e boschi o aree sottoposte a vincolo di rimboschimento [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004]	Non idonee	Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica.	-
Foreste demaniali e boschi di pregio		Non idonee	-
Zone gravate da usi civici [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004]	Non idonee		-
Centri storici da PRG		Non idonee	-
Aree residenziali, ricettive, commerciali, spazi pubblici e ricreativi, come individuati dagli strumenti di pianificazione urbanistica		Non idonee	-
Distanza dai centri abitati	Da valutare le condizioni locali di accettabilità dell'impianto		Il sito si trova a 140 m dalle abitazioni più vicine dell'abitato di Marco di Rovereto situato a nord-ovest.
Fasce di rispetto impianti di		Ubicazione da supportare	-

depurazione		con appropriate misure di valutazione e verifica.	
Fasce di rispetto di strade, autostrade, ferrovie, aeroporti,	Da valutare le condizioni locali di accettabilità dell'impianto	Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica.	-
Fasce di rispetto di gasdotti, elettrodotti, oleodotti, cimiteri, beni militari	Da valutare le condizioni locali di accettabilità dell'impianto		L'area è attraversata da n.2 elettrodotti e quindi è interessata dalle corrispondenti fasce di rispetto.
Aree degradate	Da privilegiare		Area di cava da ripristinare

(*) Nelle aree indicato come “non idonee” per il DPP 14-44/2005:

- non possono essere realizzate nuove discariche per inerti neanche se queste siano già state previste nei relativi Piani, salvo siano già state autorizzate alla data di entrata in vigore del decreto;
- ampliamenti, anche con lotti contigui, o modifiche di discariche esistenti per inerti, qualora già localizzate, sono ammessi solo se: - con solo tab 1 – con parere favorevole dell'APPA e del Serv Geologico

CONCLUSIONI

Alla luce della trattazione riportata sopra, se ne deduce che la maggior parte del sito corrispondente alla zona occidentale, rientra nella fascia di 300 m dell'area agricola di pregio presente a ovest il considerata una condizione di non idoneità per il TULP.

l'esclusione di questa notevole porzione dell'area non consente la realizzazione della discarica.

Per completezza di indagine, si riporta come sarebbe necessario verificare le condizioni locali di accettabilità dell'impianto in merito alla vicinanza dell'area al centro abitato di Marco di Rovereto nonché all'interferenza con la fascia di rispetto degli elettrodotti. L'area inoltre rientra in tutela paesistica per cui è necessario supportare la localizzazione con appropriate misure di valutazione e verifica.

A livello tecnico si sottolinea la presenza della falda pochi metri sotto la quota di fondoscavo con la presenza di un terreno permeabile.

Alla luce di quanto riportato sopra, **la discarica è da stralciare dal Piano provinciale di gestione dei rifiuti inerti.**

12. Discarica Bordala (loc. Salvati) – Comune Ronzo Chienis - Comunità della Vallagarina (ex Comprensorio C10 Vallagarina)

PIANIFICAZIONE COMPRENSORIALE

L'area, consistente in parte della p.f. 1674/1 CC Ronzo, è stata pianificata come discarica nel III aggiornamento (2003) del Piano comprensoriale dei rifiuti 1992 approvato con deliberazione della Giunta comprensoriale n. 18 dd 13/11/2003, del quale si riporta sotto la parte di interesse.

Non è chiaro il volume pianificato a discarica, in quanto sono previsti “lotti di capacità non superiore a 100.000 mc, aventi presumibilmente uno sviluppo longitudinale di quasi 200 m”, ma senza una chiara perimetrazione ed un rilievo del sito non è possibile definire il numero di lotti possibili.

COMUNE DI RONZO-CHIENIS
DISCARICA loc. Salvati (Passo Bordala)

n. 3

Il sito proposto per lo scarico dei rifiuti inerti è situato defilato rispetto alla strada forestale che da Passo Bordala conduce alla base del sentiero per il monte Stivo, a circa un chilometro dalla S.P. della Valle di Gresta ed insiste su una parte della p.f. 1674/1 in C.C. di Ronzo.

Il terreno si presenta con un avvallamento naturale che l'intervento prospettato si prefigge di colmare parzialmente; l'area non è visibile direttamente dalla citata strada forestale né dalla zona circostante ed è situata in una zona boschiva di latifoglie che contribuisce appunto a mascherare, in fase di coltivazione, la futura discarica.

Il sedime appare di ottima portata e non teme sovraccarichi e apporti di materiale, tanto da non creare problematiche sotto l'aspetto idrogeologico; non risultano al riguardo polle o sorgenti d'acqua.

Il luogo individuato, vista la sua considerevole vastità, permette un'ipotetica volumetria di scarico sufficiente a soddisfare per diverse decine di anni le esigenze di un bacino d'utenza come, appunto, quello di Ronzo-Chienis; si ritiene pertanto che la predisposizione del sito di discarica possa riguardare lotti di capacità non superiore a 100.000 mc aventi presumibilmente uno sviluppo longitudinale di quasi 200 m.

Ogni lotto dovrà essere sistemato ed ambientalmente qualificato al termine della rispettiva coltivazione.


A discarica esaurita l'intera area dovrà essere piantumata in funzione di un successivo riutilizzo di tipo forestale.

Stralcio III agg. Piano comprensoriale di rifiuti (2003)

COMUNE DI RONZO-CHIENIS


DISC. n. AGG. 3

LOCALITA': Salvati



COROGRAFIA

1 : 15.000




PLANIMETRIA





1 : 5.000

DESCRIZIONE DEL SITO

Si tratta di una valletta esistente, a nord dell'abitato di Ronzo e a confine con il Comune di Isera, su parte della più ampia p.f. 1674/1 CC Ronzo di proprietà del Comune di Ronzo Chienis.




Il perimetro pianificato ha una forma a fagiolo con un'estensione massima di circa 300 m ed una superficie di circa 60.000 mq.




Dalle verifiche effettuate digitalmente con il sistema provinciale WGT, si nota che l'area contiene il punto più basso (a quota 1245,4 m) di una depressione naturale esposta verso nord-ovest. Il suo punto di massimo livello si trova a quota 1310,0 m a circa 150 m di distanza dal precedente verso sud-est. Il dislivello da riempire della valletta risulta dunque inferiore a 65 m.

Allargando la nostra area di esame verso nord-ovest, possiamo notare che il punto della valletta in questione resta il punto più basso di tutta la zona. L'andamento morfologico del terreno a nord-ovest, non permette la realizzazione di una discarica a bacino, ma piuttosto di versante, con un vuoto da riempire riportato in blu sotto.



Misurare distanza, superficie, profilo



Considerando la mancanza di un rilievo aggiornato, dai dati a disposizione si ritiene verosimile che il riempimento in questione risulti inferiore a 300.000 mc e dunque l'Autorità competente per tale discarica dovrebbe essere la Comunità.

Vista la poca certezza di tale ultimo dato e, per completezza di indagine, si prosegue comunque con l'analisi degli strumenti urbanistici dell'area per la verifica della coerenza con i criteri localizzativi.

SITUAZIONE ATTUALE




Dalle note della Comunità della Vallagarina e dai contatti intercorsi con il Comune di Ronzo Chienis, si sono avute conferme che la discarica non sia mai stata attivata.

Nella situazione attuale l'area risulta totalmente ricoperta dalla vegetazione.


INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO

Di seguito si riportano gli stralci dei tematismi della pianificazione provinciale che rilevano delle condizioni da evidenziare. Non sono state riportate quelle cartografie che non presentano alcun vincolo.


PUP:



Per la carta del paesaggio, si evidenzia l'interesse forestale dell'area; si noti a sud-est una previsione di area urbanizzata recente.




L'inquadramento strutturale conferma la situazione attuale di area a bosco




Tutta l'area in esame si trova in tutela paesistica

Non si rilevano altre classificazioni o vincoli per gli altri tematismi del PUP. Non sono presenti aree naturali protette, né riserve o biotopi nelle vicinanze.


PGUAP:



Per la carta del valore d'uso del suolo, il sito è destinato a bosco, eccetto la parte di fondo destinata a discarica.



Per la Carta di sintesi geologica e della pericolosità idrogeologica il sito si trova in area con penosità gravi o medie a bassa sismicità (zona sismica 3)





Per la carta del rischio idrogeologico, solo il fondo dell'area si trova classificato con rischio moderato (R1), per la sua destinazione di uso del suolo a discarica limitata soltanto a questa parte. Il resto dell'area non ha vincoli.

Non si rilevano interferenze con gli ambiti fluviali né con la carta della criticità idrica sotterranea.

Secondo il Sistema insediativo del PRG comunale, l'area risulta pianificata a bosco, con la sola parte di fondo prevista a "area per discariche di inerti".

Alla luce del quadro urbanistico sopra esposto, si evidenzia un'incongruenza dell'area pianificata a livello comprensoriale nel 2003, con quella prevista dei vigenti strumenti urbanistici. L'area destinata a discarica dal PRG, più piccola rispetto a quella pianificata, risulta notevolmente al di sotto della volumetria di 300.000 mc.

Da un controllo effettuato sulle concessioni rilasciate per l'utilizzo dei pozzi, è emersa la presenza di un pozzo utilizzato a scopo potabile, che si trova nel Comune di Isera, a confine con il Comune di Ronzo Chienis.



Inoltre, come si rileva dalla Carta delle risorse idriche, tutta l'area rientra nella zona di protezione di due sorgenti ubicate a nord-est.

Criteria	All.1, D.Lgs. n. 36/2003	All.A,DPP 14-44/2005/Leg	DISCARICA BORDALA (LOC. SALVATI)
Area ad elevata pericolosità geologica idrologica e valanghiva		Non idonee* <i>In queste aree possono tuttavia essere ubicate discariche per rifiuti inerti nei limiti e alle condizioni stabilite dalla carta di sintesi geologica (leggi Carta sintesi pericolosità)</i>	- In area con penalità gravi o medie
Aree a rischio idrogeologico molto elevato (R4) e aree a rischio idrogeologico elevato (R3) del PGUAP		Non idonee	-
Aree in cui è assolutamente escluso per il PGUAP o per la Carta di sintesi della pericolosità		Non idonee*	-
Aree critiche recuperabili		Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica.	-
In corrispondenza di faglie attive e aree interessate da attività vulcaniche	Non idonee		
In corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale	Non idonee	Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica.	-
Aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità della discarica;	Non idonee		-
Aree esondabili, instabili e alluvionabili con T= 50 anni	Non idonee		-
Aree a rischio sismico 3		Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica.	In area a bassa sismicità (zona sismica 3)
Ambiti fluviali idraulici [art. 65 Dlgs 152/2006]	Non idonee. Le Regioni possono, con provvedimento motivato, autorizzare la realizzazione delle discariche per inerti in questi siti	da verificare con le norme di attuazione del PGUAP e Carta di sintesi della pericolosità	-

Carta criticità idriche sotterranee: Aree critiche e di attenzione [art. 65 Dlgs 152/2006]	Non idonee. Le Regioni possono, con provvedimento motivato, autorizzare la realizzazione delle discariche per inerti in questi siti		-
Area tutela assoluta pozzi e sorgenti [art 94 DLgs 152/06]	Non idonee Le Regioni possono, con provvedimento motivato, autorizzare la realizzazione delle discariche per inerti in questi siti	Non idonee	-
Area rispetto idrogeologico pozzi e sorgenti [art 94 DLgs 152/06]	Non idonee Le Regioni possono, con provvedimento motivato, autorizzare la realizzazione delle discariche per inerti in questi siti	Non idonee	-
Area protezione pozzi e sorgenti [art 94 DLgs 152/06]			Tutta l'area si trova in area di protezione di due sorgenti
Fascia di 300 m dalla linea di battigia dei laghi e mare [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004]	Non idonee		-
Fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative aree di protezione fluviale [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004] (le acque pubbliche sono consultabili in: http://172.17.70.122/internos/ cliccando poi su "interNOS WebGis" e poi su: "idrpub_tt in aggiornamento")	Non idonee	Non idonee*	-
Aree protezione laghi		Non idonee	-
Riserve naturali provinciali e nazionali [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004]	Non idonee	Non idonee	-
Biotopi di interesse provinciale		Non idonee*	
Parchi e territori di protezione esterna dei parchi [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004]	Non idonee	Non idonee	-
Parchi naturali (art. 11 PUP 2003) e Parco Stelvio e Patrimonio dolomitico		Non idonee	
Aree e siti di cui agli artt. 2-3 DPR 357/1997 (SIC, ZSC e ZPS)	Non idonee Le Regioni possono, con provvedimento motivato, autorizzare la	Non idonee	-

	realizzazione delle discariche per inerti in questi siti		
Montagne per la parte eccedente 1.600 m e i ghiacciai [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004]	Non idonee		-
Zone di interesse archeologico [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004]	Non idonee	Non idonee	-
Vincoli culturali, archeologici e ambientali (Invarianti elencati nel PUP)	Non idonee	Non idonee	
Aree tutela ambientale, fatta salva la successiva autorizzazione a carattere paesaggistico		Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica.	Tutta l'area si trova in tutela ambientale
Aree di interesse agricolo primario (art 19 PUP 2003)		Non idonee	-
Fascia di 300 m dalle aree agricole di pregio (art. 65 TULP)		Non idonee	
Foreste e boschi o aree sottoposte a vincolo di rimboscimento [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004]	Non idonee	Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica.	Il sito si trova in area a bosco di interesse forestale
Foreste demaniali e boschi di pregio		Non idonee	
Zone gravate da usi civici [art. 142 D.Lgs. n. 42/2004]	Non idonee		-
Centri storici da PRG		Non idonee	-
Aree residenziali, ricettive, commerciali, spazi pubblici e ricreativi, come individuati dagli strumenti di pianificazione urbanistica		Non idonee	-
Distanza dai centri abitati	Da valutare le condizioni locali di accettabilità dell'impianto		Il sito si trova a 145 m dalle abitazioni più vicine situate a sud-est.
Fasce di rispetto impianti di depurazione		Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica.	-
Fasce di rispetto di strade, autostrade, ferrovie, aeroporti,	Da valutare le condizioni locali di accettabilità dell'impianto	Ubicazione da supportare con appropriate misure di valutazione e verifica.	-
Fasce di rispetto di gasdotti, elettrodotti, oleodotti, cimiteri,	Da valutare le condizioni		-

beni militari	locali di accettabilità dell'impianto		
Aree degradate	Da privilegiare		-

(*) Nelle aree indicato come “non idonee” per il DPP 14-44/2005:

- non possono essere realizzate nuove discariche per inerti neanche se queste siano già state previste nei relativi Piani, salvo siano già state autorizzate alla data di entrata in vigore del decreto;
- ampliamenti, anche con lotti contigui, o modifiche di discariche esistenti per inerti, qualora già localizzate, sono ammessi solo se: - con solo tab 1 – con parere favorevole dell'APPA e del Serv Geologico

CONCLUSIONI

Alla luce della trattazione riportata sopra, si rileva che tutta l'area viene classificata come “bosco” considerata quale condizione di non idoneità sia per la normativa nazionale che provinciale.

La discarica è dunque da stralciare dal Piano provinciale di gestione dei rifiuti inerti

SINTESI DELL'ANALISI EFFETTUATA

COMUNITÀ	DISCARICHE PIANIFICATE > 300.000 MC	NOTE
1 COMUNITÀ TERRITORIAL E DELLA VAL DI FIEMME	1. Comune Varena: discarica Bancoline – volume: 320.000(progetto) + 310.000 (riserva) mc.	Proprietà comunale. In fase di ripristino avanzato. Discarica non realizzabile. Già stralciata dalla Comunità nel 2013. Da stralciare
2 COMUNITÀ DI PRIMIERO	-	
3 COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO	2. Comune Roncegno Terme: discarica Monte Zaccon – volume: 3.000.000 mc	Proprietà Demanio dello Stato Discarica non ammessa dal progetto di bonifica approvato nel 2015 (dGP n. 1598 dd 21/09/2015), che vale da variante urbanistica Da stralciare
4 COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	3. Comune Civezzano: discarica Val Camino – volume 306.000 mc.	Proprietà privata: vari privati parte a sud: esaurita e quasi ripristinata; Area degradata: da completare ripristino Criteri di non idoneità: tutta l'area rientra nella fascia di 300 m dall'area agricola di pregio adiacente, una fascia ad est rientra in area di protezione fluviale (rio Silla) Da stralciare
14 COMUNITÀ DELLA PAGANELLA	-	
13 COMUNITÀ ROTALIANA – KONIGSBERG	4. Comune Lavis: discarica Stuardri – volume 400.000 mc.	Proprietà privata: vari privati chiusa, esaurita e ripristinata nel 2008 Da stralciare
16 COMUNITÀ VALLE DEI LAGHI	-	
15 TERRITORIO VAL D'ADIGE	5. Comune Trento: discarica Sardegna – volume 1.220.000 mc	Proprietà privata: Sativa Srl criteri di non idoneità: in area con penalità elevata per frane; quasi la metà dell'area (parte occidentale) rientra nella fascia di 300 m dall'area agricola di pregio presente a ovest. La parte a sud

		rientra in area a bosco. Da stralciare
5 COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA	-	
6 COMUNITÀ DELLA VALLE DI NON	6. Comune Cles: discarica Olivezza-faè – volume 1.100.000 mc.	Proprietà comunale criteri di non idoneità non derogabili: in elevata pericolosità geologica per caduta massi. La parte a est ricade nella fascia di 300 m dall'area agricola di pregio adiacente. Da stralciare
7 COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE	-	
8 COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE	7. Comune S. Lorenzo Dorsino: discarica Busa di Colin – pianificata per 500.000 mc – volume residuo discarica al 31/12/2018 (rispetto ai 200.000 mc autorizzati): 7.840 mc.	Proprietà pubblica gravata da usi civici. In via di esaurimento la parte autorizzata per 200.000 mc. Restano ancora pianificati 300.000 mc. Da mantenere, ma con prescrizione per le pp.ff. gravate da usi civici.
9 COMUNITÀ ALTO GARDA E LEDRO	8. Comune Nago Torbole: discarica Bersaglio Vecchio – volume 500.000 mc.	Proprietà comunale criteri di non idoneità non derogabili: ricade totalmente in area a bosco e la parte a sud è classificata come area ad elevata pericolosità geologica. La parte occidentale ricade nella fascia di 300 m dall'area agricola di pregio adiacente. Da stralciare
	9. Comune Nago Torbole: discarica loc. Fasse di Nago – volume 1.000.000 mc.	Proprietà privata: vari privati criteri di non idoneità non derogabili: ricade quasi integralmente in area agricola di pregio. I restanti due angoli a est e ovest ricadono nella fascia di 300 m della stessa area agricola di pregio. Da stralciare
10 COMUNITÀ DELLA VALLAGARIN A	10. Comune Ala: discarica Casarino (cava Manara) – volume pianificato 6.000.000 mc.	Proprietà privata criteri: rientra totalmente nella fascia di 300 m dalle aree agricole di pregio circostanti. Da stralciare

	11. Comune Rovereto - Cengi di Marco – volume pianificato 2.000.000 mc – oggi è ancora in fase di escavazione	Proprietà privata criteri di non idoneità: la maggior parte del sito (parte occidentale) rientra nella fascia di 300 m dall'area agricola di pregio adiacente. Da stralciare
	12. Comune Ronzo-Chienis: discarica Bordala (loc. Salvati) lotti da 100.000 mc.	Proprietà comunale criteri: tutta l'area in bosco di interesse forestale. Da stralciare
12 MAGNIFICA COMUNITÀ DEGLI ALTIPIANI CIMBRI	-	
11 COMUN GENERAL DE FASCIA	-	

CAPITOLO 6

OBIETTIVI E MONITORAGGIO

Indice capitolo

6.1 PREMESSA.....	273
6.2 ANALISI DELLE CRITICITÀ.....	273
6.3 OBIETTIVI DEL PIANO.....	275
6.4 AZIONI DEL PIANO.....	275
6.5 INDICATORI DEL PIANO.....	275
6.5.1 RICICLAGGIO DEI RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE.....	277
ANALISI DEI DATI.....	278

6.1 PREMESSA

Il Piano di gestione dei rifiuti è lo strumento di cui si dota la Provincia autonoma di Trento per:

- effettuare una ricognizione degli impianti esistenti e dei dati del settore;
- valutare la coerenza del pianificato con le norme vigenti in materia;
- definire nuove misure e criteri di pianificazione;
- imporre delle strategie per la pianificazione del prossimo futuro;
- individuare degli indicatori che possano rappresentare il settore nei prossimi anni;
- monitorare gli indicatori e le azioni intraprese al fine di poter intervenire per riuscire a raggiungere gli obiettivi stabiliti.

È dunque necessario definire degli obiettivi da raggiungere e per far ciò è altrettanto necessario partire dall'analisi delle criticità emerse.

6.2 ANALISI DELLE CRITICITÀ

Dall'analisi dei dati di produzione, riportata nei capitoli 2 e 3, relativi ai rifiuti speciali e, più in dettaglio, ai rifiuti inerti, risulta evidente come siano ancora troppi i rifiuti prodotti.

Poiché l'oggetto di questo Piano stralcio sono i "rifiuti speciali" è chiaro che non si tratta di una mancanza di informazione del cittadino su come riciclare il rifiuto prodotto a casa sua, ma si tratta di una mancanza più generale di informazione/conoscenza delle ditte su come valorizzare i propri scarti.

In una cultura di economia lineare è più facile buttare e consumare nuove risorse, piuttosto che stravolgere la propria strategia di business per trovare usi alternativi dei propri scarti, nuove materie prime per lo stesso ciclo produttivo, prodotti innovativi che prevedano l'utilizzo di materiali riciclati in un'ottica dell'economia lineare.

In natura non esiste il rifiuto: tutto è cibo per qualcos'altro. I rifiuti e l'inquinamento non sono incidenti, ma conseguenze di decisioni prese in fase di progettazione.

La comprensione di questo cambiamento di mentalità pone le basi per molti degli aspetti pratici di spostare la nostra economia da lineare a circolare. In questo senso la mentalità sta lentamente cambiando con piccoli esempi di condivisione di "servizi", ad es. il car sharing, il bike-sharing, i sistemi vuoto a rendere, i nuovi modelli di business che con migliore interazione e fedeltà del cliente (affitti, contratti di leasing), i centri di riuso nei CRM.

Ci son tante criticità per raggiungere gli obiettivi di una economia circolare per i rifiuti speciali.

Una prima criticità riguarda i capitolati dei lavori pubblici e privati, che sono spesso poco chiari per l'utilizzo di aggregati riciclati. In molti capitolati è ancora previsto l'obbligo di utilizzo di alcune categorie di materiali da cava o comunque "naturali" di fatto impedendo l'applicazione per quelli provenienti dal riciclo. Eppure oggi non valgono più scuse, sono ormai presenti esempi di diversi cantieri di edifici e di infrastrutture che dimostrano l'efficacia di materiali provenienti dal riciclo, come aggregati riciclati e asfalti derivati dal riutilizzo di pneumatici usati con prestazioni certificate. E' vero che qualche passo in avanti è stato fatto con l'introduzione del Green Public Procurement e la pubblicazione del Decreto relativo ai Criteri Minimi Ambientali in edilizia che rappresentano una prima spinta verso un modello di economia circolare nel settore delle costruzioni. Ma non basta.

La complessità dell'attuale sistema socio-economico avvantaggia ancora oggi il modello di economica lineare. In particolare il modello di business nell'industria delle costruzioni non favorisce la collaborazione di tutta la catena del valore poiché le imprese agiscono indipendentemente l'una dall'altra, raramente considerando gli obiettivi degli altri soggetti. Eppure l'edilizia ha un enorme potenziale in termini di sviluppo di un modello circolare a partire dal riuso degli edifici esistenti. Il riuso di un bene infatti è la principale forma di economia circolare. In edilizia questo concetto è strettamente correlato alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, nell'ambito della quale la P.A. potrebbe attuare ad esempio forme di incentivo correlate al raggiungimento di obiettivi di rigenerazione di quartieri e riqualificazione profonda di edifici.

Il settore delle costruzioni ha inoltre grandi possibilità di sviluppo nell'ambito del riuso e riciclo dei materiali esistenti negli edifici. La Direttiva europea 98/2008/CE, Direttiva Quadro sui Rifiuti, ha introdotto un target di recupero dei rifiuti inerti pari al 70% da raggiungere entro il 2020. Questa importante novità potrebbe potenzialmente determinare una svolta decisiva nel settore del riciclaggio dei rifiuti da costruzione e demolizione, che oggi è trascurato preferendo il conferimento in discarica per motivi di costo e complessità normativa.

Un secondo problema è l'assenza di riferimenti chiari e controlli. Il rischio è che continui quanto già avvenuto quindici anni fa, quando il DM 203/2003, che prevedeva, per le società a prevalente capitale pubblico, di coprire il 30% del proprio fabbisogno annuo di beni e manufatti con prodotti da materiale riciclato, non portò a nessun cambiamento. Non avendo mai specificato come il processo dovesse essere portato avanti, né prevedendo controlli o sanzioni, in nessun cantiere pubblico questi obiettivi sono stati portati avanti.

un'ulteriore criticità riguarda le difficoltà che i materiali provenienti dal riciclo trovano nella loro applicazione. Oggi per l'applicazione di questi materiali esistono studi e pubblicazioni, prove di laboratorio e di cantiere, esempi di edifici e strade che dimostrano i notevoli vantaggi ambientali ed economici, oltre che l'assoluta idoneità tecnica dei prodotti. Il problema è che le normative ostacolano questo tipo di recupero invece di accompagnarle e proprio la scarsa chiarezza diventa una scusa per le stazioni appaltanti e i tecnici. Ed è per questo che occorre intervenire per aiutare l'utilizzo di sottoprodotti e dei materiali riciclati con semplificazioni normative e negli appalti pubblici, con riferimenti chiari (es. "End of waste").

6.3 OBIETTIVI DEL PIANO

Alla luce delle criticità descritte e dei dati presentati nei capitoli precedenti è emersa la necessità di raggiungere i seguenti obiettivi:

1. Ridurre e prevenire la produzione di rifiuti speciali (RS) e rifiuti inerti (RI);
2. aumentare e incentivare il loro recupero, riuso, riciclo;
3. aumentare la formazione e sensibilizzazione dei cittadini, delle imprese e degli enti pubblici;
4. incentivare la ricerca e l'innovazione di tecniche e prodotti;
5. attuare un processo di condivisione delle informazioni tra privati ed enti pubblici;
6. aggiornare i riferimenti tecnici per gli acquisti verdi;
7. diffondere i dati del settore dei rifiuti e l'andamento degli indicatori del Piano al fine di garantire un monitoraggio continuo degli obiettivi in un'ottica di totale trasparenza del settore;
8. aggiornare i criteri localizzativi per le discariche di rifiuti inerti e per tutti gli impianti di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi;
9. aggiornare la pianificazione attuale per le discariche di rifiuti inerti di competenza provinciale, rendendola coerente con i criteri localizzativi;
10. disincentivare lo smaltimento definitivo dei rifiuti speciali, ed in particolare dei rifiuti inerti.

6.4 AZIONI DEL PIANO

Le azioni da mettere in atto per raggiungere gli obiettivi sopra riportati, sono state descritte nel Programma di prevenzione dei rifiuti (PPR) allegato al presente Piano, al quale si rimanda.

Riguardo all'obiettivo n.8, si rimanda alla profonda revisione dei criteri localizzativi riportati al capitolo 4.















Riguardo al raggiungimento dell'obiettivo n. 9 si rimanda alla trattazione completa del capitolo 5 con l'analisi dettagliata delle discariche pianificate di competenza provinciale per rifiuti inerti.

6.5 INDICATORI DEL PIANO

Nella tabella seguente sono riportati gli indicatori dei dati principali della gestione dei rifiuti speciali, con un focus particolare ai rifiuti inerti.

Questo elenco degli indicatori vuole essere un primo passo del percorso di “sharing” previsto nel PPR che evidenzia, con il codice colore, l’andamento della gestione di questo settore ed il raggiungimento o meno degli obiettivi del Piano.

Alla stesso tempo vuole essere un monitoraggio trasparente e continuo degli obiettivi del Piano e dell’auspicato cambiamento verso una circolarità del settore.

	INDICATORE	Udm	2016	2017	2018	GIUDIZIO
	PRODUZIONE					
1.1	Produzione RS tot	t	3.409.137	2.118.665	2.558.646	
1.2	Produzione RS P	t	47.934	50.288	57.513	
1.3	Produzione RS NP	t	3.361.203	2.068.377	2.501.133	
1.4	Produzione TOT RI (EER 17 + ALTRI EER)	t	2.284.176	1.407.088	1.936.781	
1.5	Produzione RI NP	t	2.276.350	1.396.712	1.926.037	
1.6	Produzione EER17 P	t	7.826	10.376	10.744	
	GESTIONE					
1.7	Rstot a recupero	t	1.481.410	1.561.300	1.986.515	
1.8	Rstot a recupero/produzione RS tot	%	43,45%	73,69%	77,64%	
1.9	RI a recupero	t	2.156.703,99	1.387.993,21	1.904.864,99	
1.10	RI sm altiti in discarica per RI (D1)	t	56.073,62	41.489,12	30.019,24	
1.11	RI avviati ad altre forme di smaltimento	t	8.208,09	6.552,33	4.439,05	
1.12	RI a recupero/produzione TOT RI	%	94,42%	98,64%	98,35%	
1.13	RI sm altiti in discarica per RI D1/produzione TOT RI	%	2,45%	2,95%	1,55%	
1.14	RI avviati ad altre forme di smaltimento/produzione TOT RI	%	0,36%	0,47%	0,23%	

Note:

- 1.4 Produzione TOT RI: calcolata dai dati MUD di “gestione” per il capitolo 17 (tranne R12, R13 e D15 per gli EER 17 NP; presi tutti i dati relativi alla gestione dei rifiuti EER17 P, in quanto la gestione dei 17 pericolosi si riduce a R12, R13, D13, D14, D15) più i dati di “produzione” per gli altri EER;
- 1.7 RStot a recupero: senza R12 e R13;
- 1.9 RI a recupero: senza R12 e R13;
- 1.11 RI avviati ad altre forme di smaltimento: senza D1 e D15.

Oltre a tali indicatori è stato necessario verificare anche il rispetto dell’obiettivo di riciclaggio per una sottocategoria dei rifiuti inerti, quale quella dei rifiuti provenienti dalle costruzioni e demolizioni (C&D).

6.5.1 RICICLAGGIO DEI RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

Il settore delle costruzioni attraverso l'uso intenso delle risorse naturali genera forti impatti sul territorio e un progressivo impoverimento della materia prima, pertanto la Commissione Europea ha ritenuto di inserire il flusso di rifiuti generato da tale settore tra quelli prioritari da sottoporre a monitoraggio, fissando, all'art. 11 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, uno specifico obiettivo di preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse le operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione dei materiali. L'obiettivo, posto al 70%, ad esclusione del materiale allo stato naturale (EER 170504), dovrà essere raggiunto entro il 2020.

Il d.lgs. n. 205/2010, che ha recepito la direttiva quadro nell'ordinamento nazionale, ha introdotto gli obiettivi di riciclaggio all'articolo 181 del d.lgs. n. 152/2006: si evidenzia che la direttiva 2018/851/UE ha inserito il nuovo punto 6 al citato articolo 11 della direttiva 2008/98/CE, secondo cui, entro il 31 dicembre 2024, la Commissione valuterà l'introduzione di obiettivi in materia di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti da costruzione e demolizione e le relative frazioni di materiale specifico. Le modalità di calcolo per la verifica del raggiungimento dell'obiettivo, fissato dalla direttiva europea, sono state individuate dalla decisione 2011/753/UE. L'allegato III alla decisione definisce quale tasso di recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione il rapporto tra la “*quantità recuperata di rifiuti da costruzioni e demolizioni*” e la “*quantità totale di rifiuti prodotti da costruzioni e demolizioni*”.

La preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio sono così definite:

- «*preparazione per il riutilizzo*»: le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento (articolo 3, punto 16 della direttiva 2008/98/CE);
- «*riciclaggio*»: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento (articolo 3, punto 17 della direttiva 2008/98/CE).

Per colmatazione o riempimento si intende *un'operazione di recupero in cui i rifiuti idonei sono utilizzati a fini di bonifica in aree scavate o per interventi paesaggistici e in cui i rifiuti sostituiscono materiali che non sono rifiuti*. La quantità di rifiuti avviati a tale operazione deve essere comunicata separatamente dalla quantità di rifiuti preparata per essere riutilizzata, riciclata o utilizzata per altre operazioni di recupero di materia.

Le informazioni inerenti alla produzione dei rifiuti da costruzione e demolizione vengono trasmesse conformemente al Regolamento 2150/2002/CE relativo alle statistiche sui rifiuti e comprendono:

“ a) rifiuti prodotti dalla sezione F del codice NACE Rev.2 quale citato nell'allegato I, sezione2, dello stesso regolamento:

06.1 – Rifiuti di metallo ferroso

06.2 – Rifiuti di metallo non ferroso

06.3 – Rifiuti metallici misti

07.1 – Rifiuti di vetro

07.4 – Rifiuti in plastica

07.4 – Rifiuti in legno

b) il totale della categoria di rifiuti (di tutte le attività economiche):

12.1 – Rifiuti minerali da costruzioni e demolizioni conformemente all'allegato III del regolamento summenzionato”.

Le quantità recuperate vengono trasmesse includendo “*esclusivamente i seguenti i codici dell'allegato della decisione 2000/532/CE:*

– *Elenco dei rifiuti, capitolo 17 – Rifiuti da costruzione e demolizioni:*

170101, 170102, 170103, 170107, 170201, 170202, 170203, 170302, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 170411, 170508, 170604, 170802, 170904

– *Elenco dei rifiuti, sottocapitolo 19 12 – Rifiuti da trattamento meccanico dei rifiuti (per esempio selezione, triturazione, compattazione, granulazione), se sono prodotti dal trattamento dei rifiuti da costruzione e demolizione: 191201, 191202, 191203, 191204, 191205, 191207, 191209”.*

Considerato che tra i rifiuti prodotti rientrano anche quelli derivanti dal trattamento meccanico dei rifiuti (sub-capitolo 1912), nella rendicontazione alla Commissione europea vanno specificate le modalità adottate da ciascun Stato membro per evitare la doppia contabilizzazione.

I rifiuti esportati fuori dell'Unione per essere preparati al riutilizzo, riciclati o sottoposti a un'altra forma di recupero di materia sono contabilizzati ai fini del raggiungimento degli obiettivi solo laddove l'invio sia conforme al Regolamento (CE) n. 1013/2006 sul trasporto transfrontaliero dei rifiuti.

ANALISI DEI DATI

La fonte dei dati è rappresentata dalla banca dati delle dichiarazioni annuali MUD effettuate dai soggetti obbligati ai sensi dell'art.189, comma 3 del d.lgs.152/2006. Tutte le elaborazioni sono state condotte a livello di singolo codice EER. Secondo la modalità di verifica dell'obiettivo istituita con la decisione 2011/753/UE, il calcolo del tasso di recupero/riciclaggio va effettuato rispetto ai quantitativi di rifiuti generati dalle operazioni di costruzione e demolizione.

Tenuto conto dell'assenza dell'obbligo di dichiarazione MUD per le imprese che effettuano tali operazioni e che producono rifiuti non pericolosi, i quantitativi afferenti al capitolo 17 dell'elenco europeo vengono determinati da ISPRA ricorrendo ad una specifica metodologia di stima. Quest'ultima si basa sull'utilizzo delle informazioni, contenute nella banca dati MUD, inerenti alle operazioni di gestione condotte sui rifiuti del citato capitolo 17. Ai fini del calcolo del tasso di recupero di materia, infatti, si assume che la produzione annuale di rifiuti non pericolosi da operazioni di costruzione e demolizione sia equivalente alla quantità di rifiuti da costruzione e demolizione avviata a recupero o smaltimento, ad esclusione delle quantità sottoposte ad operazioni intermedie di gestione, al fine di evitare una duplicazione dei dati.

Il calcolo delle quantità recuperate è stato effettuato prendendo in considerazione i quantitativi di rifiuti elencati nell'allegato III alla decisione 2011/753/UE avviati alle diverse operazioni di recupero di materia, inclusi i rifiuti appartenenti al sub-capitolo 1912 derivanti dal trattamento meccanico di rifiuti da costruzione e demolizione.

Nel calcolo dell'obiettivo non sono stati presi in considerazione i quantitativi di terre e rocce da scavo e fanghi di dragaggio (EER 170504 e 170506), complessivamente pari a circa 160 mila tonnellate nel 2018.

La produzione di rifiuti è stata calcolata comprendendo la gestione (attività di recupero e di smaltimento, ad esclusione delle operazioni R12, R13 e D15) dei rifiuti inerti prodotti in provincia di Trento nel 2018.

Il tasso di recupero, calcolato sulla base dei dati di produzione e gestione dei rifiuti inerti così come sopra descritti, si attesta, nel 2018, all'**86%**, ben al di sopra dell'obiettivo del 70% fissato dalla Direttiva 2008/98/CE per il 2020.

Tasso di recupero di materia dei rifiuti da C&D		Limite Direttiva 2008/98/CE
2018	86%	< 70%



ALLEGATO 1

PROGRAMMA PROVINCIALE PREVENZIONE RIFIUTI

Indice

PREMESSA.....	2
COSA SIGNIFICA PREVENZIONE.....	3
OBIETTIVO E MISURE DI PREVENZIONE.....	4
1) PERCORSO DI FORMAZIONE.....	4
2) PERCORSI DI RICERCA E INNOVAZIONE.....	5
3) PERCORSI DI “SHARING”	6
4) PERCORSI DI GOVERNANCE.....	6

PREMESSA

La direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE) introduce l'obbligo all'art. 29, per gli Stati membri, di elaborare programmi di prevenzione dei rifiuti incentrati sui principali impatti ambientali e basati sulla considerazione dell'intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali. La direttiva stabilisce che gli Stati membri adottino programmi di prevenzione dei rifiuti fissando specifici obiettivi. Lo scopo di tali obiettivi e misure è di dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti

Art. 29

Programmi di prevenzione dei rifiuti

- 1. Gli Stati membri istituiscono programmi di prevenzione dei rifiuti che contemplino almeno le misure di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, in conformità degli articoli 1 e 4. Tali programmi sono integrati nei piani di gestione dei rifiuti richiesti a norma dell'articolo 28 o, se opportuno, in altri programmi di politica ambientale oppure costituiscono programmi a se stanti. In caso di integrazione nel piano di gestione o in tali altri programmi, sono chiaramente identificati gli obiettivi e le misure di prevenzione dei rifiuti.*
- 2. Quando istituiscono tali programmi, gli Stati membri descrivono, se del caso, il contributo alla prevenzione dei rifiuti degli strumenti e delle misure elencate nell'allegato IVbis e valutano l'utilità degli esempi di misure di cui all'allegato IV o di altre misure adeguate. I programmi descrivono anche le misure esistenti di prevenzione dei rifiuti e il loro contributo alla prevenzione dei rifiuti. Lo scopo di tali obiettivi e misure è di dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti.*

A tal scopo, nell'ultima modifica alla direttiva, è stato inserito l'allegato IV bis che riporta un elenco esemplificativo di strumenti economici per incentivare la gerarchia dei rifiuti.

ALLEGATO IV bis

ESEMPI DI STRUMENTI ECONOMICI E ALTRE MISURE PER INCENTIVARE L'APPLICAZIONE DELLA GERARCHIA DEI RIFIUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3

- 1. Tasse e restrizioni per il collocamento in discarica e l'incenerimento dei rifiuti che incentivano la prevenzione e il riciclaggio, lasciando il collocamento in discarica come opzione di gestione dei rifiuti meno preferibile;*
- 2. regimi di tariffe puntuali (pay-as-you-throw) che gravano sui produttori di rifiuti sulla base della quantità effettiva di rifiuti prodotti e forniscono incentivi alla separazione alla fonte dei rifiuti riciclabili e alla riduzione dei rifiuti indifferenziati;*
- 3. incentivi fiscali per la donazione di prodotti, in particolare quelli alimentari;*
- 4. regimi di responsabilità estesa del produttore per vari tipi di rifiuti e misure per incrementarne l'efficacia, l'efficienza sotto il profilo dei costi e la governance;*
- 5. sistemi di cauzione-rimborso e altre misure per incoraggiare la raccolta efficiente di prodotti e materiali usati;*
- 6. solida pianificazione degli investimenti nelle infrastrutture per la gestione dei rifiuti, anche per mezzo dei fondi dell'Unione;*
- 7. appalti pubblici sostenibili per incoraggiare una migliore gestione dei rifiuti e l'uso di prodotti e materiali riciclati;*
- 8. eliminazione graduale delle sovvenzioni in contrasto con la gerarchia dei rifiuti;*
- 9. ricorso a misure fiscali o altri mezzi per promuovere la diffusione di prodotti e materiali che sono preparati per il riutilizzo o riciclati;*
- 10. sostegno alla ricerca e all'innovazione nelle tecnologie avanzate di riciclaggio e nella ricostruzione;*
- 11. utilizzo delle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti;*
- 12. incentivi economici per le autorità locali e regionali, volti in particolare a promuovere la prevenzione dei rifiuti e intensificare i regimi di raccolta differenziata, evitando nel contempo di sostenere il collocamento in discarica e l'incenerimento;*
- 13. campagne di sensibilizzazione pubblica, in particolare sulla raccolta differenziata, sulla prevenzione della produzione dei rifiuti e sulla riduzione della dispersione dei rifiuti, e integrazione di tali questioni nell'educazione e nella formazione;*
- 14. sistemi di coordinamento, anche per via digitale, tra tutte le autorità pubbliche competenti che intervengono nella gestione dei rifiuti;*
- 15. promozione di un dialogo e una cooperazione continui tra tutte le parti interessate alla gestione dei rifiuti, incoraggiamento di accordi volontari e della trasmissione delle informazioni sui rifiuti da parte delle aziende*

Il 7 ottobre 2013 il Ministero dell'Ambiente (Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche) ha adottato e approvato il documento contenente il **Programma nazionale di**

prevenzione dei rifiuti, nel rispetto della scadenza comunitaria prevista dalla Direttiva 2008/98/CE per il 12 dicembre 2013.

Il conseguimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti è perseguito tramite una serie di misure capaci di agire contemporaneamente su più flussi, individuate nella produzione sostenibile, nel Green Public Procurement (i cosiddetti “Acquisti verdi della Pubblica amministrazione,”), nel riutilizzo, così come nella diffusione dell’informazione, nella sensibilizzazione, nell’educazione, ed in strumenti di tipo economico e di promozione della ricerca.

In merito ai rifiuti speciali, la Relazione di aggiornamento del Programma Nazionale di prevenzione dei rifiuti registra un significativo aumento nella produzione totale nazionale, imputabile, per la maggior parte, ai non pericolosi; la produzione di rifiuti speciali pericolosi, invece, seppur aumentata, si attesta comunque a valori inferiori a quelli registrati nel 2012. Si deve considerare, in questo caso, l’elevata incidenza dei rifiuti non pericolosi prodotti dalle attività di costruzione e demolizione: essi costituivano, infatti, ben il 41% del totale dei rifiuti non pericolosi prodotti nel 2014 e continuano a costituire, dagli ultimi dati nazionali del 2018, il 42,2% di tutti i rifiuti speciali prodotti. Non si dimentichi, poi, che il dato di produzione dei rifiuti speciali è considerevolmente influenzabile dagli interventi normativi, quale ad esempio le modifiche delle discipline dei sottoprodotti, degli End of Waste.

COSA SIGNIFICA PREVENZIONE

La Direttiva europea definisce “prevenzione” le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventino un rifiuto e che quindi sono in grado di ridurre:

- a) la quantità dei rifiuti (anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l’estensione del loro ciclo di vita);
- b) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull’ambiente e la salute umana;
- c) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti.

La **prevenzione dei rifiuti** richiede cambiamenti nei modelli di produzione e nella progettazione dei prodotti attraverso interventi sulle modalità organizzative e produttive dei settori industriali e del design dei prodotti. In particolare, la prevenzione dei rifiuti per l’industria può essere legata a cambiamenti nelle materie prime, a cambiamenti tecnologici e a buone pratiche operative (produzione sostenibile).

I **cambiamenti nelle materie prime** corrispondono alla riduzione o all’eliminazione dal processo produttivo delle materie prime nocive per l’uomo e l’ambiente: la sostituzione di tali materie contribuisce a evitare alla fonte o a prevenire la generazione di rifiuti pericolosi.

I **cambiamenti tecnologici** sono orientati al processo produttivo e alla modifica degli impianti /tecnologie in modo da ridurre rifiuti ed emissioni in via preliminare.

Le **buone pratiche operative** implicano l'adozione di misure procedurali, amministrative o istituzionali per la prevenzione dei rifiuti (manutenzione e gestione dei magazzini e delle scorte).

I **cambiamenti di prodotto** sono attuati con l'intenzione di ridurre i rifiuti generati nell'utilizzo di un prodotto e nel suo fine vita. Tali cambiamenti possono condurre a modifiche nel design o nella composizione e il nuovo prodotto dovrà comportare minori impatti ambientali lungo l'intero ciclo vita.

OBIETTIVO E MISURE DI PREVENZIONE

La prevenzione sta alla base della “gerarchia dei rifiuti”, modifica persino le fasi di vita dei prodotti e deve essere attuata da tutti i soggetti coinvolti nella pianificazione e gestione dei rifiuti per essere portata avanti.

Per raggiungere questo obiettivo la Provincia autonoma di Trento ha effettuato delle scelte ambiziose per una conversione ecologica del settore per un Trentino della sostenibilità e dell'innovazione e ha individuato n.4 percorsi:

- 1) percorso di formazione;
- 2) percorso di ricerca e innovazione;
- 3) percorso di “sharing”;
- 4) percorso di governance.

1) PERCORSO DI FORMAZIONE

La formazione sui rifiuti deve coprire tutti gli aspetti del ciclo di vita dei rifiuti speciali e tutti gli attori principali.

1.a) Devono essere attivate **campagne di sensibilizzazione e informazione per i cittadini**, al fine di informarli in maniera trasparente delle interferenze del Piano sul proprio territorio comunale e delle decisioni e obiettivi futuri che si pone lo stesso Piano.

Al fine di aumentare la prevenzione è però necessario diffondere le conoscenze di base del “rifiuto speciale” e quindi delle modalità per la propria corretta gestione e riduzione.

Sarà attivata presso il sito internet dell'APPA una pagina dedicata alle “**buone pratiche**” di riduzione dei rifiuti in provincia di Trento, con un rimando agli esempi presenti a livello nazionale.

1.b) Il percorso di **formazione** riguarda anche **le imprese e i soggetti tecnici** coinvolti nella gestione dei rifiuti speciali e quindi:

- i Comuni e le Comunità;
- le Aziende del settore e i progettisti;

- i Servizi tecnico-operativi della Provincia Autonoma di Trento.

L'APPA si sta attivando con gli ordini professionali al fine di predisporre dei corsi/incontri tecnici su diversi argomenti, quali:

- Life Cycle Assessment (LCA) dei materiali;
- Effetti del presente Piano dei rifiuti – stralcio rifiuti speciali sulla pianificazione e gestione dei rifiuti speciali ed in particolare dei rifiuti inerti;
- Importanza della progettazione/certificazione e usi alternativi dei materiali;
- Corretta gestione dei rifiuti;
- Aggiornamenti sulla normativa End of Waste;
- Demolizione selettiva.

2) PERCORSI DI RICERCA E INNOVAZIONE

Le attività di ricerca e sviluppo possono svolgere un ruolo importante ai fini della prevenzione dei rifiuti. L'Unione europea ha da sempre supportato progetti di ricerca volti a sviluppare strumenti e politiche di prevenzione e minimizzazione dei rifiuti nell'ambito del Programma Quadro per la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico.

La Provincia di Trento è stata uno dei migliori esempi all'avanguardia in Italia con la pubblicazione di un capitolato tecnico per l'uso di riciclati nei lavori di manutenzione pubblica, con le schede prodotto e l'elenco prezzi. Ma sono necessarie revisioni e aggiornamenti dei documenti già fatti apportando misure di innovazione.

È necessario inoltre prevedere i criteri ambientali minimi all'interno dei capitolati delle opere pubbliche al fine di permettere di procedere nella direzione della riduzione dei rifiuti, dell'utilizzo e incentivo di materiali riciclati e della riduzione degli sprechi.

Ad oggi, nell'ambito del presente Piano, la Provincia autonoma di Trento ha attivato **gruppi di lavoro** per i seguenti argomenti:

- revisione Linee guida per la corretta gestione di un impianto di recupero e trattamento dei rifiuti e per la produzione di materiali riciclati da impiegare nelle costruzioni e delle Norme tecniche e ambientali per la produzione dei materiali riciclati e posa nella costruzione e manutenzione di opere edili, stradali e recuperi ambientali. (approvate con dGP n. 1333 del 24/06/2011);
- disciplinari e schede di riferimento per l'End of Waste;
- stipula accordi di programma con pubbliche amministrazioni (rif. Dgp 41/2012);
- elaborazione linee guida sulla demolizione selettiva (focus filiere di recupero e trattamento).

Sono inoltre in programma l'attivazione di gruppi di lavoro per:

- la predisposizione di nuovi capitolati di opere pubbliche che agevolino l'utilizzo di aggregati riciclati ed altri prodotti di recupero;
- attivazione di gruppi Provinciali di definizione di Criteri Ambientali Minimi (CAM) provinciali.

3) *PERCORSI DI “SHARING”*

Tra le misure previste per aumentare la diffusione delle informazioni e la conoscenza della realtà provinciale, la Provincia ha già attivato una pagina internet:

http://www.valutazioneambientale.provincia.tn.it/cons_autamb/pagina22.html

che permette di consultare rapidamente l'elenco delle ditte autorizzate ed i loro provvedimenti autorizzativi. Tale strumento quindi può incentivare l'adozione di procedure di recupero dei rifiuti presso impianti autorizzati, facilitando l'accesso alle informazioni necessarie (tipologia e ubicazione impianto di recupero, tipologia rifiuto autorizzato, etc...).

Dalla stessa pagina è inoltre possibile accedere ad una pagina di ricerca per singoli EER di rifiuti ed essere così facilitati a trovare le ditte autorizzate alla gestione di quel particolare codice, in un'ottica di “simbiosi industriale”, così come prevista dalla normativa europea, andamento indicatori di Piano.

È pensabile l'attivazione di una pagina internet dedicata alle misure attuate o da attuare per perseguire gli obiettivi dell'economia circolare in Provincia di Trento, che riporti un elenco delle buone pratiche di recupero/riciclo in provincia di Trento, dei negozi di sfuso o aziende dedicate al recupero riciclaggio di rifiuti, una interfaccia q-gis sui nuovi criteri di localizzazione, ma anche una “piattaforma di scambio” tra la domanda e offerta delle terre e rocce da scavo, dei rifiuti inerti prodotti dalle Aziende.

4) *PERCORSI DI GOVERNANCE*

Gli strumenti economici consentono di ottenere ampi risultati in termini di prevenzione della produzione di rifiuti in quanto azioni che fanno leva sull'interesse individuale dei soggetti privati.

Fra i numerosi strumenti di natura economica, fiscale e regolamentare esistenti si ritiene urgente l'attivazione dei seguenti:

- l'applicazione del principio della responsabilità estesa del produttore ad altri flussi di rifiuti rispetto a quelli attualmente previsti e l'ampliamento della responsabilità anche alla prevenzione della formazione del rifiuto;
- l'introduzione di sistemi fiscali o di finanziamento premiali per processi produttivi ambientalmente più efficienti e a minor produzione di rifiuto (es. Demolizione selettiva, sistemi di contabilizzazione dello “indice di riciclo dell'opera” quale indicatore del contenuto di materiale riciclato nei prodotti);
- una revisione dei meccanismi di tassazione dei conferimenti in discarica.

Uno strumento di estrema importanza per indirizzare le scelte della pubblica amministrazione verso un orientamento improntato alla sostenibilità ambientale sono i cd. **“Acquisti Verdi”**.

Sulla base della Comunicazione della Commissione europea “Politica integrata dei prodotti, sviluppare il concetto di ciclo di vita ambientale” (COM(2003) 302), e in ottemperanza del comma 1126, articolo 1, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha elaborato, attraverso un ampio processo di consultazione con enti locali e parti interessate e con la collaborazione degli altri Ministeri Competenti (Economia e Finanze e Sviluppo Economico) e degli enti e strutture tecniche di supporto (CONSIP, ENEA, ISPRA, ARPA), il “Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione” (di seguito PAN GPP).

Scegliendo di adottare un sistema di acquisti verdi, diventa decisiva la valutazione di aspetti ambientali quali:

- il tipo e la quantità di materie prime utilizzate;
- la produzione di rifiuti ed emissioni durante la fabbricazione del prodotto o l'erogazione del servizio;
- l'efficienza energetica nella fase di produzione e in quella di utilizzo;
- i trasporti dal luogo di produzione a quello di consumo;
- la possibilità di riciclare il prodotto in tutto o in parte.

Gli Enti Pubblici, essendo tra i consumatori più importanti per capacità e necessità di spesa, incidono molto sull'ambiente con i propri acquisti. Per questo, con l'introduzione di criteri ecologici nelle procedure d'acquisto, gli Enti Pubblici possono:

- ridurre in modo sensibile l'impatto umano sull'ambiente;
- stimolare e indirizzare il mercato sulla strada della sostenibilità, generando un cambiamento nei modi di produrre delle imprese e di consumare dei cittadini.

La Pubblica Amministrazione può quindi assumere un ruolo di primo piano nell'attuazione di politiche di prevenzione attraverso l'introduzione, nelle procedure di acquisto e nei bandi pubblici, di criteri di selezione e di valutazione di carattere ambientale che, pur assicurando la libera concorrenza, garantiscono l'acquisto di prodotti preferibili dal punto di vista ambientale. Il Ministero dell'Ambiente ha elaborato e adottato, attraverso un ampio processo di consultazione con enti locali e parti interessate, il Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione che ha l'obiettivo di raggiungere un livello di “appalti verdi” non inferiore al 50% sul totale degli appalti stipulati per ciascuna categoria di affidamenti e forniture, oltre che l'adozione delle seguenti misure nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni competenti:

- riduzione dell'uso di risorse naturali;

- sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti rinnovabili;
- riduzione della formazione di rifiuti;
- riduzione dei rischi ambientali.

In Trentino, gli Enti Pubblici sono tenuti a effettuare acquisti verdi ai sensi della legge provinciale n. 2/2016, art. 12bis e art. 73, c. 5bis, come introdotti dalla legge provinciale n. 17/2017, art. 30, commi 3 e 13. Ai sensi del citato provvedimento, in Trentino si applicano i criteri ambientali minimi (CAM) definiti dalla normativa statale, con la possibilità, per la Giunta provinciale, di prevederne l'applicazione in modo progressivo o differito, o di introdurne di diversi. In assenza dell'intervento della Giunta provinciale, si continuano ad applicare i criteri ambientali minimi fissati dalla disciplina statale.

Solo per quanto riguarda le strutture della Provincia autonoma di Trento (Dipartimenti, Agenzie e Servizi), si applicano in aggiunta i criteri ambientali fissati dalla Delibera di Giunta Provinciale n. 41/2012, per quanto riguarda le categorie merceologiche per le quali non siano stati definiti criteri ambientali minimi dalla disciplina statale.

Per le categorie merceologiche in cui vigono criteri ambientali minimi definiti dalla normativa statale, l'obbligo d'acquisto verde è pari al 100% degli importi spesi in ciascuna procedura d'acquisto, salvo diverse deliberazioni della Giunta Provinciale. Per le categorie merceologiche in cui vigono criteri ambientali definiti dalla Delibera di Giunta Provinciale 41/2012, l'obbligo di acquisto verde per le strutture provinciali è pari al 50% degli importi spesi annualmente in ciascuna di esse.

Per il presente Piano assumono particolare rilevanza le seguenti categorie merceologiche, in cui vanno applicati criteri ambientali che impattano sull'utilizzo di materiali riciclati:

N	Categorie merceologiche vincolate	Criteri ambientali richiesti
13	Materiali per opere edili, stradali ed igienico-sanitarie	D.G.P. 41/2012, all. P
19	Servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici	DM AMBIENTE 11 OTTOBRE 2017 - all. 1 - PAR. 2 (eccetto 2.1 e 2.6) (fino al 1mo febbraio 2018) - D.G.P. 141/2018, punti 1, 2 e 3 (dal 2 febbraio 2018 fino al 31 dicembre 2022)

I CAM, aggiornati periodicamente sulla base dell'evoluzione tecnologica e di mercato, riguardano ad ora le categorie di forniture ed affidamenti individuate nel PAN GPP e definite "prioritarie" in base alla maturità del settore di riferimento, al volume di spesa pubblica e alle potenzialità in termini di riduzione degli impatti ambientali. Sono in corso di definizione, a scala nazionale ulteriori CAM di sicuro impatto sull'utilizzo di materia prime ottenute mediante operazioni di

recupero dei rifiuti, quali ad esempio quelli relativi ai “Servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione e manutenzione di strade”.

Misure	Azioni
1) percorso di formazione	<ul style="list-style-type: none"> - Campagne di sensibilizzazione e informazione per i cittadini; - formazione tecnica sulla gestione rifiuti inerti con supporto degli ordini professionali a: <ul style="list-style-type: none"> - Comuni e Comunità; - Aziende del settore e progettisti; - Servizi provinciali tecnico-operativi
2) percorso di ricerca e innovazione	<p>Gruppi di lavoro per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - revisione Linee guida per la corretta gestione di un impianto di recupero e trattamento dei rifiuti e per la produzione di materiali riciclati da impiegare nelle costruzioni e delle Norme tecniche e ambientali per la produzione dei materiali riciclati e posa nella costruzione e manutenzione di opere edili, stradali e recuperi ambientali. (approvate con dGP n. 1333 del 24/06/2011); - disciplinari interni per l’End of Waste; - predisposizione di nuovi capitolati di opere pubbliche che agevolino l’utilizzo di aggregati riciclati; - definizione di Criteri Ambientali Minimi (CAM).
3) percorso di “sharing”	<p>Pagina internet dove trovare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elenco autorizzazioni ambientali; - motore di ricerca delle ditte autorizzate in funzione del EER; - buone pratiche di recupero/riciclo in provincia di Trento; - elenco negozi di sfuso o aziende dedicate al recupero riciclaggio di rifiuti, in particolare rifiuti inerti; - “piattaforma di scambio” tra la domanda e offerta delle terre e rocce da scavo, dei rifiuti inerti prodotti dalle Aziende, in un’ottica di “simbiosi industriale”; - andamento degli indicatori di Piano.
4) percorso di governance.	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione del principio della responsabilità estesa del produttore ad altri flussi di rifiuti rispetto a quelli attualmente previsti e l’ampliamento della responsabilità anche alla prevenzione della formazione del rifiuto; - l’introduzione di sistemi fiscali o di finanziamento premiali per

	<p>processi produttivi ambientalmente più efficienti e a minor produzione di rifiuto (es. ecobonus per la bioedilizia o per la demolizione selettiva);</p> <ul style="list-style-type: none">- incentivazione acquisti verdi;- revisione dei meccanismi di tassazione dei conferimenti in discarica.
--	---

Sintesi misure da attivare per la prevenzione dei rifiuti